



## **Dossier**

### **Referendum regionale**

**9 marzo 2000**

Il 15 settembre 1999 iniziò la raccolta firme per chiedere l'abrogazione delle parti più deleterie della legge 10/99, che intendeva allargare i finanziamenti regionali alle scuole private di ogni ordine e grado. Il Comitato promotore fu costituito dai vari Comitati locali Scuola e Costituzione e per la scuola pubblica, dal PRC e dalla UIL. Furono raccolte e consegnate 60.000 firme il 9 marzo 2000.

Per evitare lo svolgimento del referendum, dopo diversi rinvii, la Giunta regionale approvò il 25 luglio 2001 la legge 41/2001 che esplicitava l'abrogazione della legge 10/99. Vennero abrogati i contributi agli studenti per rimborso delle spese di frequenza scolastica che avevano avvantaggiato in modo clamoroso chi frequentava le scuole private, ma mantenuti i finanziamenti diretti alle scuole materne private tramite convenzioni. Il Comitato sollevò davanti al Comitato dei garanti regionale la richiesta di procedere al referendum sulle parti della legge 41, ma la richiesta fu respinta 5 a 3.

### **Indice**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Articoli 1998/1999      | p. 3  |
| Il quesito referendario | p. 9  |
| Comunicati e volantini  | p. 11 |

|   |        |
|---|--------|
| Volantino / Promoviamo il referendum per l'abrogazione della legge "Rivola" / I conti del finanziamento pubblico alle scuole private (Bologna, 27/7/99) / Un referendum per far decidere il futuro della scuola ai cittadini (Bologna, 27/7/99) / Verso il referendum abrogativo della legge di "parità" dell'Emilia Romagna / Sapete che questa legge... / La raccolta di firme per l'abrogazione della L. E.R. n. 10-99 (Bologna, 15/9/99) / Testi di volantini / Vademecum per la raccolta delle firme per il Referendum Regionale / Scheda sulla delibera applicativa della Legge n. 10-99 / Indicazioni per la fase terminale della campagna referendaria (23/12/99) / Comunicato stampa 28.1.2000 |        |
| Forum per la scuola pubblica  | p. 86  |
| Firme raccolte suddivise per comune   | p. 90  |
| Appendice legislativa<br>Proposte alternative (Testo sulla parità scolastica /Proposta di legge sull'espansione della scuola dell'infanzia) / La legge "Rivola" con le parti da abrogare / Ricorsi  | p. 100 |
| Foto  | p. 141 |

# L'assessore Rivola: ecco il piano che darà attuazione al programma dell'Ulivo **Parità, Emilia a ripista** *Miliardi alle scuole private. 'Roma impari da noi'*

di LUCIANO NIGRO

BORSE di studio, computer, aggiornamento degli insegnanti e finanziamenti per ristrutturare gli edifici anche delle scuole private. L'assessore regionale Pier Antonio Rivola lancia la sfida della parità tra le scuole e mette sul piatto un pacchetto di miliardi per sostenere gli istituti, dalle elementari alle superiori, anche se non sono statali. «E' nel programma dell'Ulivo — dice — la libertà di scelta tra le scuole. Lo ha ribadito recentemente Romano Prodi. A Roma, purtroppo, non riescono a farlo per i vestiti di Bertinotti. E allora lo facciamo noi in Emilia-Romagna». Rivola, assessore alla scuola del Ppi, ha appena ultimato il provvedimento che riforma la vecchia legge sul diritto allo studio. Sul progetto che verrà di scusso in settembre ha ottenuto il sostanziale via libera da centro-sinistra. Rifondazione comunista invece annuncia una dura opposizione al provvedimento, considerato contrario alla Costituzione, secondo la quale le scuole private non possono comportare oneri per lo Stato.

« Che cosa prevede il piano? Pri-

mo: assegni di studio per gli studenti meritevoli e privi di mezzi che intendono iscriversi e frequentare scuole private. Secondo: contributi alle scuole, statali e no, per il miglioramento della qualità formativa (compreso il sostegno alla promozione dell'integrazione fra istituti). Terzo: contributi per la formazione dei docenti sia pubblici che privati. Quarto: piano regionale per la messa in sicurezza degli utenti del sistema formativo regionale. Il piano garantirà la copertura finanziaria agli interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture pubbliche e private. Un piano che si prevede quinquennale da 500 miliardi, almeno

50 dei quali dovrebbero andare a istituti non statali, stima Rivola. I contributi regionali arriveranno massimo al 50 per cento del costo dell'opera e saranno destinati alle province, ai comuni e ai gestori di scuole private.

Da quantificare, ma si parla di 4-5 miliardi, gli altri interventi. «Non c'è nessun onere a carico dello Stato» — sostiene Rivola —, i nostri contributi vanno solamente a quei ragazzi bisognosi che altrimenti non avrebbero alcuna possibilità di scelta».

E se Rifondazione farà ostruzionismo? «Contingenteremo i tempi dei lavori in consiglio», anticipa l'assessore che al capogruppo del Pci Rocco Giacomino, strenuo oppositore del progetto, riserva una citazione di Antonio Gramsci, uno dei fondatori del partito comunista: «Dobbiamo essere i prefiguratori della scuola libera — sosteneva il pensatore comunista — della scuola lasciata all'iniziativa privata e ai comuni. La libertà nella scuola è possibile solo se la scuola è indipendente dal controllo dello stato».

## Il dialogo avanza **Industriali e Unionapi azioni in comune**

PASSI in avanti nel dialogo tra Confindustria e Unionapi dell'Emilia Romagna. I presidenti delle due associazioni, Massimo Bucci e Stefano Aldrovandi, si sono incontrati per esaminare insieme i principali problemi che sono davanti al mondo economico della Regione ed avviare tutte le possibili collaborazioni per affrontarli. Hanno ribadito la volontà reciproca — sottolinea una nota — di ricercare un dialogo «aperto e franco per individuare gli elementi che possono unire l'azione delle due Associazioni nella difesa degli interessi degli imprenditori». Durante l'incontro sono stati anche analizzati i tempi di revisione dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie locali, derivanti dall'applicazione del decreto Bassanini e dal conseguente progetto di legge regionale di riforma. In questo processo di riforma amministrativa, dove le Regioni sono chiamate a svolgere nuove e più impegnative compiti, il mondo dell'industria «farà sentire la propria voce contro possibili aumenti della pressione fiscale, già attualmente a livelli di rottura».

**“I comunisti non sono d'accordo? Si rileggano Gramsci...”**

Pier Antonio Rivola



## Cronaca regionale

1 AGO, 1998

di Fabio del Carlino

# EMILIA / MAGGIORANZA SPACCATI SUI CONTRIBUTI PUBBLICI AI PRIVATI **Scuola, nell'Ulivo è rissa**

Verdi, Pri e Sdi prendono le distanze dal progetto dell'assessore Rivola (Ppi)

### BOLLO AUTO Più tasse, meno servizi

BOLGNA — Sull'aumento del bollo auto le critiche si susseguono. Senza distinzioni, trasversalmente rispetto agli schieramenti politici. «La sovrattassa per finanziare il deficit della sanità — lamenta Paolo Zanca, segretario regionale dei socialisti democratici — ripropone il problema di una gestione economica della sanità fatta sulle spalle del contribuente». E conclude: «Senza una strategia complessiva si procede con progressive richieste economiche di vario tipo (come quelle del futuro sanittometro o le tasse locali) di contro ad una riduzione dei servizi e senza garanzie sulla qualità vera delle prestazioni offerte. Sono i tratti di un evidente fallimento che prosegue invariato e alla cui denuncia dovrà seguire un segno chiaro da parte dei cittadini».

Per Fabio Garagnani, consigliere regionale di Fici, altro non è che «l'ennesima conferma che la giunta regionale non conosce alternative all'inasprimento fiscale». Sottolinea che i cittadini emiliano romagnoli sono «più tassati d'Italia». Garagnani afferma che «la giunta ha il dovere di chiarire all'opinione pubblica come intende fronteggiare il debito sanitario che, a fine legislatura nel 2000 supererà i 2000 miliardi».

BOLGNA — «Solo Rifondazione comunista mi ha sbattuto la porta in faccia. Ma qui non conta e lo posso andare avanti». Le certezze dell'assessore Pier Antonio Rivola, plenipotenziario regionale della scuola per il Ppi, vengono smontate in appena ventiquattrore. È la disputa rischia di trasformarsi in rissa. Prendono subito le distanze dal suo progetto sulla parità scolastica i Verdi («Mi dato il via libera»), i Ds sono più prudenti («Dobbiamo discuterne») e altre componenti dell'Ulivo come i repubblicani e i socialisti fanno sapere che «nulla scuola non esiste una proposta targata Ulivo».

L'allelo dei Verdi è categorico. «La Bassanini» — spiega Daniela Guerra, capogruppo in Regione del Sole che riede — trasferisce alle Regioni la competenza relativa ai finanziamenti alle scuole private, ma da una brevissima frase contenuta in un decreto legislativo alla parità scolastica ipotizzata da Rivola ce ne corra». Nessun disco verde dunque, se non numerose critiche al progetto di legge. «Passi per qualche contributo a favore dell'aggiornamento dei docenti sia pubblici che privati» — dice ancora Guerra — ma finché gli istituti non statali avranno i loro meccanismi di assunzione, i loro stipendi e resteranno fuori dalla programmazione e dal controllo ministeriale i Verdi continueranno a essere contrari alla parità scolastica».

Forse Rivola ha avuto troppa fretta. Ma come, non doveva affrontare il problema dopo l'estate? Si lamentano Paolo Giambi e Paolo Zanca, responsabili regionali rispettivamente di Pri e Sdi e membri

del coordinamento regionale dell'Ulivo. E in ogni caso sottovalutano la loro opposizione a simili atteggiamenti nei confronti della scuola privata, della quale non disconoscono la funzione, ma che va, tuttavia, mantenuta entro i binari dell'art. 33 della Costituzione». Stupore e contrarietà anche in Cgil.

Per fortuna che Rivola può contare sugli alleati diessini. Ma c'è ancora qualche passaggio da fare. «Siamo favorevoli alla ricerca di una strada che porti a una seria gestione di un sistema integrato di parità scolastica — dice Daniele Aini, capogruppo ds —, abbiamo discusso le linee generali della legge e non escludiamo finanziamenti alle private. Ma credo che la Regione debba definire prima le regole e le norme che riguardano l'accreditamento delle scuole pubbliche e private. Subordiniamo a questo la possibilità di un intervento».

Ma Rivola sostiene di avere già in tasca il piano. «Quando ce lo farò conoscere daremo il nostro parere. La prima ipotesi ci pareva incompleta: con gli assegni di studio non si costruisce un sistema». Non è che Rivola è stato un po' precipitoso? Sorride: «È un assessore vulcanico». Un vulcano che rischia di mandare all'aria l'accordo elettorale con Rifondazione comunista. «Non accetteremo mai ipotesi di finanziamenti pubblici alle scuole private» — ribadisce Leonardo Masella, segretario regionale di Pci —, se dovesse passare la proposta del Ppi non ci sarà nessun accordo fra noi e il centro-sinistra alle prossime amministrative».

### «Ma che gioco fa il Ppi?» I Verdi minacciano la crisi

Intervista di Gerardo Bombonato

BOLGNA — «Per favore, qualcuno ci spieghi che gioco sta facendo una parte del Ppi. Se continua così saremo costretti a prendere decisioni che metteranno in crisi la coalizione».

In crisi quanto?

«Fino alla rottura». Minacce di mezza estate. Mica tanto. Alberto Ronchi, portavoce regionale dei Verdi è imbarcato dopo l'ultima uscita di Rivola. Ma i contributi alla scuola privata sono solo la goccia che fa traboccare il vaso. Di motivi ne sforna a iosa.

Cosa fa l'infartare? «Questo signore (Rivola) sostiene che c'è l'assenso dei Verdi al suo progetto sul diritto allo studio. Non è vero».

L'assessore sostiene di aver sentito i capigruppo della maggioranza e di averne ricevuto l'ok.

«Non è vero. Il suo è un atteggiamento sconcertante. Guerra non è stata interpellata e Borghi gli ha detto che avremmo avuto dei problemi. Non c'è nulla di deciso. Se il Ppi continua a fare operazioni di questo tipo facendo finta che i Verdi non esistono o a cedendo alle tentazioni di rifare vecchie forma-

zioni alla maniera della Dc».

Se il Ppi... fuori il rosario. «Smettiamola con certi metodi. I Popolari devono smetterla di pensare che i loro principi etici e morali siano quelli dell'intera coalizione. Ad esempio: sulle unioni di fatto non possono minacciare di uscire dalla coalizione».

Devo imparare a confrontarsi. Ci si siede a un tavolo e si discute. Basta, non tollera più nessuna faga in avanti».

Quella sulla scuola lo è?

«A livello nazionale si fa faticosamente cercando un accordo, forzare qui in Emilia Romagna è un modo per mandare in crisi la coalizione. Ci hanno chiesto la delega sulla scuola e noi, da alleati corretti, gliel'abbiamo data. Ma loro fanno un uso strumentale di qualsiasi situazione. Pensi a Bologna».

Perché, che è successo a Bologna?

«Il capogruppo Ppi rilascia dichiarazioni che mi fanno rizzare i capelli. Prefigura sindaco e vicesindaco precisando da alleati e promissori. E' una scortecchezza intollerabile. Ma si chiarì: qualsiasi apertura all'Ulivo significherebbe chiudere coi Verdi sia a Bologna che in Regione».

Nella foto: Alberto Ronchi









## SCUOLA

### Contro la Rivola ricorso anche al Tar

BOLOGNA — Non bastava il referendum. Sulla legge regionale per la parità scolastica (meglio nota come legge 'Rivola') si è abbattuta, ieri, una nuova tegola. Il comitato Scuola e Costituzione, la comunità ebraica, la Chiesa evangelica metodista e la Chiesa cristiana avventista di Bologna hanno presentato, infatti, ricorso al Tar regionale perché sollevi la questione d'incostituzionalità della legge di fronte alla Consulta.

«Per noi \_ ha dichiarato il segretario del comitato Scuola e Costituzione, Bruno Moretto \_ resta fondamentale il referendum, che darà la possibilità di esprimersi sulla questione direttamente a tutti i cittadini. Il ricorso l'abbiamo presentato più che altro per sottolineare che non chiediamo l'abrogazione parziale della legge perché non ci piace, ma perché siamo realmente convinti che sia incostituzionale».

«Quanto alla raccolta delle firme per il referendum \_ ha aggiunto il segretario generale regionale della Uil, Denis Merloni \_ siamo molto soddisfatti. In poco più di due mesi e mezzo abbiamo toccato quota 35 mila. Di questo passo contiamo di raggiungere il quorum delle 40 mila firme già a Natale e di arrivare a 50 mila entro il termine del 26 febbraio». E per riuscirci, il Comitato promotore del referendum ha deciso di intensificare la sua attività con due speciali iniziative realizzate a Bologna. Il 9 dicembre verranno raccolte le firme davanti alle scuole elementari Viscardi, alle medie Jacopo della Quercia e ai licei Sabin, Artistico e Galvani. Il 16 sarà la volta dell'Itis, degli istituti superiori d'Arte e Laura Bassi, dei licei Fermi e Copernico e delle scuole medie Farini. Mentre il 18 a raccogliere le firme, presso il banchetto di via Orefici, ci saranno Carlo Flamigni, Vito Giancarla Codrignani, Guido Armellini ed altri noti personaggi della città.

B. E.

BO  
ran  
ni p  
mal  
via  
Fin  
ni  
staz  
co l  
ta i  
di u  
rela  
pia  
sca  
mo  
ti»  
zio  
mo  
ma  
Nel  
vie  
pia  
pre  
ma  
dei  
per  
fin  
not  
nu  
sul  
250  
sar  
se  
for  
15  
e s  
bu  
cu

N

**Rapinato e legato nella sua casa da due banditi con la pistola**

RIMINI — Se li è trovati alle spalle, mentre stava guardando la televisione in soggiorno. Due persone con il volto coperto da passamontagna e le pistole in mano. Gliene hanno puntata una alla testa, intimandogli di consegnare soldi e gioielli. L'hanno schiaffeggiato, legato mani e piedi e abbandonato a terra in camera da letto. Trenta minuti di terrore,

quelli vissuti l'altra sera da Franco Bartolotti, 80 anni, dentista molto noto in città e altrettanto noto collezionista di monete antiche.

**Bottino milionario**

I rapinatori se ne sono andati con pellicce, argenteria e monete. Un bottino di oltre 100 milioni. L'anziano medico, vedovo, vive solo in una villa sulle colline di Rimini.

I due banditi sono entrati da una porta finestra, poco dopo le 20. Bartolotti stava guardando la televisione, quando se n'è trovato uno di fianco. Poi ha visto anche l'altro, entrambi con la faccia nascosta dai passamontagna e le armi spianate. «Se non ci dai i soldi spariamo». E giù ceffoni. Sapevano che c'era una cassaforte e dopo avergli legato le ma-

ni con del nastro adesivo da pucco, l'hanno trascinato fino al caveau, di cui si sono fatti consegnare le chiavi.

**Telefoni a pezzi**

Hanno riempito due sacchi di roba, pellicce (una di zibellino), argenti, una collezione di monete antiche e contanti. Incluso il milione che Bartolotti aveva nel portafoglio. Finita la razzia, gli hanno le-

gato anche i piedi, hanno fatto a pezzi tutti i telefoni della villa e sono spariti. L'anziano signore, sotto choc e dolorante per i colpi ricevuti, è riuscito comunque a liberarsi, tagliando il nastro adesivo con i denti. Resosi poi conto che i telefoni di casa erano inutilizzabili, ha fatto scattare l'allarme collegato alle guardie giurate.

**ANCONA**

**I tabaccai 'Create il fondo anticrimine'**

ANCONA — I tabaccai, ovvero una delle attività economiche maggiormente esposte ai rischi della criminalità. La crescita di attività criminose anche nella provincia di Ancona ha spinto il sindacato locale della Federazione Italiana Tabaccai a chiedere alla Camera di commercio di sollecitare la Provincia, i Comuni e la Regione a costituire un fondo per la sicurezza a beneficio delle imprese maggiormente esposte al fenomeno. Il fondo dovrà essere in linea con il «pacchetto sicurezza» varato dal governo su richiesta dei commercianti e sarà a disposizione di tutte quelle imprese che, per affrontare il problema della microcriminalità, investiranno per dotarsi di sistemi di sicurezza, mirati in particolare all'immediata segnalazione alle forze di polizia del fatto criminoso in atto, e anche con funzione di prevenzione passiva. La giunta della Camera di commercio di Ancona, consapevole dei problemi che incombono sulle imprese più esposte (tabaccherie, gioiellerie, distributori di carburante e anche gli esercizi commerciali isolati) e ritenendo che il fondo possa rappresentare una risposta concreta alle necessità espresse dai tabaccai per conto dell'intero settore commerciale, ha aderito alla proposta.

**DIRITTO ALLO STUDIO / La proposta dei Comitati scuola e Costituzione per evitare il referendum**

**«Via le materne dalla legge»**

di Gerardo Bombonato

BOLOGNA — La vecchia «Rivola» è ormai preistoria, ma la nuova legge sul diritto allo studio (in discussione oggi in consiglio regionale) è ancora a «rischio referendum». Moretto, ma voi del Comitato promotore siete proprio incontentabili? «I 60 mila che hanno sottoscritto il referendum abrogativo — spiega il professore Bruno Moretto, anima dei comitati referendari — hanno firmato tutto il quesito, non una cambiale in bianco». La nuova legge toglie di mezzo le rette, il sistema integrato, che altro manca? «Il finanziamento diretto alle materne private, che è ancora presente nella legge attraverso la fornitura di attrezzature e strumenti didattici e il sostegno ai progetti di qualificazione e alla formazione del personale».



**IRRIDUCIBILE**  
Bruno Moretto, anima dei comitati referendari, in primo piano durante la storica manifestazione anti-Rivola del febbraio 1999

La Regione, davanti alla Corte costituzionale ha sostenuto che la scuola materna non è scuola... «A maggior ragione. Allora non si capisce cosa ci faccia la scuola dell'infanzia dentro una legge sul diritto allo studio. Se ne occupino i Ser-

vizi sociali, come per i nidi e i servizi integrati. Facciano un'altra legge». Perché due leggi? «Lo dico una volta per tutte: il «diritto allo studio» riguarda interventi sulla persona, come libri di testo, mense, trasporti... non le scuole. Se

no l'assegno di studio, che ora parte dalle elementari, andrebbe esteso anche alle materne». Insomma, vuole dirvi che il referendum non è affatto scongiurato? «Proprio così. A meno che...».

**A meno che?**

«A meno che la giunta e il consiglio regionale non accettino la nostra proposta di mediazione. Si può dire?». Certo. Basta dichiarare nome, cognome e sostanza. «E' una proposta ufficiale del Coordinamento dei comitati Scuola e costituzione. Chiediamo che questa parte della legge venga stralciata, accantonata, in attesa del pronunciamento della Corte costituzionale sul carattere di queste scuole. Solo dopo si potrà intervenire in un'ottica più corretta». E se non accettano? «Mi spiace. Noi una soluzione la offriamo. In caso contrario chiederemo alla commissione per i procedimenti referendari, cui spetta un giudizio giuridico e non politico, di andare a referendum su questa parte. La decisione finale tocca ai cittadini». Corte costituzionale permettendo.

24 luglio 2001

«comunità» telematica che nata.

nianza di una mamma che lo

sponsabilità su 180 ragazzi. hanno arrestato allora?».

**EMILIA-ROMAGNA / La «Rivola» li aveva uniti, la «Bastico» li ha divisi. Gli irriducibili di Bruno Moretto chiedono a Errani il referendum**

**Diritto allo studio, si spaccano i comitati**

BOLOGNA — La «Rivola» li aveva uniti, la «Bastico» li ha divisi. La nuova legge regionale sul diritto allo studio spacca i vertici del comitato promotore del referendum. Da una parte Andrea Virgili (Uil) e Marcello Graziosi (Prc), dall'altra Bruno Moretto, leader del coordinamento regionale dei comitati Scuola e Costituzione. Una frattura che si era palesata già nei giorni scorsi alla legge e che si è consumata ufficialmente ieri. Niente clamori, ma una scarna nota nella quale i tre responsabili del comitato fanno sapere di considerare «all'unanimità» rispondente ai quesiti referendari l'eliminazione di ogni ri-

ferimento al sistema integrato fra scuole pubbliche e private e le rette delle scuole private. Lo stesso comitato, invece, «ritiene, a maggioranza dei suoi responsabili, soddisfacenti le modifiche apportate al progetto di legge iniziale dal dibattito consiliare e dunque giudica che la nuova legge sul diritto allo studio soddisfi il quesito referendario nel suo complesso e nella sua interezza».

**«Errani indica il referendum»**

È adesso? Irriducibile il coordinamento Scuola e Costituzione va avanti, convinto dell'«incostituzionalità» del finanziamento diretto alle scuole private (attrezzature,

fondi alle materne, formazione del personale) e sollecita il presidente Errani, come promesso, a predisporre il decreto di spostamento della data di svolgimento del referendum (oggi il 18 novembre) a quella in cui si terrà il referendum nazionale sulla riforma costituzionale in senso federalista. In ogni caso l'iter della legge non è ancora concluso: dovrà pronunciarsi il Consiglio dei ministri e successivamente la commissione regionale per i referendum dovrà decidere se la legge risponde realmente a tutti i quesiti dei comitati promotori. Senza contare che è nell'aria la sentenza della Corte costituzionale

sulla legittimità dei finanziamenti diretti alle materne.

**Il Prc brinda, il Ccd spera**

E così, mentre Rifondazione innalza i calici per brindare alla nuova legge fortemente voluta, il capogruppo del Ccd in regione, Cristina Marri, spera in una vittoria dei referendari più irriducibili. «Se si dovrà votare per abrogare questo pasticcio appena approvato — dice — ci andrò anch'io. Purtroppo per loro, il prezzo pagato per l'abrogazione della Rivola si è rivelato inutile: quando si cede ai ricatti si diventa ostaggi e non protagonisti della necessaria azione di governo».



**ROVIGO / L'attentato all'alba. Una guardia giurata ha visto scappare un uomo col volto coperto**

**Molotov contro la sede di Forza Italia**

ROVIGO — Attentati in pieno centro alla sede di Forza Italia. Una bottiglia molotov è Strascichi del G8? Lo teme il presidente della giunta regionale del Veneto, Giancarlo

28 luglio 2001

## Il quesito referendario

Vuoi tu abrogare le seguenti parti della legge n.10/99 ?

- 1) Dal Titolo: “E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO”
- 2) Dall’articolo 1, comma 2, lettera a): “di un sistema integrato”
- 3) Dall’articolo 1, comma 2, lettera a) : “basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative”
- 4) Dall’articolo 2, comma 2, lettera a: “non statale”
- 5) L’articolo 2, comma 2, lettera f: “sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;”
- 6) L’articolo 10, comma 4, lettere c, d, e, f: e il comma 5:  
“c) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;  
d) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;  
e) associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;  
f) scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).
5. Al fine di poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia già convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni dall'approvazione della legge medesima.”
- 7) Dall’articolo 10, comma 6: “nonché, i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b)”
- 8) Dall’articolo 12, i commi 2 e 3:  
“2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico servirà a coprire una percentuale non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali, nonché, a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.  
3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente potrà essere elevata fino al 90% qualora si tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della scuola frequentata, di concerto con le strutture per i servizi sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.”
- 9) Dall’articolo 12, comma 5: “a tutte le spese sostenute”

### Sintesi:

“Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e

## **l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto e indiretto ?”**

Il referendum si propone di abrogare tutte le parti della legge che trasformano gli interventi sul diritto allo studio degli studenti in finanziamenti diretti o indiretti alle scuole private. In particolare: i punti 1), 2) e 3) si propongono di eliminare ogni ambiguità fra interventi per il diritto allo studio e interventi mirati a disciplinare il rapporto fra scuola pubblica e privata, che sono di competenza statale; il punto 4) si propone di eliminare la fornitura di attrezzature didattiche alle scuole non statali private; i punti 5), 6) e 7) eliminano i finanziamenti diretti alle scuole materne private e alle loro associazioni; i punti 8) e 9) eliminano i contributi agli alunni a rimborso delle spese sostenute, fra cui le rette delle private, e riconoscono agli assegni di studio la sola funzione di sostenere finanziariamente gli alunni a basso reddito.

### **Un breve elenco di firme significative di promotori:**

Maria Amigoni, Andrea Accolti, Giovanni Anziani, Guido Armellini, Vittorio Bardi, Jadranka Bentini, Renza Bertuzzi, Vittorio Boarini, Stefano Bonaga, Riccardo Breveglieri, Gabriele Caccia, Claudio Calabrò, Alessandro Castellari, Giorgio Celli, Vittorio Citti, Giancarla Codrignani, Bianca Colbi Finzi, Vanna Costanzini, Rossella D'Alfonso, Gian Paolo Della Quercia, Alessandro Del Piano, Tommaso Del Vecchio, Elisa Dorso, Anna Draghetti, Giovanni Dursi, Daniela Facchinato, Carlo Flamigni, Franco Focareta, Marcello Fois, Giovanni Fornasari, Rosalia Mustacchia Gattullo, Antonio Genovese, Giorgio Ghezzi, Laura Grassi, Anna Grattarola, Marcello Graziosi, Franco Grillini, Danilo Gruppi, Maria Vittoria Gualandi, Raffaella Lamberti, Carlo Lari, Silvia Lolli, Sergio Lo Giudice, Leonardo Masella, Denis Merloni, Alberto Milani, Mirtea Minarelli, Bruno Moretto, Benedetta Nanni, Luciano Naldesi, Maria Grazia Negrini, Marcello Pedrazzoli, Nazareno Pisauri, Brunella Puppoli, Gianni Paoletti, Massimo Pavarini, Maurizio Pulici, Raffaele Salinari, Pierangelo Santacroce, Gino Santi, Gregorio Scalise, Maddalena Taruffi, Giorgio Tassinari, Paolo Tomasi, Roberto Sconciaforni, Andrea Virgili, Maria Virgilio.

# FIRMA QUI

**PER LA  
SCUOLA  
PUBBLICA**



*Sottoscrivi il referendum  
per abrogare la legge regionale  
che finanzia le scuole private!*

Comitato per il referendum abrogativo della L. E.R. n. 10/99  
Via Riva Reno 79, Bologna, tel. 051/6567377, fax 051/6486742  
[www.comune.bologna.it/iperbole/coscost](http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost)

## **Promoviamo il referendum per l'abrogazione della legge "Rivola"**

La scuola pubblica ha una funzione primaria nella nostra società : la Repubblica la deve istituire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

Scuola pubblica e privata rispondono a diverse finalità: se la prima si fonda sulla libertà di insegnamento, per promuovere la crescita della personalità dei giovani in piena libertà e attraverso il confronto fra una pluralità di posizioni culturali, le scuole private che reclutino i docenti in base ad una tendenza ideologica o religiosa, rispondono in larga parte ad esigenze educative specifiche, legittime, ma non di tutti: così si esprime la nostra Costituzione, questo noi condividiamo.

Ringraziamo tutti i cittadini che si sono impegnati per impedire l'istituzione di un sistema scolastico regionale integrato, che avrebbe comportato l'abbandono dell'obbligo costituzionale di istituire scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Il testo approvato definitivamente dal Consiglio regionale conferma però l'ambizione di fare da "apripista" per la legge nazionale sulla parità: esso prevede un sistema di interventi regionali, in cui si riconosce alle scuole private una parità istituzionale, si forniscono attrezzature didattiche alle scuole private di ogni ordine e grado, si finanziano direttamente le scuole materne private e le loro associazioni, si erogano assegni di studio a rimborso di tutte le spese sostenute, fra cui le rette. Tale legge apre un irrimediabile vulnus alla legalità costituzionale.

Occorre ribadire che solo la scuola pubblica è scuola di tutti e per tutti: ogni risorsa finanziaria va impiegata prioritariamente per il suo sviluppo e la sua riforma, i contributi per il diritto allo studio, a cui possono accedere legittimamente anche gli alunni delle scuole private, debbono essere finalizzati alla prosecuzione degli studi degli alunni bisognosi e meritevoli.

Un sistema formativo che si fonda sul sostegno pubblico di scuole cattoliche o musulmane, emiliane o lombarde, per élites o per diseredati, annuncia un tempo in cui non è la libertà di ciascuno ad essere esaltata, ma nel quale il riconoscimento reciproco è sostituito dall'exasperazione della propria identità, il confronto dalla distanza dall'altro. Solo la scuola pubblica o "comune" può trasformare la "diversità" in ricchezza di tutti.

Per contrastare ogni tentativo di aggiramento o stravolgimento del dettato costituzionale, per evitare che la legge dell'Emilia Romagna diventi punto di riferimento per quella nazionale, per una politica del diritto allo studio, che garantisca davvero a tutti i cittadini, a partire dai più disagiati, il diritto all'accesso e al successo scolastico, per dare a tutti i cittadini la possibilità di decidere sul futuro della scuola pubblica, garanzia di libertà, uguaglianza, pluralismo, promuoviamo il referendum abrogativo delle parti della Legge che prevedono contributi diretti alle scuole private e assegni di studio a rimborso delle rette.

Chiediamo l'adesione di tutti i cittadini, del mondo della scuola, della cultura, degli esponenti delle forze sociali e politiche.

## I conti del finanziamento pubblico alle scuole private

Attualmente i finanziamenti diretti alle scuole private si concentrano nel settore della materna e dell'elementare.

Il Ministero della pubblica istruzione, ha erogato quest'anno alle circa 1200 classi di scuola materna privata 9.200.000 per classe in considerazione della funzione assistenziale che svolgono accogliendo almeno due bambini gratuitamente.

La Regione ha erogato un contributo totale di 4 miliardi e 500.000 con un contributo di circa 3.750.00 per classe.

I 215 Comuni che hanno presenza di scuole private hanno stipulato convenzioni che prevedono un contributo medio di circa 13 milioni per classe.

In contributo totale annuale è attualmente di circa 26 milioni per classe in media, per un totale di oltre 31 miliardi all'anno.

Se entra in vigore la nuova legge regionale sono a disposizione delle scuole private fra i 4 e gli 8 miliardi in più sotto la voce qualificazione del sistema integrato.

La legge finanziaria del 1999 ha stanziato 320 miliardi in più a favore delle scuole materne non statali. Se verrà approvata la legge di "parità" recentemente discussa al Senato arriveranno contributi per altri 280 miliardi.

Poiché le scuole materne non statali sono oltre 28.000 il contributo statale aggiuntivo sarà di oltre 21 milioni per classe, 26 miliardi all'anno in più in regione.

Lo stanziamento totale annuale raggiungerebbe i 61 miliardi, oltre 50 milioni per classe, una cifra ormai vicina a quella dei costi delle classi pubbliche.

Occorre poi considerare le condizioni fiscali di favore previste dalla legge nazionale.

La legge regionale prevede poi contributi per il diritto allo studio a rimborso di tutte le spese sostenute, comprese le rette delle scuole private.

Per coprire tali spese prevede uno stanziamento di altri 8 miliardi, gran parte dei quali andranno agli alunni "bisognosi" delle scuole private, che certamente potranno dimostrare di sostenere spese maggiori dei bisognosi della scuola pubblica.

Parte di questi 8 miliardi si configura come finanziamento indiretto alle scuole private, che alzeranno le rette per aumentare la cifra che la regione rimborserà ( fino al 50% in generale, fino al 90% per i casi di disagio).

A questi contributi si aggiungeranno quelli nazionali, se verrà approvata definitivamente la legge di "parità". Si parla di 500.000 a testa in media.

Bologna 27/7/99

## **Un referendum per far decidere il futuro della scuola ai cittadini**

Occorrono 40.000 firme per presentare la proposta referendaria.

I moduli con le firme hanno validità 6 mesi, pertanto le firme debbono essere raccolte in questo arco di tempo.

La campagna referendaria inizierà il 1 Settembre 1999.

E' prevedibile che si possa andare al voto nel Novembre del 2000.

Il Comitato promotore è articolato in 11 Comitati locali (Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena, Imola, Rimini).

Saranno presenti i moduli per la firma presso le segreterie di tutti i Comuni della regione.

Saranno presenti tavoli per la raccolta in tutti i centri principali a partire dai Comuni capoluogo.

Particolare impegno sarà profuso nella raccolta di firme presso le sedi scolastiche.

Sono più di 400.000 gli studenti che frequentano i vari ordini di scuola in regione (425710 nel 1995/96). Sono quindi più di 800.000 i genitori che verranno coinvolti nella raccolta di firme.

Sono più di 50.000 i docenti e circa 15.000 i non docenti dei vari ordini di scuola.

La campagna referendaria si propone di sviluppare un dibattito in tutta la regione sul futuro della scuola pubblica, che è frequentata da più del 90% degli alunni.

Le scuole pubbliche hanno bisogno di forti investimenti per la messa in sicurezza, per l'edilizia, per l'adeguamento delle attrezzature.

Tutti i cittadini debbono avere a disposizione strutture pubbliche.

Il problema è particolarmente grave nelle scuole dell'infanzia, visto che in tutta la regione esistono liste d'attesa per l'accesso alle strutture pubbliche e oltre 50 Comuni in regione sono sprovvisti di scuole materne pubbliche.

E' pertanto grave che già oggi tanti fondi pubblici, statali, regionali e comunali vadano a sostenere le scuole private (le sole materne private ricevono in regione più di 35 miliardi all'anno, con contributi di circa 1 milione ad alunno); è gravissimo che si incrementino tali fondi con leggi come quella dell'Emilia Romagna.

Bologna 27/7/99

## Una firma per la scuola pubblica, una firma contro il finanziamento diretto e indiretto delle scuole private

Il 29 Aprile 1999 il Consiglio regionale ha approvato una nuova legge sul diritto allo studio. Questa legge è inaccettabile perché privilegia le scuole private e viola la Costituzione.

### Sapete che questa legge....

|  |  |
|--|--|
| <b>Falso</b>   | <b>Vero</b>  |
| prevede solo interventi per il diritto allo studio       | prevede finanziamenti diretti e indiretti alle scuole private e alle loro associazioni   |
| <b>Falso</b>   | <b>Vero</b>  |
| favorisce le scuole pubbliche                            | equipara gli interventi a favore di pubbliche e private, prevedendo la fornitura di attrezzature didattiche e computer alle scuole private sulla base di semplici richieste. Non prevede alcun sostegno alle scuole materne comunali, mentre finanzia direttamente quelle private. |
| <b>Falso</b>   | <b>Vero</b>  |
| aiuta le scuole private che hanno difficoltà finanziarie | i finanziamenti pubblici alle scuole private, già oggi consistenti raggiungeranno i 60 miliardi all'anno in Emilia Romagna, nelle scuole materne un milione all'anno per bambino iscritto  |
| <b>Falso</b>   | <b>Vero</b>  |
| garantisce la libertà di scelta                          | riduce l'intervento a favore delle scuole pubbliche e favorisce le scuole private. Chi non troverà posto nel pubblico sarà costretto a iscriverne i figli alle private   |
| <b>Falso</b>   | <b>Vero</b>  |
| introduce regole severe per le scuole private            | le regole esistono già a livello statale. La Regione non ha alcun strumento per verificare il rispetto delle regole  |
| <b>Falso</b>   | <b>Vero</b>  |
| aiuta i più bisognosi                                    | fornisce assegni di studio agli alunni "bisognosi" delle scuole private in proporzione   |

|  |  |
|--|--|
|  | alle spese sostenute. Chi più spende riceverà di più.  |
| <b>Falso</b>   | <b>Vero</b>  |
| la maggioranza dei soldi andrà agli alunni bisognosi delle scuole pubbliche, che sono di più | chi paga le rette consistenti delle scuole private avrà il massimo del finanziamento (2 milioni). I realmente bisognosi della scuola pubblica non riceveranno quasi nulla.   |
| <b>Falso</b>   | <b>Vero</b>  |
| il referendum vuole impedire ogni aiuto a chi frequenta la scuola privata                    | il referendum lascia in vigore le parti della legge che prevedono fornitura di libri di testo, servizi di mensa o trasporto e anche assegni di studio a tutti gli alunni, anche delle scuole private, in proporzione solo al reddito e non alle spese. |

**Firma e fai firmare per riaffermare la centralità della scuola pubblica, per nuovi investimenti prioritariamente a favore della scuola di tutti**

## La raccolta di firme per l'abrogazione della L. E.R. n, 10/99

Si è aperta ufficialmente la campagna di raccolta di firme per l'abrogazione parziale della L. E.R. n. 10/99, detta legge "Rivola".

Il referendum si propone di abrogare le parti della legge che fanno riferimento al sistema integrato fra scuola pubblica e privata, che forniscono attrezzature a tutte le scuole private, che finanziano direttamente le scuole materne private, che forniscono assegni di studio a rimborso delle spese delle rette delle scuole private.

Già oggi le sole scuole materne private ricevono nella nostra regione oltre 30 miliardi all'anno. Noi chiediamo che questi fondi pubblici siano investiti prioritariamente a favore dell'istituzione delle scuole dell'infanzia pubbliche, per la messa in sicurezza, la manutenzione e la dotazione di attrezzature di tutte le scuole pubbliche.

Si sono costituiti in tutte le provincie i Comitati unitari provinciali, che hanno raccolto l'adesione di un gran numero di cittadini e appartenenti ad un ampio schieramento di forze politiche, sindacali, e associazioni in particolare del mondo della scuola (Comitati Scuola e Costituzione di Bologna, Ravenna, Piacenza, Forlì, Ferrara, Rimini, Parma, Uil, Alternativa CGIL, Gilda, Rifondazione comunista, Repubblicani, SDI, PdCI, Federazione del liberali e tanti gruppi locali.

Nell'ultimo week end abbiamo potuto verificare una grande disponibilità dei cittadini della regione, raccogliendo in soli 4 banchetti più di 2.000 firme autenticate.

Si può sottoscrivere il referendum in tutti i Comuni, quartieri e circoscrizioni dell'Emilia Romagna negli orari di funzionamento degli uffici (tutti giorni al mattino e il Giovedì pomeriggio). A Bologna è possibile sottoscrivere anche all'Urp di Piazza Maggiore, di fianco alla Farmacia, tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30, la domenica mattina fino alle 13,30.

A Bologna si potrà sottoscrivere il 17, 18, 19 Settembre dalle ore 19 alle 24 presso la Sala dibattiti blu della Festa provinciale dell'Unità, il 25 Settembre dalle ore 15 in Piazzola, il 26 Settembre dalle ore 15 in Via Indipendenza.

Invitiamo tutti i cittadini a partecipare a questa battaglia per la centralità della scuola pubblica, per un politica del diritto allo studio che favorisca realmente i più bisognosi, contro il finanziamento pubblico alle scuole private.

E' necessario raccogliere entro 5 mesi 50.000 firme valide.

Per ogni informazione ci si può rivolgere a:

Comitato regionale per il referendum abrogativo della Legge regionale n. 10/99  
Via Riva Reno 79, 40122, Bologna  
Tel 051/6567377, fax 051/6486742

Bologna 15/9/99

Aiutaci a far svolgere nella nostra Regione un referendum **per** quattro buone ragioni:

- **per** l'applicazione del dettato costituzionale nel quale: "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato" – art. 33;
- **per** il rilancio e la reale presenza in Regione della scuola pubblica: luogo di formazione comune dei giovani;
- **per** agevolare gli studenti bisognosi e meritevoli e non strutture private e le loro associazioni;
- **per** la ripresa degli investimenti nella scuola pubblica.

**Firma e fai firmare questo referendum costruiremo una scuola pubblica degna di questo nome;**

**Firma e fai firmare questo referendum perché i diritti della Costituzione Repubblicana non siano calpestati;**

**Firma e fai firmare questo referendum per garantire ai giovani una scuola laica e pluralista.**

Comitato Promotore del Referendum per l'abrogazione parziale della L.R. n° 10/99,  
Via Riva Reno 79, Bologna, tel 051/6567377

e-mail: [coscost@iperbole.bologna.it](mailto:coscost@iperbole.bologna.it)

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost>

---

## **Una firma contro il finanziamento pubblico delle scuole private**

**Puoi firmare per il referendum abrogativo  
della  
Legge regionale "Rivola"**

**Giovedì 30 Settembre 1999,  
dalle ore 16 alle 19,  
nello spazio antistante  
le Scuole el. Albergati**

Aiutaci a far svolgere nella nostra Regione il referendum per quattro buone ragioni:

- **per** l'applicazione del dettato costituzionale nel quale: "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato" – art. 33;
- **per** il rilancio e la reale presenza in Regione della scuola pubblica: luogo di formazione comune dei giovani;
- **per** agevolare gli studenti bisognosi e meritevoli e non strutture private e le loro associazioni;
- **per** la ripresa degli investimenti nella scuola pubblica.

**Occorre essere forniti di un documento di identificazione**

Comitato Promotore del Referendum per l'abrogazione parziale della L.R. n° 10/99,  
Via Riva Reno 79, Bologna, tel 051/6567377

e-mail: [coscost@iperbole.bologna.it](mailto:coscost@iperbole.bologna.it)

<http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost>

## **A tutti i docenti, non docenti, studenti delle scuole pubbliche**

**Si è aperta ufficialmente la campagna di raccolta delle 40.000 firme di cittadini della regione per l'abrogazione parziale della L. E.R. n. 10/99, detta legge "Rivola"**

Il referendum si propone di abrogare le parti della legge che fanno riferimento al sistema integrato fra scuola pubblica e privata, che forniscono attrezzature a tutte le scuole private, che finanziano direttamente le scuole materne private, che forniscono assegni di studio a rimborso delle spese delle rette delle scuole private.

Già oggi le sole scuole materne private ricevono nella nostra regione oltre 30 miliardi all'anno. Noi chiediamo che questi fondi pubblici siano investiti prioritariamente a favore dell'istituzione delle scuole dell'infanzia pubbliche, per la messa in sicurezza, la manutenzione e la dotazione di attrezzature avanzate di tutte le scuole pubbliche.

**Si può sottoscrivere il referendum in tutti i Comuni, quartieri e circoscrizioni dell'Emilia Romagna negli orari di funzionamento degli uffici.**

**A Bologna è possibile sottoscrivere nei quartieri tutti i giorni 8,15-12,30, Giovedì pomeriggio 14,15-17,30, all'Urp di Piazza Maggiore 6, di fianco alla Farmacia, tutti i giorni dalle 8,30 alle 18,30 la domenica mattina fino alle 13,30**

*Un sistema formativo che si fondasse sul sostegno pubblico di scuole cattoliche o musulmane, emiliane o lombarde, per élites o per diseredati, annuncierebbe un tempo in cui non è la libertà di ciascuno ad essere esaltata, ma nel quale il riconoscimento reciproco è sostituito dall'exasperazione della propria identità, il confronto dalla distanza dall'altro. Solo la scuola pubblica o "comune" può trasformare la "diversità" in ricchezza di tutti.*

**Facciamo sentire la voce della scuola in difesa dei principi della nostra Costituzione !!!**

**Comitato regionale per il referendum abrogativo della Legge regionale n. 10/99**

**Via Riva Reno 79, 40122, Bologna**

**Tel 051/6567377, fax 051/6486742**

## **Promuoviamo un Referendum sulla Scuola come occasione di un confronto civile nella società dell'Emilia-Romagna - per abrogare la legge regionale "Rivola" -**

**La scuola pubblica** ha una funzione primaria nella nostra società come strumento di promozione e di consapevolezza del vivere civile. La Repubblica la deve istituire per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitano la libertà e l'uguaglianza dei cittadini.

**Scuola pubblica e privata possono coesistere** ma rispondono a diverse finalità: se la prima si fonda sulla libertà di insegnamento, per promuovere la crescita della personalità dei giovani in piena libertà e attraverso il confronto fra una pluralità di posizioni culturali; le scuole private che reclutino i docenti in base ad una tendenza ideologica o religiosa, rispondono in larga parte ad esigenze educative specifiche, legittime, ma non di tutti: **così si esprime la nostra Costituzione, questo noi lo condividiamo.**

**Per** contrastare ogni tentativo di aggiramento o stravolgimento del dettato costituzionale;

**per** una politica del diritto allo studio, che garantisca davvero a tutti i cittadini, a partire dai più disagiati, il diritto all'accesso e al successo scolastico;

**per** dare a tutti i cittadini la possibilità di decidere sul futuro della scuola pubblica, garanzia di libertà, uguaglianza, pluralismo;

# ***promuoviamo***

il referendum abrogativo delle parti della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna che prevede contributi diretti alle scuole private ed assegni di studio a rimborso delle rette.

# **sottoscrivi!!!!**

# LO SAPEVI CHE:

**oggi in Emilia-Romagna sono circa 35 i miliardi  
che ogni anno arrivano come finanziamenti pubblici nelle sole scuole  
materne private della nostra Regione?**

- Nelle scuole materne private i contributi raggiungono cifre annuali di 1 milione ad alunno?
- La scuola pubblica subisce contemporaneamente tagli e ridimensionamenti, che determinano ritardi nella messa in sicurezza dei propri locali e nella dotazione di moderne attrezzature?
- La nuova legge sul diritto allo studio della nostra Regione si appresta ad aumentare i finanziamenti diretti alle scuole private e ad introdurre il rimborso delle spese delle rette sempre per le scuole private?

**Per consolidare il diritto ad una scuola pubblica  
efficace ed efficiente, luogo di formazione comune dei  
giovani, firma e fai firmare il referendum!**

**abbiamo bisogno del Vostro sostegno  
non fatecelo mancare per difendere  
i diritti di tutti i cittadini**

Comitato Promotore del Referendum per l'abrogazione parziale della L.R. n° 10/99  
Via Riva Reno 79, tel 051/6567377, fax 051/6486742

---

# Vademecum

## per la raccolta delle firme per il Referendum Regionale di abrogazione parziale della legge sul diritto allo studio

a cura del Comitato Promotore Regionale

### Premessa

L'obiettivo è raccogliere 40.000 firme valide necessarie per poter indire il referendum regionale di abrogazione parziale della legge regionale sul Diritto allo studio (la n. 10 del 25 maggio 1999), che finanzia con denaro pubblico le scuole private. Per cogliere questo obiettivo vi sono regole precise cui attenersi scrupolosamente, previo annullamento da parte della Direzione Generale del Consiglio Regionale delle firme raccolte. Da qui la necessità del presente vademecum, consigliando gli interessati all'estrema attenzione. La campagna referendaria, che inizia ufficialmente il 1 settembre, come annunciato dal Comitato Promotore Regionale Unitario, avrà una durata di sei mesi.

### Il Modulo

***E' possibile raccogliere le firme soltanto sui moduli originali*** vidimati direttamente dalla Direzione Regionale del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna, con timbro, firma del Direttore Generale e numero progressivo (lo spazio per la vidimazione si trova in alto a destra nella prima facciata). ***Da qui il divieto assoluto di fotocopiare moduli*** e la necessità di rivolgersi, in caso di esaurimento, al Comitato Promotore Regionale.

Il modulo contiene, nella prima facciata, ***la sintesi e il testo integrale del quesito referendario***. La rimanente parte della prima facciata, la seconda, la terza e parte della quarta contengono gli spazi per la raccolta delle firme. L'ultima colonna sulla destra, come specificato anche nel modulo, è riservata agli Uffici competenti del Comune per la certificazione dei sottoscrittori nelle liste elettorali. La parte finale della quarta facciata del modulo contiene gli spazi per l'autenticazione e la certificazione delle firme (su questo, vedi i punti successivi).

### Chi può autenticare le firme

L'autenticazione delle firme è un momento delicato e fondamentale per la buona riuscita della campagna referendaria e, di conseguenza, previo annullamento delle firme raccolte, occorre attenersi scrupolosamente a quanto disposto dalla legge regionale in materia. Essendo il referendum su base regionale ed avendo le regioni la possibilità di regolamentare autonomamente la materia referendaria, **la legge di riferimento è la L.R. n. 35 del 25 ottobre 1997 e non la nuova legge nazionale in materia elettorale** (legge n. 120 del 30 aprile 1999). L'articolo 6 della L.R. 35/97 individua, quali possibili e legittimi autenticatori, i seguenti soggetti, ciascuno con un proprio ambito territoriale di competenza ben definito:

| Tipo di autenticatore              | Ambito territoriale di competenza |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Notaio                             | tutto il territorio regionale     |
| Cancelliere di Corte d'Appello     | regionale                         |
| Cancelliere di Tribunale e Pretura | provinciale                       |
| Cancelliere di Procura             | provinciale                       |

|  |  |
|--|--|
| Segretario Comunale  | Regionale purché le firme vengano raccolte nel comune di riferimento |
| Sindaco o suo delegato (di solito, consigliere o funzionario comunale) | Regionale purché le firme vengano raccolte nel comune di riferimento |

In questo contesto, ***oltre alle diverse figure di autenticatore, è opportuno ricordare sempre gli ambiti territoriali di competenza***, vale a dire la parte di territorio dove ciascun autenticatore può esercitare le proprie funzioni.

Se, ad esempio, il Cancelliere di Tribunale dovesse autenticare firme di cittadini residenti al di fuori della propria giurisdizione, tali firme perderebbero la loro validità. Allo stesso modo, se un Consigliere comunale di Bologna dovesse autenticare nel territorio di San Lazzaro o Casalecchio, tale autentica non avrebbe alcun valore e le firme raccolte verrebbero invalidate.

**Per delegato del Sindaco si intende solitamente un consigliere comunale o un funzionario del Comune.**

In ogni caso, per poter autenticare le firme occorre essere ***assolutamente provvisti di delega specifica*** rilasciata e firmata direttamente dal Sindaco delegante (vedi, per un modello di riferimento, l'allegato n. 1). In questo caso, ***non si applica la legge nazionale 120 del 30 aprile 1999, che prevede una semplice richiesta di disponibilità da parte del consigliere o del funzionario al sindaco, ma la L.R. 35/97, che richiede una DELEGA SPECIFICA firmata direttamente dal Sindaco con una data che preceda l'autentica delle firme.***

**Per chi necessita della delega, occorre portare la copia originale ad ogni banchetto e lasciare copia della stessa al Comitato Promotore Provinciale che dovrà allegare alle firme raccolte.**

**In questo contesto, ribadiamo che per i consiglieri comunali o funzionari comunali è prioritario richiedere la delega specifica al sindaco, utilizzando il modello dell'allegato n. 1.**

***Per i cancellieri di tutti gli uffici giudiziari occorre presentare alla Corte d'Appello di Bologna una richiesta di permesso, avanzata da uno dei promotori del referendum regionale (uno dei primi 300 firmatari sul territorio), che li autorizzi a recarsi fuori dalle sedi giudiziarie senza perdere la giornata lavorativa*** (vedi allegato n. 2 parte superiore). Tale procedura è valida anche per i ***cancellieri delle Procure*** (vedi allegato 2 parte inferiore) Ad ogni buon conto, è bene chiedere ulteriori spiegazioni ai cancellieri stessi nel momento in cui si contattano per la loro disponibilità. Nella richiesta può essere elencato un programma multiplo di iniziative territoriali.

***Importante: occorre contrattare gli orari con estrema diplomazia, dal momento che né i segretari comunali né i cancellieri e nemmeno i notai sono tenuti ad essere sempre disponibili. E' bene tentare di assicurarsi la loro disponibilità in occasione di particolari avvenimenti di massa, quali mercati, o per i giorni festivi.***

***Non è possibile raccogliere la firma di cittadini residenti al di fuori del territorio regionale.***

#### Autenticazione delle firme

Lo spazio per l'autenticazione delle firme è unico, e si trova nella quarta facciata del modulo. ***Di conseguenza, con una sola operazione si possono autenticare tutte le firme contenute nel modulo, indicandone il numero esatto nell'apposito***

**spazio. Non devono essere conteggiate firme della cui validità si è incerti o firme di cittadini elettori residenti al di fuori dell'ambito territoriale di competenza dell'autenticatore.** Nel caso del consigliere comunale provvisto di delega, egli potrà autenticare solo le firme di cittadini residenti nel comune e non quelle di cittadini residenti in altri comuni più o meno limitrofi. **Per questo ogni modulo dovrà corrispondere ad un comune.** Nei casi di comune capoluogo o grande città o di avvenimenti di massa è bene prendere accordi con un autenticatore competente almeno per l'intero territorio provinciale e tenere un numero di moduli sufficienti a coprire la maggioranza dei Comuni della provincia. **Anche in questo caso, occorre comunque dividere i moduli e le firme per Comune** (ad esempio: è bene non far firmare un cittadino residente a Porretta Terme nel modulo del comune di Bologna, ma utilizzare un modulo nuovo, anche per una sola firma). Questo permette un maggiore controllo ed una maggiore certezza sul numero di firme realmente valide. Ovviamente, una volta terminata la raccolta, i moduli degli altri comuni saranno consegnati a rappresentanti del Comitato Provinciale di riferimento, che provvederanno a raccogliarli e smistarli nei comuni interessati per la certificazione.

Occorre, come detto, prestare la massima attenzione al numero di firme valide indicato dall'autenticatore e al numero di firme presenti. Da questo punto di vista, è consigliabile non rimandare questo controllo alla fine della campagna, ma farlo seguire di volta in volta ad ogni iniziativa realizzata, in modo tale da agevolare anche il lavoro di monitoraggio sul territorio da parte del Comitato Promotore. **In caso di mancata corrispondenza tra numero di firme autenticate e numero di firme validamente espresse, si rischia di veder annullato l'intero modulo.**

L'autenticatore deve riportare il timbro dell'ufficio, il timbro personale dell'ufficiale autenticatore, il numero di firme considerate valide e la firma in calce.

### **Metodologia per la raccolta delle firme**

La raccolta delle firme avviene quindi tendenzialmente su moduli divisi per comune. E' opportuno scrivere tutti i dati richiesti in stampatello utilizzando penne di colore nero o blu. Prima di iniziare a scrivere, **chiedere al firmatario un documento d'identità**, sulla validità del quale lasciate sia l'autenticatore a decidere (solitamente, i documenti più indicati sono la patente di guida o la carta d'identità, anche se scaduta, dai quali si può evincere il luogo di residenza del firmatario). Occorre tenere sempre presente che la residenza del firmatario indicata nel documento potrebbe aver subito modifiche e, di conseguenza, è sempre meglio accertarsi se i dati riportati sono corretti, magari chiedendo dove il firmatario riceva il certificato elettorale. Per le donne sposate, occorre scrivere sul modulo il cognome da nubile.

### **Certificazione elettorale delle firme**

Gli spazi dedicati alla certificazione elettorale delle firme raccolte sono costituiti dall'ultima colonna a destra del modulo per i singoli firmatari e dallo spazio in basso nella quarta facciata del modulo per la certificazione collettiva. Entrambi questi spazi devono essere riempiti dai competenti uffici comunali, solitamente gli uffici anagrafici o elettorali. Saranno tali uffici ad indicare a fianco di ogni firma il numero di iscrizione alle liste elettorali del firmatario e a sancire in fondo al modulo il numero di firme certificate. Anche in questo caso, come per l'autenticazione, occorre consegnare i moduli agli uffici comunali competenti volta per volta, controllando poi molto bene che tutto sia a posto una volta restituiti, senza attendere la fine della campagna referendaria. Anche per questo è bene tenere i moduli divisi per comune. Le firme prive di regolare certificazione

saranno annullate.

### **Raccolta di firme presso il Comune di residenza**

Il Comitato Unitario Regionale provvederà ad inviare almeno un modulo in tutti i comuni con meno di 10.000 residenti della nostra regione, senza alcuna esclusione o eccezione. Questo metodo organizzativo può risultare particolarmente funzionale nei comuni più piccoli, dove potrebbe essere difficile reperire autenticatori e dove il comune è comunque un punto di riferimento per l'intera comunità. In questo caso, sarebbe opportuno scegliere momenti di grande concentrazione di massa, come potrebbe essere un mercato, per svolgere del volantinaggio, rimanendo il più possibile vicini alla sede del municipio, in modo tale da indicare ai cittadini il luogo dove è possibile firmare. Il volantino che si distribuisce dovrebbe comunque contenere gli orari di apertura della sede comunale ed il luogo esatto dove recarsi per la firma.

Per i comuni con più di 10.000 residenti saranno i Comitati Provinciali a portare i moduli necessari nei comuni interessati della provincia. Saranno gli stessi Comitati Provinciali a dover seguire nel periodo della raccolta delle firme le necessità di moduli che si verranno a determinare nei singoli comuni.

### **ALLEGATO N. 1**

#### **Fac-simile per la richiesta di delega specifica al sindaco ex legge regionale n. 35 del 25 ottobre 1997**

Il sottoscritto ..... , nato il ..... a ..... e residente in ....., nella sua qualità di Sindaco del Comune di .....

Premesso

- che rappresentanti di diversi partiti, associazioni, movimenti e organizzazioni sindacali e singole personalità hanno depositato in data 12 luglio 1999 presso la Direzione Generale del Consiglio Regionale istanza referendaria per l'abrogazione parziale della Legge Regionale 25 maggio 1999 n. 10, recante: "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato", verbale n. 8555;
- che detta istanza è stata trasmessa, a norma dell'articolo 16, comma 1 della L.R. 35/97, alla Commissione Consultiva competente, incaricata di esprimere un parere vincolante sull'ammissibilità del referendum;
- che detta Commissione, nella seduta del 21 luglio 1999, ha espresso parere favorevole sull'ammissibilità del quesito referendario in oggetto, giudizio confermato, ex articolo 16, comma 2 della L.R. 35/97, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, riunitosi in data 29 luglio 1999 (proposta 166, protocollo 9558, delibera 162);
- che detta L.R. 35/97 prevede che le firme necessarie, sia le prime 300 (art. 12), sia le successive 40.000 (art. 13), possano essere autenticate, tra gli altri, dal Sindaco o da un suo delegato (artt. 6 e 13);

DELEGA

il consigliere comunale / il funzionario comunale / il cittadino ....., nato a ..... e residente in ....., alle operazioni di autenticazione delle firme per il referendum citato in premessa.

Luogo e data

Firma del Sindaco

***NOTA BENE: se la copia originale viene trattenuta dal sindaco, occorre farsi rilasciare una copia autenticata conforme all'originale ed inviare questa alla federazione di riferimento e, da lì, al Comitato Regionale. Una semplice fotocopia non è sufficiente!***

ALLEGATO N. 2

**Fac-simile della richiesta che permette ai cancellieri degli uffici giudiziari la partecipazione alle iniziative**

Al Presidente  
della Corte d'Appello  
40100 Bologna

Il sottoscritto ....., nato a ..... e residente in ....., quale promotore dell'istanza referendaria per l'abrogazione parziale della Legge Regionale 25 maggio 1999 n. 10, recante: "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato", ammessa dalla Commissione Regionale competente in data 21 luglio 1999, decisione confermata, ex articolo 16, comma 2 della L.R. 35/97, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in data 29 luglio, è con la presente a richiedere l'autorizzazione ai cancellieri presso il Tribunale di ..... per l'autentica delle firme necessarie per l'indizione del referendum sopra citato in luogo esterno e sulla base del seguente programma di iniziative:

Comune ..... Località ..... Giorno ..... Orario .....

Comune ..... Località ..... Giorno ..... Orario .....

Comune ..... Località ..... Giorno ..... Orario .....

Idem idem idem idem

Certo di un Vostro sollecito riscontro, invio cordiali saluti.

Data e luogo Firma

**Fac-simile della richiesta che permette ai cancellieri della Procura la partecipazione alle iniziative**

Al Procuratore Generale  
Presso la Corte d'Appello  
40100 Bologna

Il sottoscritto ....., nato a ..... e residente in ....., quale promotore dell'istanza referendaria per l'abrogazione parziale della Legge Regionale 25 maggio 1999 n. 10, recante: "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato", ammessa dalla Commissione Regionale competente in data 21 luglio 1999, decisione confermata, ex articolo 16, comma 2 della L.R. 35/97, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale in data 29 luglio, è con la presente a richiedere l'autorizzazione ai cancellieri presso il Tribunale di ..... per l'autentica delle firme necessarie per l'indizione del referendum sopra citato in luogo esterno e sulla base del seguente programma di iniziative:

Comune ..... Località ..... Giorno ..... Orario .....

Comune ..... Località ..... Giorno ..... Orario .....

Comune ..... Località ..... Giorno ..... Orario .....

Idem idem idem idem

Certo di un Vostro sollecito riscontro, invio cordiali saluti.

Data e luogo Firma

---

## Scheda sulla delibera applicativa della Legge n. 10/99

(delibera consigliare n.1252/99, reperibile sul sito della Regione, link con il nostro sito)

### Considerazioni generali

La delibera applica la legge in piena coerenza. Viene riconfermata la filosofia complessiva della stessa, vengono ribaditi i finanziamenti diretti alle scuole materne e alla loro Associazione, la fornitura paritaria di attrezzature alle scuole private e pubbliche, gli assegni di studio a rimborso delle spese sostenute, fra cui le rette. Le modalità di applicazione vengono considerate sperimentali per un anno. In specifico:

### Filosofia generale

La delibera riconferma la logica di completa integrazione fra scuola pubblica e privata.

La legge continua ad avere l'ambizione di intervenire complessivamente sul sistema scolastico, invadendo le competenze statali.

Le finalità della scuola vengono intese non come formazione del cittadino, ma come formazione per il lavoro. Conseguentemente gli interventi per il diritto allo studio vengono "curvati" come interventi per favorire "l'innovazione e la trasformazione della scuola".

I progetti che verranno finanziati avranno come finalità la fornitura di tecnologie multimediali, l'incentivazione della produzione di strumenti didattici multimediali, la "**diffusione della cultura di impresa**" nella scuola, la messa in rete di "**scambi reciproci fra scuole e imprese, pubbliche e private**". E' evidente che l'attenzione maggiore viene rivolta alla scuola superiore, in particolare tecnica e professionale e alla formazione professionale e cambia completamente l'ottica e il significato delle politiche per il diritto allo studio.

Gli interventi sull'integrazione, sul disagio e di prevenzione dell'abbandono assumono carattere individuale, non sono più centrali, non poggiano più sulle scuole come soggetti progettuali e di intervento prioritario.

### Finanziamento delle scuole materne private

La delibera applicativa è stata fatta a Luglio (avevano fretta di dare i soldi) e riconferma l'erogazione diretta di contributi regionali alle scuole convenzionate e il finanziamento alla FISM per l'assunzione di pedagogisti. Tutte le scuole convenzionate, se rispettano i criteri della legge, ricevono i contributi. Il contributo è stato aumentato di 500 milioni e raggiunge i 5 miliardi e 200 milioni, da considerarsi aggiuntivi ai contributi statali e comunali ( in tutto più di 30 miliardi all'anno)

### Finanziamenti dei progetti

La legge è rimasta volutamente ambigua sui progetti da finanziare e parla di generici "progetti educativi" con lo scopo di far rientrare le scuole private nei contributi.

La delibera stanziava 7 miliardi e contiene fra le priorità gli interventi a favore dell'integrazione di persone con handicap e in condizione di disagio psicosociale, fornendo contributi per personale aggiuntivo, strumenti didattici e trasporti, attività per la promozione del successo formativo (fra le quali vengono inserite le visite didattiche e gli scambi internazionali), diffusione delle tecnologie informatiche, promozione delle tematiche inerenti il lavoro, l'ambiente, la sicurezza stradale...

Questa parte contiene sicuramente anche elementi positivi. Non a caso il referendum si propone di

abrogare solo la possibilità di fornire attrezzature paritariamente alle scuole private.

In ogni caso il problema è quello dei finanziamenti dei progetti: la cifra è ulteriormente ridotta rispetto agli anni passati ed è da spartire fra scuole pubbliche e private. I contributi al pubblico si ridurranno sensibilmente. Per di più sono previsti progetti provinciali, che assorbiranno la maggioranza dei contributi. Sono previsti altri 7 miliardi per mense, trasporti, trasporti per handicap, libri di testo, senza particolari specificazioni.

### **Assegni di studio**

Le novità sono due: gli assegni sono riservati agli alunni delle scuole superiori e viene introdotto per quest'anno il tetto di 2 milioni. Gli assegni sono finanziati con 12 miliardi. Lo stanziamento è destinato alla totalità degli aventi diritto. La gestione delle domande è delegata alle Provincie che hanno in questi giorni emesso i bandi. Le domande dovrebbero essere presentate entro il 30 Ottobre; in realtà molte Provincie hanno allungato i termini (Bologna 12 Novembre).

Le scuole sono pertanto tagliate fuori dalla gestione dei fondi individuali.

Le voci di spesa rimborsabili sono: iscrizione, frequenza, comprese le attività extrascolastiche obbligatorie, acquisto libri di testo, trasporto, sussidi didattici individuali, compresi quelli informatici, attività riconosciute dalla scuola come crediti formativi.

Gli alunni che hanno diritto all'assegno devono avere un reddito familiare netto, compreso il 20% dell'indicatore di consistenza patrimoniale (il meccanismo è simile a quello delle borse di studio universitario) entro i 51 milioni per un nucleo di 3 persone e aver ottenuto la media del sette l'anno precedente o essere stati considerati a rischio dal Consiglio di classe (unico ruolo delle scuole).

L'entità del rimborso è del 90% sotto i 30 milioni, del 50% sotto i 45, del 35% sotto i 51.

Il fatto che gli assegni siano riservati alle superiori è dovuto da una parte al fatto che la Regione si è resa conto che l'esborso poteva essere enorme e dall'altra dalla presenza di una cultura degli interventi sul disagio a valle e non a monte. Tutta la moderna sociologia e pedagogia sa che gli abbandoni si verificano nel corso degli studi superiori, ma sono stati causati da una emarginazione scolastica e sociale, che inizia fin dalla scuola dell'infanzia. Mentre in Francia si aumenta la scolarità verso il basso, facendo iniziare la scuola dell'infanzia a due anni, qui si attua un intervento demagogico basato sul "fai da te", ovvero chi più spende più prende".

### **Discriminazione sugli assegni**

- a. gli alunni della scuola pubblica non spendono normalmente più di un milione all'anno in totale. Pertanto riceveranno cifre che andranno dalle 350.000 a massimo 1 milione, sempre che siano praticabili per famiglie a basso reddito tali costi. In ogni caso la scuola pubblica dovrebbe essere gratuita. Tale principio viene messo in discussione dalla logica del rimborso a posteriori.
- b. la legge di fatto si muove in una logica di scuola a pagamento, pubblica o privata che sia. Invece di fornire fondi alle scuole, che poi li gestiranno nel modo più opportuno per intervenire sul disagio, si danno contributi diretti del tipo del buono scuola, ma diversi a parità di reddito (almeno quello sarebbe uguale per tutti)
- c. gli alunni delle scuole private "bisognosi" delle varie fasce di reddito riceveranno tutti 2 milioni, poiché spendono molto di più di 6 milioni all'anno. Inoltre li spendono già: per loro la legge comporta un introito sicuro di 2 milioni all'anno.
- d. le famiglie di pari reddito riceveranno cifre diverse fino 6 volte (35% di 1 milione = 350.000; 35% di 6 milioni = 2 milioni)

### **Diversificazione delle voci di spesa**

La Giunta regionale ha affermato di aver allargato le voci di spesa rimborsabili al fine di ridurre le

disparità fra studenti del pubblico e del privato. In tal modo si ammette tale disparità.

Nel merito occorre rilevare che:

- a. non si capisce cosa abbia a che fare con il diritto allo studio l'acquisto personale di computer, che possono essere utilizzati per fini non scolastici;
- b. le attività riconosciute dalla scuola come crediti formativi non si sa bene quali siano; ogni scuola quest'anno si è comportata a modo suo, non essendo in grado di valutare la qualità delle singole attività (corsi sportivi, di giapponese, di danza.....)
- c. le attività extrascolastiche obbligatorie esistono solo nella scuola privata, che fa pagare separatamente le varie attività aggiuntive, le spese di riscaldamento, ecc; questa voce è stata introdotta a ulteriore vantaggio delle scuole private

#### **Autocertificazione delle spese sostenute**

Risulta di dubbia legittimità e di impossibile controllo la dichiarazione delle spese sostenute senza presentare la documentazione necessaria od averla a disposizione

**A tutti i Comitati per il referendum abrogativo della L. E.R. n. 10/99**

**Indicazioni per la fase terminale della campagna referendaria**

1. **Nuova legge regionale sui referendum.** E' stata pubblicata sul n. 141 del 24/11/99 del bollettino ufficiale del Consiglio regionale la Legge n. 34 del 22/11/99 che disciplina in modo nuovo la procedura referendaria. L'art. 49 prevede incredibilmente che per quanto riguarda le fasi referendarie in corso vale la nuova legge. Ciò comporta una serie di problemi:
  - a. la nuova legge prevede che i moduli su cui sottoscrivere possano essere vidimati solo nei primi 3 mesi dalla prima vidimazione. Non ci sarebbe quindi possibile vidimarne altri, oltre a quelli già disponibili. Abbiamo proceduto a inoltrare istanza formale di vidimazione di altri moduli, onde poter procedere per via giuridica contro questa palese violazione delle norme costituzionali. **Proprio oggi ci è giunta risposta positiva e quindi avremo a disposizione altri 700 moduli per la parte terminale della campagna, ma non di più.** Tali moduli verranno tenuti a Bologna e inviati a richiesta alle provincie dove saranno necessari
  - b. la nuova legge prevede per gli autenticatori una platea più larga della precedente e cioè: notai, giudici di pace, cancellieri e collaboratori di cancelleria, consiglieri regionali, Presidenti delle Provincie, Sindaci, Assessori comunali e provinciali, Presidenti e Vicepresidenti dei Consigli circoscrizionali, segretari comunali e provinciali e funzionari da loro incaricati, Consiglieri provinciali e comunali che comunichino la propria disponibilità al Presidente della Provincia e al Sindaco. Le deleghe fatte precedentemente hanno valore e quindi non ci sono problemi per la continuità delle autenticazioni. Dal 15 Dicembre, data di entrata in vigore della nuova legge, si possono utilizzare anche le persone suddette. Per i Consiglieri comunali e provinciali occorre la comunicazione della disponibilità, per gli altri nulla.
  - c. la nuova legge prevede la consegna delle almeno 40.000 firme entro 20 giorni dalla scadenza dei 6 mesi del primo modulo (26 Febbraio), quindi entro il 20 Marzo.
1. **Scadenze comuni.** Abbiamo deciso di iniziare a controllare le firme già raccolte dal mese di Gennaio. Ciò si rende necessario visto che non sappiamo esattamente su quante firme contare. Sappiamo che sono 40.000, ma non siamo certi della loro regolarità. E' necessario che per il 15 Gennaio facciate pervenire i moduli già autenticati e certificati a Bologna presso la sede del Comitato promotore regionale in Via Riva Reno 79. E' indispensabile che i Comitati provinciali facciano già un primo controllo, onde evitare perdite di tempo in caso di irregolarità dei moduli. Si possono raccogliere firme autenticate fino al 26 Febbraio 2000, ma occorre che mano a mano si autenticino e certifichino le firme già raccolte e le si inviino a Bologna.
2. **Controllo di regolarità delle firme**
  - a. le autentiche delle firme debbono indicare **il luogo e la data dell'autentica, la firma leggibile dell'autenticatore** (se non è leggibile si può depositare la firma in Comune e allegare l'atto di deposito, oppure fare un timbro personale per ogni autenticatore e sovrapporlo alla firma), **la qualifica** dello stesso (se è consigliere comunale o altro), **la dizione "delegato dal Sindaco", il timbro del Comune** (si può chiedere che faccia i timbri

il Comune o procurarsi presso un timbrificio un timbro con il logo del Comune).

**1. Certificazione di iscrizione alle liste elettorali.**

E' assolutamente necessaria. E' opportuno che i Comuni compilino l'ultima colonna a destra del modulo e non alleghino un certificato o vari certificati, onde evitare l'accumulo di carta, che poi deve essere tutta trasportata in Regione. Occorre che anche questa parte abbia timbro e firma.

**2. E' assolutamente indispensabile allegare ai moduli il documento originale o in copia autentica dell'atto di delega del Sindaco agli autenticatori.**

**3. Raccolta dei moduli giacenti presso le segreterie comunali.** Occorre prendere accordi con i Comuni per la raccolta di tali moduli in tempo utile. Tenete presente che a tutti i Comuni sotto i 10.000 abitanti è stato spedito un modulo per posta. Questa operazione deve essere fatta a livello provinciale.

**Nell'augurarvi Buone Feste e buon lavoro diamo a tutti la scadenza del 15-20 Marzo per una grande festa a Bologna in occasione della consegna delle firme.**

Bologna 23/12/99 I responsabili regionali del Comitato promotore

**Comunicato stampa**  
**La legge Rivola favorisce le scuole private.**

Nel merito delle dichiarazioni e dei dati riferiti dal Presidente Errani e dall'Assessore Rivola sull'applicazione della legge n. 10/99, riteniamo opportuno fare le seguenti considerazioni:

1. non è vero che la legge riguardi solo il diritto allo studio; basti ricordare che oltre ai 6 miliardi erogati per gli assegni di studio, ne sono stati già stanziati quest'anno altri 5 miliardi e 200 milioni a favore di tutte le scuole materne private della regione (portando i finanziamenti pubblici a loro favore alla cifra di 31 miliardi) e verrà stanziato un altro miliardo a favore delle scuole private di ogni ordine e grado per finanziare i loro progetti educativi.
2. Non è vero che la legge favorisce tutte le famiglie con redditi bassi; secondo i dati forniti ricevono gli assegni l'8,2% del totale degli alunni delle private e solo il 4,7% di quelli della pubblica. A meno che non si dimostri che la maggioranza delle famiglie bisognose manda i figli alle scuole private (sic !) è evidente che la legge ha favorito l'utenza delle private.
3. Ciò è confermato dal fatto che gli alunni delle private, che sono solo il 3,7% del totale ricevono un contributo medio più che doppio (1.800.000) di quello degli alunni pubblici (860.000), pari al 12% della cifra complessiva erogata, cioè pari a 800 milioni contro 5,6 miliardi.
4. Non si capisce come un assegno che viene erogato dopo aver speso possa spingere le famiglie a basso reddito a sostenere preliminarmente spese aggiuntive per corsi di lingue o computer, quando spesso queste non hanno neppure i soldi per comprare i libri di testo. Ma poi i corsi di lingue o computer li deve fornire la scuola, altrimenti si finisce per incentivare l'ingresso di enti privati nel campo dell'istruzione.
5. Non è affatto vero che gli aiuti alle famiglie a basso reddito vengano erogati per la prima volta in Italia grazie alla legge Rivola: dal 1983 era in vigore in Emilia Romagna e in tutte le regioni una buona legge sul diritto allo studio, che si è voluto cambiare, che prevedeva fornitura di libri di testo, di servizi mensa e trasporti e anche contributi a tutte le famiglie bisognose, sia della scuola pubblica che privata, ma non il rimborso delle spese delle rette.
6. Per finire è veramente stupefacente che l'Assessore Rivola, che non dovrebbe neppure conoscere i nomi di chi usufruisce degli assegni, visto che i bandi sono gestiti dalle Provincie, dopo aver chiesto la sola autocertificazione delle spese, senza la documentazione relativa, adesso minaccia le famiglie di visite ispettive della Guardia di Finanza. Ma secondo lui davvero le famiglie hanno tenuto gli scontrini delle spese per libri di testo o altro dell'anno scorso ? Gli unici che sono sicuramente in regola sono gli utenti delle scuole private, ai quali bastava segnalare le spese delle rette per ricevere il massimo importo possibile dell'assegno.

C'è un solo modo per correggere le distorsioni della legge: eliminare dal testo i rimborsi delle rette, in modo che gli assegni siano uguali per tutti a parità di reddito e di grado di scuola.

Occorre poi abrogare oltre ai finanziamenti diretti ogni finanziamento diretto alle scuole private.

Questi risultati si possono ottenere se il referendum verrà approvato dalla maggioranza dei cittadini.

Invitiamo quindi tutti a sottoscrivere (c'è tempo fino al 26 Febbraio) il quesito e a rendere possibile

che siano i cittadini a decidere sul futuro della scuola.

Noi avanziamo fin d'ora la proposta che i soldi non spesi vengano erogati a favore delle scuole pubbliche e in particolare vengano stanziati ai Comuni per incentivare l'apertura di nuove sezioni di scuola dell'infanzia in tutti i Comuni dove c'è lista d'attesa e in quelli in cui non esiste neppure una sezione di scuola pubblica (oltre 50 in regione).

Bologna 28/1/2000

**Comitato bolognese Scuola e Costituzione**

**Comitato per il referendum abrogativo della legge n. 10/99.**

**Comitato per il referendum abrogativo della L. E.R. n.10/99 "Rivola"**

Comunicato stampa

Ieri 28 marzo il Comitato è stato ricevuto dal Presidente della Regione Errani onde concordare la data definitiva e certa di svolgimento della consultazione referendaria.

La data fissata attualmente dal Presidente (20 maggio 2001) non è praticabile a causa della concomitanza con le elezioni politiche, vietata dalla legge regionale sui referendum.

La legge suddetta prevede lo spostamento del voto alla tornata successiva, cioè dal 1 novembre al 15 dicembre.

Il Presidente si è impegnato a fare una verifica di Giunta onde giungere entro 15 giorni alla fissazione della data in accordo con il Comitato promotore.

Si è impegnato inoltre a verificare come assicurare il massimo di informazione ai cittadini in ordine al voto, che si svolgerà, a causa dei vari rinvii, a più di 2 anni dal momento in cui i cittadini hanno presentato la proposta e a un anno e mezzo dal 9 marzo 2000, data in cui sono state consegnate al Consiglio regionale le 60.000 firme dei sottoscrittori.

Il Comitato ha fatto presente che non accetterà ulteriori rinvii, dal momento che questa definitiva decisione del Presidente poteva essere presa a partire dal 9 marzo 2001, data in cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha fissato le elezioni politiche.

Bologna 29 marzo 2001

## Confronto leggi regionali sul diritto allo studio e legge nazionale

| <b>Regioni/stato</b>                           | <b>Finalità assegni o buoni scuola</b>                   | <b>Spese rimborsabili 2)</b>                                      | <b>Rimborso massimo<br/>3) 4)</b>                             |
|--|--|---|---|
| <b>Emilia Romagna</b><br><br>l. n. 10, 25/5/99 | <b>Libertà di scelta educativa</b>                       | <b>Tutte, comprese le rette, cioè l'iscrizione</b>                | 50%, 90%<br><br>per studenti a rischio                        |
| <b>Lombardia</b><br><br>l. n.1, 5/1/2000       | <b>Libertà di scelta educativa</b>                       | <b>Tasse, rette, iscrizione, funzionamento, sostegno disabili</b> | 25%   |
| <b>Friuli</b><br><br>L. n. 9, 2/5/2000         | <b>Parità di accesso</b>                                 | <b>Tutte, anche investimenti in attrezzature</b>                  | 50%   |
| <b>Veneto</b><br><br>L. n. 1, 25/1/2001        | <b>Parità scolastica, libertà di accesso e frequenza</b> | <b>Iscrizione, libri, sussidi, frequenza, sostegno disabili</b>   | Non si precisa  |
| <b>Piemonte</b><br><br>In discussione          | <b>Libertà di educazione, libertà di scelta</b>          | <b>Tutte</b>  | 50%-100%,<br><br>inversamente<br><br>proporzionali al reddito |
| <b>Stato 1)</b><br><br>L. 62, 10/3/2000        | <b>Diritto allo studio e all'istruzione</b>              | <b>Frequenza, mensa, trasporto, libri, sussidi, no iscrizione</b> | Borse di studio di pari importo<br><br>(non ancora precisato) |

1. Non è ancora uscito il Decreto legislativo applicativo della legge nazionale; la bozza non prevede finanziamento delle spese delle rette.
2. La Regione Lombardia, limitando le voci di spesa all'iscrizione, al funzionamento e ai disabili favorisce gli studenti delle scuole private, visto che tali voci di spesa sono gratuite nella scuola pubblica, così il Friuli, in parte il Veneto e il Piemonte.
3. La bozza del decreto applicativo nazionale prevede una franchigia di L. 100.000. La Lombardia, prevedendo un rimborso del 25% delle spese, di fatto taglia fuori dai rimborsi gli studenti della scuola pubblica, che spendono per le voci rimborsabili meno di 400.000 lire. L'Emilia Romagna prevede nella

- delibera attuativa per l'anno 2000/2001 di riconoscere comunque una spesa forfetaria di L. 720.000 per le famiglie interessate.**
- 4. Le circolari applicative dell'Emilia e Lombardia prevedono un tetto per il rimborso di L.2 milioni.**

### **Commento alla scheda confronto fra le leggi regionali e la legge nazionale**

1. La legge nazionale prevede borse di studio di uguale importo agli studenti frequentanti le scuole statali e le scuole private paritarie e degli enti locali. La logica della borsa di studio, prevista dall'art. 34 della Costituzione, è quella di erogare assegni agli studenti in condizioni disagiate e meritevoli in modo da permettere la prosecuzione degli studi. Ciò è quanto accade all'Università.
2. **Le leggi regionali introducono assegni o "buoni scuola", che rimborsano a posteriori le spese scolastiche. Pertanto ricevono contributi solo le famiglie che spendono, cioè che hanno capacità di spesa a priori. In pratica vengono favoriti gli utenti della scuola privata, che hanno alte spese iniziali di accesso (spese di iscrizione). Nella regione Emilia-Romagna lo scorso anno la media dei contributi agli alunni delle scuole private è stata di L. 1.800.000, quella degli alunni delle scuole pubbliche di L. 860.000, meno della metà.**
3. **I contributi diretti da parte dello Stato, delle Regioni e dei Comuni alle scuole materne private superano i mille miliardi all'anno.**
4. Mentre le leggi regionali sono tutte molto simili, le Circolari applicative delle varie leggi diversificano gli interventi. E' infatti evidente che la circolare applicativa dell'Emilia Romagna cerca di contenere la sperequazione riconoscendo comunque parte delle spese a tutti gli studenti, mentre quella della Lombardia fa una operazione opposta, allo scopo di rimborsare le spese della scuola privata del maggior numero di famiglie, mentre ritiene che gli studenti della scuola pubblica non spendano abbastanza da dover intervenire a sostegno.

**In sintesi il problema di fondo è quello della gratuità della scuola, che la Costituzione riconosce per almeno 8 anni e che è messo in discussione da una politica che, ritenendo la scuola un servizio, riconosce l'obbligo di contribuzione per l'utente e la possibilità di rimborsi parziali. Si perde l'idea del diritto allo studio come diritto universale uguale per tutti per andare verso un sistema in cui le condizioni di accesso e frequenza scolastica saranno diversificate da regione a regione e da comune a comune (vedi buoni scuola del comune di Bologna, che si aggiungono a quelli regionali e nazionali.**

Le scuole, che fino a pochi anni fa erano le protagoniste, sono sempre più tagliate fuori dal controllo degli interventi per il diritto allo studio. Le domande per il rimborso vengono rivolte direttamente alle Regioni agli Enti locali, che le gestiscono come qualsiasi altro tipo di intervento sui servizi. Ciò in contrasto con il dettato costituzionale, che riconosce alla scuola statale una funzione istituzionale tale da non prevedere alcun tipo di sussidiarietà né verticale, né orizzontale: **"L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali di ogni ordine e grado. Enti e privati hanno diritto ad istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato."** Art. 33 della Costituzione, commi 1,2,3.

Scheda sulla Legge regionale

La legge "Rivola" nasce con l'ambizione dichiarata (da parte dall'allora Presidente della Giunta regionale La Forgia) di fare da apripista per la legge nazionale di parità fra scuole pubbliche e private. Gli obiettivi espliciti della legge sono:

1. la costruzione di un sistema integrato regionale fra scuola pubblica e privata, nel quale l'offerta sia governata, indirizzata, valutata e controllata a livello delle singole regioni;
2. l'utilizzo della leva del diritto allo studio per intervenire direttamente sul terreno dell'istruzione, introducendo il concetto di libertà di scelta educativa (art. 1, comma 2, a) onde mettere sullo stesso piano la funzione della scuola pubblica e di quella privata convenzionata.

Se la reazione di tanti cittadini, della CGIL, della UIL, sfociata nella grande manifestazione di Bologna del 17 febbraio 1999, ha portato ad un ridimensionamento del primo obiettivo, grazie ai rilievi sollevati dal Governo sull'invasione delle competenze statali in materia di istruzione, gli altri obiettivi sono stati portati avanti anche dall'ultima versione della legge stessa:

- a. La legge disciplina all'art. 8 i "requisiti per la partecipazione delle scuole non statali agli interventi per il diritto allo studio", sovrapponendosi alla legge nazionale (L: 10/3/200, n.62);
- b. La legge introduce il rimborso a posteriori delle spese scolastiche in funzione dell'entità della spesa, oltre che del reddito e del livello di scuola frequentata. **In tal modo incassa di più chi spende di più (cioè chi già frequenta le scuole private) e vengono penalizzate le famiglie a basso reddito**, che, avendo scarsa capacità di spesa, spendono troppo poco per avere rimborsi.
- c. **La legge eroga direttamente 5 miliardi e 200 milioni all'anno a tutte le scuole materne private della regione** (portando i finanziamenti annuali dello Stato, della Regione e dei Comuni a loro favore alla cifra di 56 miliardi, cioè a **oltre 47 milioni per classe**) e un altro miliardo alle scuole private di ogni ordine e grado per finanziare i loro progetti educativi.

#### **I dati del primo anno di applicazione della legge (anno 1999/2000)**

1. Non è vero che la legge favorisce tutte le famiglie con redditi bassi: ricevono gli assegni l'8,2% (428 su 5.200) del totale degli alunni delle private e solo il 4,7% (6343 su 134.000) di quelli della pubblica. A meno che non si dimostri che la maggioranza delle famiglie bisognose manda i figli alle scuole private (sic !) è evidente che la legge ha favorito l'utenza delle private.
2. **Solo 3.700 studenti dei 14.000 con redditi famigliari sotto i 30 milioni hanno ricevuto contributi, mentre con la legge precedente potevano usufruire di borse di studio, indipendenti dalle spese. Con la nuova oltre 10.000 studenti bisognosi non hanno ricevuto neanche una lira.**
3. Gli alunni delle private, che sono solo il 3,7% del totale ricevono un contributo medio più che doppio (1.800.000) di quello degli alunni pubblici (860.000), pari al 12% della cifra complessiva erogata, cioè pari a 800 milioni contro 5,6 miliardi.

Con la recente delibera applicativa per l'anno 2000/2001 la Giunta regionale cerca di correggere le distorsioni della legge, introducendo un rimborso forfetario di 720.000 lire per tutti gli studenti interessati. Nel contempo però applica la Legge nazionale, che prevede borse di studio di pari importo per gli alunni con reddito familiare sotto i 30 milioni in modo distorto, prevedendo anche per gli alunni delle scuole elementari e medie il rimborso delle spese di iscrizione. In tal modo anche nella scuola di base si creeranno differenze nell'entità dell'assegno a favore degli alunni delle private.

C'è un solo modo per correggere le distorsioni della legge: eliminare dal testo i rimborsi delle rette,

in modo che gli assegni siano uguali per tutti a parità di reddito e di grado di scuola.

Occorre poi abrogare oltre ai finanziamenti indiretti ogni finanziamento diretto alle scuole private.

Questi risultati si possono ottenere solo se verrà approvato dalla maggioranza dei cittadini della regione il referendum abrogativo parziale proposto da 60.000 elettori della regione nel marzo 2000, che si svolgerà a novembre del 2001.

## **Cronologia degli atti della procedura referendaria**

1. Il 12 Luglio 1999 i responsabili hanno depositato l'istanza referendaria di cui al Bollettino uff.le n.98 del 30/7/99
2. Il 29 Luglio 1999 è stata deliberata l'ammissibilità preliminare dell'Ufficio di Presidenza di cui al Boll. 108 del 25/8/99 e si è avviata la fase conclusiva della raccolta delle sottoscrizioni;
3. Il 9 marzo 2000 sono state consegnate alla Direzione generale del Consiglio oltre 59.000 firme;
4. Dopo il controllo di regolarità che ha riconosciuto valide 58.331 firme, l'11 aprile 2000 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha deliberato la validità della richiesta di referendum e trasmesso gli atti al Presidente della Giunta regionale;
5. Il 9 giugno 2000 i responsabili del procedimento hanno inviato una diffida al Presidente della Regione, chiedendo l'indizione del referendum entro il 15 luglio 2000, per una data compresa fra il 1 novembre e il 15 dicembre 2000, in base al comma 2 b dell'art. 21 della L.E.R. n.34/99;
6. L'ufficio legale della Giunta ha ritenuto che il periodo di sospensione previsto dal comma 1 a dell'art. 24 della L. E.R. 34/99 non riguardasse lo svolgimento della consultazione, ma coinvolgesse anche l'atto di indizione;
7. L'11 luglio 2000 il Presidente ha emesso un comunicato che affermava l'impossibilità dell'indizione entro i sei mesi successivi alle elezioni regionali;
8. Il 4 ottobre i responsabili dei firmatari e del Comitato promotore hanno inviato al Presidente della Regione e p.c. ai Capigruppo una lettera nella quale chiedevano l'indizione del referendum per il 18 febbraio 2001, trascorsi i 120 giorni previsto dalla scadenza del 17 ottobre;
9. Il 16 ottobre 6.000 cittadini hanno presentato, in modo autonomo dal Comitato promotore, alla Direzione generale del Consiglio regionale una proposta di legge di iniziativa popolare tesa a permettere lo svolgimento della consultazione referendaria all'oggetto in data 18 febbraio 2001, onde evitare l'ingorgo istituzionale derivante dalla sovrapposizione con le elezioni nazionali;
10. Il 17 ottobre 2000 il Presidente della Regione ha emanato il decreto di indizione del referendum per Domenica 20 maggio 2001;
11. La proposta di legge popolare non è stata discussa dal Consiglio regionale in tempo utile ed è stata respinta il 20 gennaio 2001;
12. La data del 20 maggio non può essere rispettata a causa dell'indizione per il 13 maggio delle elezioni politiche nazionali, che impedisce, ai sensi del comma 1 c dell'art. 24 della L.E.R. 34/99, lo svolgimento di consultazioni referendarie nei tre mesi precedenti e successivi a tale data.
13. Pertanto il Presidente della Regione ha emesso un nuovo decreto che sposta lo svolgimento della consultazione alla prima tornata utile e cioè a quella fra 1 novembre e il 15 dicembre 2001.

## **Modalità di svolgimento del referendum ai sensi della L.E.R. n. 34/99**

1. 1) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione (art. 26, c1);
2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni per sezioni elettorali e la scelta di luoghi di riunione sono regolate secondo quanto previsto dalla disciplina statale vigente (art 26, c2);
3. Entro 40 giorni dalla data di indizione vengono costituiti presso la Corte d'appello di

- Bologna e presso il tribunale di ogni capoluogo di provincia l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali per il referendum (art. 27)
4. Il Presidente della Giunta dà notizia del decreto di indizione mediante manifesti, da affiggersi, a cura dei Sindaci, almeno trenta giorni prima della data stabilita per la votazione (art. 21, c5)
  5. "Nel caso che nel corso dell'anno siano indetti referendum nazionali, il Presidente della Giunta, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre che le consultazioni siano contestuali, fissando la relativa data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi previsti (art. 21, c6). L'art. 23 disciplina le norme di raccordo del procedimento elettorale regionale con quello nazionale
  6. La scheda è conforme a quanto stabilito dalla normativa statale e contiene il quesito formulato nella richiesta (del 12 luglio 1999) cui seguano le due risposte: Sì all'abrogazione, No all'abrogazione.

Comunicato stampa

Il Comitato esprime la sua grande soddisfazione per la fissazione della data del referendum per il 18 novembre 2001. Tale data è stata concordata con il Presidente e garantirà la partecipazione attiva del mondo della scuola alla campagna referendaria.

Con il Presidente si è anche concordato di definire gli aspetti procedurali ed informativi più idonei per raggiungere il maggior numero di persone.

E' un giorno felice per il comitato, per i 60.000 firmatari e per tutti i cittadini della regione.

Finalmente, dopo tanti ostacoli, a due anni e mezzo dall'inizio della raccolta di firme, c'è una data certa nella quale tutti gli elettori potranno esprimersi direttamente sul futuro della scuola pubblica. Siamo certi che tutti sentono l'importanza di questa scadenza democratica, perché il modello di scuola che ha un paese corrisponde al suo modello di società.

Un sistema formativo che si fonda sul sostegno pubblico di scuole cattoliche o musulmane, emiliane o lombarde, per élites o per diseredati, annuncia un tempo in cui non è la libertà di ciascuno ad essere esaltata, ma nel quale il riconoscimento reciproco è sostituito dall'exasperazione della propria identità, il confronto dalla distanza dall'altro.

Solo la scuola pubblica o "comune" può trasformare la "diversità" in ricchezza di tutti.

Da oggi inizia la campagna referendaria per la scuola pubblica e contro i finanziamenti diretti ed indiretti alle scuole private.

Bologna 26 aprile 2001

## Documento di lavoro per la campagna referendaria

### Premessa

Il voto è fissato per il 18 novembre 2001. Se, come è probabile, il referendum regionale sarà svolto nella stessa data di quello nazionale sulla riforma della seconda parte della Costituzione (federalismo), la data può essere ancora più ravvicinata.

Pertanto è urgente mettere in moto la macchina organizzativa entro l'estate in modo da poter sfruttare già il periodo estivo (feste, ecc..) e partire in modo deciso ed efficace dal 1 settembre.

#### 1) Percezione della scuola da parte dei cittadini emiliani

La scuola è vista dai cittadini emiliani come una risorsa pubblica che garantisce, attraverso la qualità dell'offerta pubblica, un livello elevato di istruzione ai bambini e ai giovani.

Vi è buona consapevolezza che il modello di scuola è direttamente legato al modello di società e che pertanto intervenire sulla scuola significa intervenire sui diritti di tutti, in particolare sulle prospettive sociali dei figli.

In particolare è alta la consapevolezza della qualità delle scuole dell'infanzia comunali (vedi esperienza di Reggio Emilia) ed elementari. In tutta la regione le scuole dell'infanzia sono state una conquista popolare costruite dall'UDI e poi fatte proprie dalle Amministrazioni comunali.

In tutta la regione è presente l'esperienza molto positiva dei tempi pieni elementari che ha influito sulla riforma delle elementari.

La scuola pubblica è vista pertanto come cosa propria dalla gran parte dei cittadini, al di là dell'orientamento politico. Il 95 % degli emiliano romagnoli manda i figli alla scuola pubblica.

Le scuole private della regione sono di bassa qualità.

#### 2) Sondaggi

Tutti i sondaggi nazionali danno il 70% dei cittadini contrari ai finanziamenti alle scuole private

Un recente sondaggio CIRM nazionale dava il 51% contro il buono scuola, a favore il 36%.

Il sondaggio regionale BPA del gennaio 2000 dava oltre il 52% contrario alla Legge Rivola, con il 27% molto contrario.

Un recentissimo sondaggio SGW sul Comune di Bologna dal 54% contro i buoni scuola comunali, contro un 40% favorevole.

La raccolta di firme in corso nel Comune di Bologna sta confermando gli ottimi risultati di quella regionale: la consistenza dell'adesione è la stessa; sono numerosi i cittadini che dichiarano di aver già firmato anche per quello regionale.

#### 3) Situazione sociale in cui si svolgerà il referendum

Il tema del futuro del sistema scolastico nazionale disegnato dalla Costituzione sarà all'attenzione del mondo della scuola e dell'opinione pubblica nel prossimo autunno, a causa degli interventi del nuovo Governo. Il nuovo Ministro ha già dichiarato che saranno introdotti i buoni scuola e si darà corso alla parificazione fra pubblico e privato. Il CCD-CDU ha già presentato una proposta di legge di revisione dell'art. 33 della Costituzione.

Sarà pertanto messa in discussione la centralità della scuola pubblica.

#### 4) Oggetto del referendum

Il quesito referendario ha come sintesi, che apparirà sulla scheda elettorale,: "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto ed indiretto ?"

L'abrogazione proposta è quindi parziale, l'approvazione del quesito da parte della maggioranza dei cittadini provocherà:

a) L'eliminazione dei contributi diretti alle scuole private (ogni anno 5,2 miliardi regionali più 16

miliardi comunali alle sole materne private);

b) La trasformazione dei buoni scuola a rimborso di tutte le spese scolastiche (comprese le rette delle scuole private, con evidente vantaggio per chi frequenta le private) sostenute dagli alunni meritevoli e bisognosi in assegni uguali a parità di reddito e grado di scuola frequentata, sia pubblica sia privata..

#### 5) Carattere della campagna del Comitato promotore

Il tema del referendum è quello della centralità della scuola pubblica nel nostro paese.

La campagna deve puntare ad un voto di principio sulla laicità dello Stato e sul valore positivo in termini di qualità, uguaglianza, libertà della scuola pubblica.

Occorre puntare su un voto trasversale all'orientamento politico, che evochi le battaglie sull'aborto e sul divorzio.

Si vince se il voto è svincolato dal riferimento alle scelte elettorali, ma è sul merito della questione di fondo:

Per i cittadini è meglio una scuola pubblica per tutti e di tutti o tante scuole private per pochi?

Può un sistema di scuole private garantire a tutti un livello d'istruzione uguale qualitativamente e quantitativamente a quello della scuola pubblica?

Possono essere usate le risorse pubbliche, quelle ricavate dai contributi di ciascuno, per sostenere le scelte private?

Occorre chiarire che l'obiettivo del referendum non è di annullare l'esistenza delle scuole private, che è garantita dalla Costituzione, e nemmeno di impedire il sostegno pubblico al diritto allo studio di tutti, ma quello di evitare l'uso di risorse pubbliche a favore di un'attività privata.

Occorre chiarire che il sì al referendum comporterà maggiori risorse pubbliche alle scuole pubbliche, che hanno gravi carenze edilizie, nella messa in sicurezza, nelle attrezzature.

La campagna potrà essere articolata per aree di riferimento dai diversi soggetti componenti il Comitato e da altri che si aggiungeranno.

#### 5) Alcuni slogan

Scuole private ve le pagate!

E' meglio una buona scuola pubblica per tutti che tante scuole private per pochi!

I soldi pubblici alle scuole pubbliche!

Il diritto allo studio è universale; no ai privilegi!

Difendi la scuola pubblica, difendi la Costituzione!

Scuola pubblica = libertà, uguaglianza, pluralismo.

Se voti Sì al referendum le risorse pubbliche andranno solo alla scuola pubblica.

VOTA SÌ, decidi tu: le risorse pubbliche devono andare solo alla scuola pubblica!

#### 6) Problemi organizzativi della campagna

a) Il problema del raggiungimento del quorum dovrebbe essere facilitato nel caso del probabile accorpamento del referendum regionale con quello nazionale sulla riforma costituzionale; le ultime notizie sono che la data del nazionale dovrebbe essere ai primi di novembre, quindi sarebbe proprio concomitante.

b) Il problema principale iniziale è informare i cittadini sulla scadenza del 18 novembre: questo compito spetta a noi, visto che la campagna vera e propria (i cartelloni, i certificati, ecc.) sarà fatta negli ultimi 30 giorni. La campagna va pertanto divisa in due fasi.

c) La nostra forza è la mobilitazione di base; in sintonia con quanto è avvenuto durante la raccolta occorre produrre una mobilitazione spontanea a livello locale, che inneschi un processo a cascata. Fase 1: promozione-raccolta fondi. Lancio della campagna

a) Ci rivolgeremo ai 60.000 firmatari perché siano loro i protagonisti della campagna. Occorre far avere loro il materiale di base per poter operare (un manifesto, un volantino, le informazioni essenziali, ecc..) e dare un punto di riferimento per ogni provincia.

Devono essere urgentemente ricostituiti i Comitati provinciali con una sede a disposizione. Sarà individuata una nuova sede a livello regionale.

- b) E' bene ipotizzare la creazione sia a livello locale sia regionale di altri Comitati per il SI, che siano in grado di allargare l'adesione al referendum, coinvolgendo intellettuali, appartenenti a partiti, sindacati, associazioni, che non siano stati coinvolti nella fase della raccolta delle firme.
- c) Occorre avere a disposizione circa 200 milioni: almeno 90 iniziali + 40 da prendere in prestito puntando sul rimborso + 100 da raccogliere. I 100 debbono essere raccolti in tutta la regione costruendo un elenco di 1000 persone orientate a favore della battaglia in ambienti come Università, Avvocati, Giudici, Presidi di scuola pubblica, intellettuali, imprenditori, cui chiedere 100.000 lire ciascuno. Ovviamente vanno bene anche le collette. Sarà predisposto allo scopo un ricevutario ufficiale.
- d) Occorre verificare la possibilità di avere contributi dalle Comunità religiose non cattoliche e dai Partiti favorevoli o loro esponenti: PdCI, SDI, Repubblicani, Verdi, Liberali laici, Lista di Pietro.
- e) Saranno a disposizione una serie di strumenti di informazione e propaganda quali volantini, manifesti, gadget, magliette, destinati ai volontari e finalizzate alla propaganda e alla raccolta fondi.
- f) Occorre predisporre un sito ufficiale del Comitato promotore, dove siano reperibili materiali e informazioni. Per ora sono disponibili i siti di alcuni Comitati locali, in particolare quello di Bologna contiene già molto materiale e dati:  
Comitato bolognese Scuola e Costituzione: [www.comune.bologna.it/iperbole/coscost](http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost)  
Comitato Scuola e Costituzione di Ravenna: [www.racine.ra.it/scuolacostra](http://www.racine.ra.it/scuolacostra)  
Comitato difesa scuola pubblica di Ferrara: [www.genie.it/utenti/scuolaferrara](http://www.genie.it/utenti/scuolaferrara)
- g) Occorre programmare una serie di iniziative di promozione e raccolta fondi a livello locale, sfruttando le feste previste durante l'estate (lotterie, gare per bambini, appuntamenti musicali...).
- h) Esiste già un conto corrente bancario: Rolo banca, filiale Bologna 15, conto corrente n. 43826.

Fase 2: campagna vera e propria.

- a) Vanno pianificati: l'intervento dei mezzi di comunicazione, l'uso di poster di grandi dimensioni, i manifesti da affiggere sui tabelloni elettorali, manifestazioni e incontri, predisposizione di materiale informativo, banchetti davanti alle scuole e nei luoghi più affollati.
- b) Vanno preparati i rapporti con i media (rassegna stampa...), gli interventi in TV e radio.
- c) Vanno preparati appelli per il voto di testimoni conosciuti a livello locale e regionale.

Calendario delle riunioni provinciali (da concordare anche due nella stessa giornata)

25 giugno: Modena

26 giugno: Reggio

27 giugno: Rimini

28 giugno: Parma

29 giugno: Ferrara

2 luglio: Ravenna

3 luglio: Forlì-Cesena

4 luglio: Piacenza

5 luglio: Bologna, Imola.

## Comunicato stampa

Nel merito dei dati del secondo anno di applicazione della legge n. 10/99 (anno 2000/2001) rileviamo che:

- 1) Anche la seconda applicazione della legge ha favorito gli studenti della scuola privata: ricevono gli assegni il 10% ( 519 su 5.200) del totale degli alunni delle private e solo l'8% (10.755 su 134.000) di quelli della pubblica (statale +enti locali). Secondo la legge "Rivola" la maggioranza delle famiglie bisognose manda i figli alle scuole private (sic !).
- 2) Solo 7.000 studenti dei 14.000 con redditi famigliari sotto i 30 milioni hanno ricevuto contributi, mentre con la legge del 1983 potevano usufruire di borse di studio, indipendenti dalle spese;
- 3) A parità di reddito ed di livello di scuola frequentata, gli alunni delle private, che sono solo il 3,7% del totale ricevono un contributo medio più alto del 50% (1.900.000) di quello degli alunni pubblici (1.300.000), pari al 7% della cifra complessiva erogata, cioè pari a 1 miliardo;
- 4) E' stata applicata la Legge nazionale n. 62/2000, che prevede borse di studio di pari importo per gli alunni delle scuole elementari e medie con reddito familiare sotto i 30 milioni, in modo distorto, prevedendo anche per tali alunni il rimborso delle spese di iscrizione (rette). In tal modo anche nella scuola di base si sono create differenze nell'entità dell'assegno a favore degli alunni delle private: alle medie gli alunni del privato ricevono in media 485.000 contro le 400.000 degli studenti del pubblico.
- 5) La legge eroga direttamente 5 miliardi e 200 milioni all'anno a tutte le scuole materne private della regione (portando i finanziamenti annuali dello Stato, della Regione e dei Comuni a loro favore alla cifra di 56 miliardi, cioè a oltre 50 milioni per classe) e un altro miliardo alle scuole private di ogni ordine e grado per finanziare i loro progetti educativi.

Detto questo prendiamo atto che la seconda applicazione ha migliorato la situazione di discriminazione ai danni di chi frequenta la scuola pubblica.

Questo è un primo effetto delle 60.000 firme di cittadini della regione che hanno chiesto il referendum proprio per eliminare questa disparità di trattamento.

Se però oggi la maggioranza in Regione afferma di voler cambiare la legge evidentemente riconosce che è proprio questa che non va e che non basta intervenire sulla circolare applicativa.

Per invertire la strada intrapresa dal 1995 tesa a favorire la scuola privata a danno di quella pubblica occorre:

- a) eliminare dal testo il rimborso delle spese sostenute, in modo che gli assegni siano uguali per tutti a parità di reddito e di grado di scuola;
- b) eliminare ogni finanziamento diretto alle scuole private, che è incostituzionale, tanto è vero che proprio di ciò si occuperà la Corte Costituzionale il prossimo 10 luglio, quando discuterà la legittimità della Legge regionale dell'Emilia Romagna del 1995, madre della Legge Rivola;
- c) reinvestire risorse consistenti a favore della scuola pubblica (servono centinaia di miliardi per la messa a norma degli edifici, occorrono investimenti nelle nuove tecnologie, occorre aprire nuove scuole dell'infanzia pubbliche per eliminare le attuali liste d'attesa e accogliere l'aumento demografico in atto.....)

Questi risultati si possono ottenere se verrà approvato dalla maggioranza dei cittadini della regione il referendum abrogativo parziale proposto da 60.000 elettori della regione nel marzo 2000, che si svolgerà il 18 novembre del 2001.

Bologna 29 giugno 2001

### **Comunicato Errani**

Si è svolto oggi, presso gli uffici della Regione, un incontro tra il Presidente Vasco Errani e i rappresentanti del Comitato promotore del referendum sulla legge regionale 10/99.

Nel corso dell'incontro il presidente ha affermato che la Giunta regionale sta valutando la possibilità di una riforma della legge 10/99, per una ulteriore qualificazione ed estensione del diritto allo studio e che risponda nel merito ai quesiti referendari.

Tale riforma, alla luce dell'esperienza di questi due anni, sollecitata anche da pronunciamenti pubblici di alcune forze sociali regionali (n.d.r. CGIL), si propone un maggior raccordo con la legislazione nazionale - in primo luogo con la legge 62/2000 (n.d.r. legge di parità) - e con una necessaria semplificazione delle procedure (n.d.r riguarda la tipologia del buono scuola).

"Si apre un percorso dai tempi ristretti" ha affermato Errani, " e il Comitato è oggettivamente interlocutore importante, con cui vogliamo confrontarci".

### **Comunicato COMITATO PER IL REFERENDUM ABROGATIVO DELLA L.R. 10/99**

Nel corso dell'odierno incontro formale con il Comitato referendario, il Presidente Errani ha manifestato l'intenzione di procedere ad una modifica della Legge Regionale 10/99 e di aprire un confronto con il Comitato per una discussione di merito.

Nell'apprezzare tale volontà, consideriamo la stessa un primo risultato tangibile dell'iniziativa referendaria, che ha coinvolto più di 60.000 cittadini della nostra regione.

Sulla fase che si apre, il Comitato sottolinea quanto segue:

- a) le eventuali proposte di modifica devono soddisfare tutti i punti del quesito referendario;
- b) il percorso legislativo deve necessariamente concludersi entro la fine del mese di luglio. In caso contrario, non esistono per noi soluzioni alternative allo svolgimento del referendum;
- c) siamo disponibili ad impegnarci in un confronto di merito, riservandoci, come previsto dalla normativa regionale sul referendum, di esprimere un giudizio compiuto e definitivo sulla congruità delle eventuali modifiche solamente dopo l'approvazione del dispositivo finale da parte del Consiglio Regionale.

Bruno Moretto  
Andrea Virgili  
Marcello Graziosi

Bologna, 02 luglio 2001

## Comunicato stampa

Il Comitato promotore del referendum, informato dal Presidente Errani, prima della riunione di Giunta del 4 luglio, del testo di una nuova proposta di legge sul diritto allo studio, ritiene un successo significativo dell'iniziativa referendaria l'abrogazione della legge n.10/99.

Riservandosi di dare un parere compiuto sulla nuova legge alla fine del percorso consigliare, in modo tale da permettere alla Commissione regionale per i procedimenti referendari di esprimere il suo parere sulla congruità delle modifiche introdotte al testo del referendum, il Comitato esprime nel merito della proposta le seguenti valutazioni:

- 1) risponde al quesito l'eliminazione dal testo di ogni riferimento al sistema integrato fra scuole pubbliche e private;
- 2) risponde al quesito referendario la previsione di "borse di studio" di pari importo per gli studenti delle scuole pubbliche e private, anche se rimane nel testo il riferimento alle spese per l'istruzione per la fascia di reddito tra i 30 e i 60 milioni, che il quesito chiedeva di eliminare con nettezza;
- 3) non risponde al quesito il permanere del finanziamento diretto alle scuole private di ogni ordine e grado tramite fornitura di attrezzature;
- 4) nel testo vi sono evidenti ambiguità sul permanere del finanziamento diretto alle scuole materne private e alle relative spese per il personale, che il quesito chiedeva esplicitamente di abrogare.

Bologna 4 luglio 2001

## Comunicato stampa n. 1

Il Comitato, avendo oggi appreso dalla relazione di accompagnamento della nuova proposta di legge sul diritto allo studio che verrà presentato un apposito disegno di legge che regolerà il cosiddetto sistema formativo integrato, fa rilevare che il Presidente Errani e l'Assessore Bastico non hanno dato alcuna informazione al riguardo durante l'incontro del 4 luglio.

Se qualcuno pensa di far rientrare dalla finestra quello che è uscito dalla porta non solo offende 60.000 cittadini della nostra regione, ma dimostra scarsa correttezza istituzionale.

Se non ci sarà chiarezza sull'eliminazione totale del sistema integrato e dei finanziamenti diretti ed indiretti alle scuole private, il Comitato chiederà alla Commissione per i procedimenti referendari di riformulare il quesito onde svolgere il referendum il 14 ottobre, insieme a quello confermativo sulla riforma federalista della seconda parte della Costituzione.

## Comunicato stampa n. 2

Leggiamo che l'Assessore Rivola abroga la sua legge ed è soddisfatto. Contento lui.....

Possiamo comprendere il suo stato d'animo e gli manifestiamo tutta la nostra umana comprensione, anche se nel merito le cose stanno in modo diverso.

La legge Rivola, così com'è non ci sarà più, dal momento che, o con una nuova legge che recepisca i quesiti referendari o con il referendum stesso, essa verrà radicalmente modificata.

Nella fase apertasi il Comitato promotore sarà, come sempre, garante del rispetto della volontà espressa da 60.000 cittadini, che non può essere oggetto di mediazioni politiche non chiare.

Bologna 5 luglio 2001

**Il prossimo 10 luglio 2001 la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla legittimità costituzionale della legge della Regione Emilia Romagna n.52/95, che introdusse il sistema integrato delle scuole materne pubbliche e private e i relativi finanziamenti diretti alle private.**

**Comitato bolognese Scuola e Costituzione**

**Il ricorso è stato presentato da: Comitato bolognese Scuola e Costituzione, Chiesa evangelica metodista, Chiesa cristiana avventista, Comunità ebraica di Bologna.**

**E' patrocinato dagli avv.ti: Massimo Luciani, Corrado Mauceri, Sergio Panunzio, Federico Sorrentino, Maria Virgilio,**

**I punti più significativi della ordinanza n. 1/2000 di remissione alla Corte del T.A.R. sono:**

- 1) viene riconosciuto alla scuola materna "un ruolo formativo della personalità infantile ed educativo così come viene chiarito nelle premesse del Decreto M.P.I. del 3/9/91" e assunto dalla stessa Legge regionale 6/83, integrata dalla n.52/95; pertanto la scuola materna, come ogni altro ordine scolastico, si inserisce nel sistema di istruzione disegnato dagli art. 33 e 34 della Costituzione;
  - 2) il compito di intervenire in materia di istruzione e di formazione **"...nel disegno costituzionale esistente è di competenza dello Stato, cui spetta dettare le norme generali (art.33, c.1) sull'istruzione e non delle Regioni ( e men che meno dei Comuni) alle quali invece l'art.117, c.1, attribuisce, alla luce dei criteri dell'art.34, c. 3 e 4, il diverso compito di legiferare nella materia dell'assistenza scolastica..."**. Ora la Regione e i Comuni si sono arrogati la competenza di istituire il "sistema integrato a gestione mista pubblico-privato delle scuole dell'infanzia", che non è previsto né dalla Costituzione né da alcuna legge nazionale.
  - 3) risulta violato **"anche il principio sancito dall'art.33, c.3: Enti e privati hanno diritto ad istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato"**, cioè senza "oneri finanziari a carico del bilancio pubblico".
  - 4) risulta violata anche **"la stessa libertà di insegnamento sancita dall'art.33, c.1 della Costituzione. Ogni contribuzione pubblica ove rivolta direttamente al funzionamento e alla gestione della scuola contiene il rischio elevato di un'ingerenza sull'organizzazione della scuola stessa"**
  - 5) Si costringono tutte le scuole che volessero convenzionarsi a sottostare ad un accordo stipulato tramite protocolli di intesa fra la FISM, la Regione e i vari Comuni, privilegiando apertamente una associazione privata rispetto ad altre.
- Il T.A.R. ha riconfermato l'ordinanza del 1997 e **"dichiara rilevante e non manifestamente infondata,...., la questione di legittimità costituzionale della legge regionale.."** Se la Corte, come noi auspichiamo, sarà d'accordo con il T.A.R., la

legge sarà dichiarata incostituzionale. **Di conseguenza saranno illegittime anche tutte le leggi regionali dello stesso tenore (Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli..) e sarà messa in discussione anche la Legge nazionale di parità (n.62/2000).**

Il pronunciamento sarà importante non solo sul piano del principio, ma su quello economico.

Oggi infatti il cumulo di finanziamenti statali (legge 62/2000) regionali e comunali raggiunge i **1.500 miliardi**, (60 miliardi nella sola Emilia Romagna), risorse che potrebbero essere investite a favore della scuola pubblica.

**Comitato bolognese Scuola e Costituzione**

[scuola.constituzione@iperbole.bologna.it](mailto:scuola.constituzione@iperbole.bologna.it)  
[www.comune.bologna.it/iperbole/coscost](http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost)

#### **IL FINANZIAMENTO PER LE SCUOLE PRIVATE:**

#### **IL 10 LUGLIO DECIDE LA CORTE COSTITUZIONALE**

#### **Comitato Per la Scuola della Repubblica di Firenze**

Il 10 luglio la Corte Costituzionale esaminerà il ricorso proposto dal Comitato Scuola e Costituzione di Bologna per l'illegittimità costituzionale della legge n. 52 del 1995 dell'Emilia Romagna (successivamente sostituita dalla L. R. n. 10/99); tale legge non solo ha previsto contributi alle scuole private, ma, creando, un precedente successivamente utilizzato da alcune regioni governate dalle destre, ha introdotto per la prima volta il cd "sistema integrato tra pubblico e privato". La stessa Regione Emilia Romagna, si è resa conto della gravità di tali "cedimenti" ed in questi giorni ha predisposto una modifica della successiva legge (L.R. n. 10/99) che aveva introdotto il principio del "buono scuola".

Purtroppo le leggi della Regione Emilia Romagna hanno svolto una funzione di "apripista" rispetto alle più gravi e, per certi aspetti, provocatorie leggi delle Regioni governate dalle destre; per questa ragione la ferma opposizione alle scelte di tali regioni ed alle farneticanti proposte di Bossi di regionalizzare la scuola, ci deve trovare tutti concordi nel sostegno dell'azione del Comitato Scuola e Costituzione di Bologna volte a contrastare ogni forma di finanziamento e di integrazione tra pubblico e privato.

Un provvedimento della Corte Costituzionale che dichiari l'illegittimità costituzionale del finanziamento alle scuole private, previsto dalla legge regionale dell'Emilia Romagna, porterebbe difatti all'implicita declaratoria di illegittimità di tutte le leggi regionali delle destre e bloccherebbe ogni velleità devoluzionistica di Bossi.

Firenze, 06/07/2001

[Il Comitato di Firenze "Per la Scuola della Repubblica"](#)

### Comunicato stampa

Le sottoscritte Associazioni, che hanno partecipato, in quanto invitate, all'udienza del 16 luglio della Commissione scuola del Consiglio regionale, onde dare un giudizio di merito sulla nuova proposta di legge della Giunta sul diritto allo studio, ritengono che il testo riveli con chiarezza l'obiettivo per cui è stato prodotto: evitare lo svolgimento del referendum, che vedrebbe la chiara vittoria dei si.

Il testo non risponde alla parte del quesito referendario che intende abolire ogni finanziamento diretto alle scuole private, in particolare materne.

Tale parte è ritenuta fondamentale dalle associazioni, visto che è proprio la parte di dubbia costituzionalità che è stata sottoposta il 10 luglio all'esame della Consulta, che deve pronunciarsi a giorni.

A ciò si aggiunge l'ambiguità della proposta sul sistema scolastico integrato, che la Giunta intende riproporre con un provvedimento successivo.

Non c'è nel testo quella svolta nelle politiche scolastiche regionali verso il rilancio della scuola pubblica, che il referendum produrrebbe.

Solo una scuola pubblica autonoma, investita di un ruolo centrale nelle politiche per l'istruzione, dotata di edifici idonei e attrezzature all'avanguardia, può mettere i giovani nelle condizioni di diventare cittadini consapevoli della società globalizzata, può farli crescere serenamente in una società multiculturale, può affrontare il tema dell'integrazione scolastica dei più deboli.

Le Associazioni ritengono che sarebbe grave in questa situazione procedere all'approvazione frettolosa della legge.

Rivolgono un appello a tutto il Consiglio regionale affinché si sospenda ogni decisione fino a che non si siano pronunciati la Corte Costituzionale e i cittadini della regione.

La delicatezza della questione, che ha visto la produzione di ben 4 testi di legge in 6 anni, richiede un dibattito largo, che coinvolga tutti i cittadini e le scuole.

Solo in questo modo, con chiarezza, si potrà varare una legge sul diritto allo studio efficace e condivisa.

Onlus "Per la Scuola della Repubblica", Bologna  
Comitato bolognese Scuola e Costituzione  
Comitato per la difesa e la riqualificazione della Scuola Pubblica, Ferrara  
Comitato Scuola e Costituzione di Ravenna  
Comitato per la difesa e la riqualificazione della Scuola Pubblica, Parma  
Comitato Scuola e Costituzione di Piacenza

*Bologna 16 luglio 2001*

Intervento del Prof. Bruno Moretto, responsabile del  
Comitato per il referendum abrogativo della L.R. n. 10/99,  
all'udienza conoscitiva della Commissione scuola del Consiglio regionale del 10 luglio  
2001

#### Premessa

Il testo presentato dalla Giunta dichiara l'intenzione di rispondere da una parte al quesito referendario e dall'altra alla dovuta applicazione della Legge nazionale di parità n. 62/2000.

La legge 62 definisce le regole in base alle quali le scuole non statali possono chiedere la parità, ma

non eroga finanziamenti diretti a dette scuole, né trasferisce competenze al riguardo alle Regioni. Essa introduce solo un piano straordinario di finanziamento alle Regioni per le provvidenze individuali, cioè le borse di studio destinate agli alunni di tutte le scuole con un reddito sotto i 30 milioni ISE, riconfermando perciò la competenza regionale solo per quanto riguarda l'assistenza scolastica, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Né poteva essere altrimenti visto che la bussola per ogni intervento sull'istruzione resta l'art. 33 e il suo divieto di oneri per lo Stato a favore delle scuole private.

Resta la specificità del ruolo della scuola dell'infanzia, che la Regione ha affrontato prima con la L.R. 52/95, poi con la n. 10/99 e ora con la nuova proposta in discussione.

Su tale questione pende il giudizio di legittimità costituzionale della L. 52/95, sollevato dal T.A.R. Emilia Romagna con la sua ordinanza n. 1/2000. La Corte Costituzionale, nella sua udienza del 10 luglio 2001, è stata chiamata infatti a pronunciarsi sulla violazione della legge dell'art. 117 e 33 della Costituzione.

Violazione dell'art. 117 perché la Regione interviene sulla materia istruzione attraverso la costruzione di un sistema integrato delle scuole dell'infanzia, fuoriuscendo dalle sue competenze, che sono limitate all'assistenza scolastica. Violazione dell'art. 33 perché la Regione provvede a finanziare con oneri a carico dello Stato le scuole materne private, condizionando per di più tali finanziamenti all'osservanza di regole, che ne limitano la libertà di insegnamento.

E' evidente la rilevanza del prossimo pronunciamento della Corte, che investe le problematiche degli interventi regionali in materia.

In questo quadro la questione dirimente per il giudizio sul provvedimento non è pertanto la sua fantomatica rispondenza alla normativa nazionale, ma la sua congruità con il quesito referendario. Al riguardo è opportuno chiarire che la legge regionale per i referendum, in analogia a quella nazionale, prescrive che le nuove disposizioni debbano rispondere in toto al quesito, senza alcuna eccezione.

L'art. 25, c. 3 della L.R. 34/99 "Testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum" recita: "Nel caso di abrogazione, totale o parziale, accompagnata da altra disciplina della stessa materia,... il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione (ndr per i procedimenti referendari), stabilisce se la consultazione debba avere ugualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum. A tali effetti, ove la nuova normativa non abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente o i contenuti essenziali dei singoli precetti, il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni."

L'art 25, c 4 recita: "Ove ritenga che il referendum, nei casi di cui ai commi 2 e 3, debba avere luogo, il Presidente della Giunta, su conforme parere della Commissione, provvede, col decreto di indizione del referendum alla riformulazione del quesito referendario."

Per comprendere le finalità della legge su cui interviene il referendum è bene partire dalla Sintesi del quesito, che ne fa parte integrante, a seguito dell'approvazione da parte del Comitato per i procedimenti referendari dell'agosto 1999.

"Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto e indiretto ?"

Il quesito non intende pertanto aggredire le parti della legge che prevedono interventi sulla persona (fornitura di libri di testo, servizi mensa, trasporti, ecc..), ma solo le parti che coinvolgono gli interventi regionali diretti alle scuole private.

Nel merito della proposta di legge della Giunta regionale

Nel merito si rileva che la parte del nuovo testo riguardante gli assegni (vedi punti 8 e 9 del quesito, di cui art 12, c. 2,3,5 della L.10/99), ora chiamati borse di studio, risponde solo parzialmente al quesito, prevedendo che le somme erogate agli alunni meritevoli e bisognosi siano di pari importo e

indipendenti dalla relativa documentazione di spesa solo per gli alunni con reddito sotto i 30 milioni e che per quelli con reddito fra 30 e 60 le borse siano erogate "a sostegno delle spese per l'istruzione".

Anche la parte riguardante il sistema integrato (vedi punti 1,2,3 del quesito: titolo, art. 1, 2 a), soddisfa solo parzialmente il quesito nel senso che la proposta della Giunta abroga totalmente ogni riferimento all'integrazione, ma introducendo "il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali" riconferma la logica di interventi paritari a favore della scuola pubblica e privata.

Le questioni ancora completamente aperte sono 2:

1) finanziamento diretto a tutte le scuole non statali (punto 4 del quesito, art. 2, 2 a)

Il quesito vuole abrogare "la fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi" per la qualificazione della scuola non statale. Il nuovo testo all'art. 3, 4 a) riconferma tale provvedimento nel quadro dei "progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli articoli 5 e 6" (art. 3, 1 b), ovvero dei frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, che comprende le scuole non statali.

2) finanziamento diretto alle scuole materne private ( punti 5,6,7, del quesito, art. 2, 2 f), art. 10, 4, c), d), e), f), art. 10, 5, art. 10, 6)

Il quesito vuole abrogare ogni forma di finanziamento diretto alle scuole materne private, in particolare vuole abrogare l'erogazione di fondi regionali, per il tramite delle Provincie, a:

· art. 10, 4, c) "soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i Comuni, finalizzati all'attuazione delle convenzioni"

· art. 10, 4, d) "soggetti gestori..., finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi"

· art. 10, 4, e) "associazioni ..di soggetti gestori, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di coordinatori pedagogici"

Nel nuovo testo non si fa riferimento diretto al sostegno alle convenzioni. Rimangono i finanziamenti per la qualificazione e per la formazione del personale, sempre in riferimento all'art. 3, 1, b) "progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo".

Il nuovo testo riassume tali voci nell'unico articolo 3, 4, d) che inserisce tra i progetti finanziabili quelli riguardanti "la qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione, comprese le azioni di adeguamento e qualificazione del personale...".

La particolarità della discussione di una legge che deve fare i conti con un referendum già indetto impone una discussione strettamente di merito.

Il problema è valutare se nel nuovo testo compare ancora il finanziamento diretto alle scuole private, in particolare materne, oggetto del referendum abrogativo, non è quello di dare un giudizio politico sulla legge. Ciò è vero per il Comitato promotore, come per voi consiglieri, che dovete licenziare la nuova legge.

La specificità della discussione di questa proposta di legge è chiarita dal fatto che, in ogni caso, alla fine del percorso legislativo, la Commissione per i procedimenti referendari dovrà giudicare se le modifiche introdotte sono congrue al quesito e in caso contrario lo riformulerà in modo da far svolgere il referendum su tale nuovo testo.

Occorre pertanto la massima chiarezza. Il testo invece mantiene finanziamenti diretti a tutte le scuole non statali tramite la messa a disposizione di attrezzature e strumenti didattici e alle scuole materne private per la qualificazione delle scuole e del personale.

Se il testo non verrà modificato in tali parti eliminando ogni ambiguità sul finanziamento diretto sarà a mio avviso inevitabile il ricorso agli elettori.

Per quanto riguarda il testo prodotto dal Gruppo di Forza Italia, scusandomi per la fretteosità

dell'analisi, causata dal ritardo con cui sono venuto in possesso del testo, si può rilevare che:

- a) è positivo il modo in cui si affrontano le problematiche degli interventi alle persone, richiedendo, in termini rispettosi del dettato costituzionale, che tali interventi siano rivolti a tutti gli studenti, non solo a quelli frequentanti le scuole statali e paritarie;
- b) anche questo testo non è congruo al quesito nella parte riguardante il finanziamento diretto, che è peraltro identica a quella della Giunta ( vedi art. 3) e si propone di intervenire in modo ancora più esteso nel campo dell'istruzione, al di fuori delle competenze regionali.

Bologna 16 luglio 2001

Coordinamento regionale dei Comitati Scuola e Costituzione  
Comunicato stampa

## Una legge che non soddisfa il quesito referendario

E' stata approvata la Legge n. 41, che abroga la Legge n. 10/99.

Nel merito rivendichiamo ai nostri Comitati, che sono stati parte trainante del Comitato promotore, e ai 60.000 cittadini, che hanno sottoscritto il referendum, l'aver costretto la Giunta e il Consiglio regionale a rimettere mano alla legge Rivola-La Forgia.

Occorre però chiarire che gli elettori non hanno firmato alcuna cambiale in bianco, ma hanno sottoscritto un quesito, che chiede chiaramente l'eliminazione di ogni finanziamento diretto ed indiretto alle scuole private.

La nuova legge elimina solo il finanziamento indiretto, cioè il rimborso esplicito delle spese delle rette, introducendo un assegno di importo massimo di 2 milioni uguale per tutti gli alunni meritevoli e bisognosi con un reddito familiare sotto i 60 milioni.

Saranno poi i genitori a decidere come utilizzare tali fondi.

La Legge 41/2001 riconferma però le parti palesemente incostituzionali della Legge n.10/99 , cioè il finanziamento diretto alle scuole private, tramite fornitura di computer alle scuole di ogni ordine e grado, tramite erogazione di fondi alle scuole materne, tramite copertura dei costi dei corsi di aggiornamento e di formazione del personale.

Tali finanziamenti pubblici hanno raggiunto per l'anno in corso la cifra ragguardevole di oltre 20 miliardi. Non è un caso che proprio la legittimità dei finanziamenti diretti da parte della Regione Emilia-Romagna è sottoposta in questi giorni al giudizio della Corte Costituzionale, dopo l'udienza del 10 luglio scorso.

Proprio per questo motivo avevamo proposto al Consiglio regionale di stralciare questa parte della legge, in attesa del pronunciamento della Consulta.

Prendiamo atto con rammarico che la nostra proposta non è stata accolta e che, invece di accettare il confronto di merito con i cittadini, si è preferito proseguire nella solita logica del confronto di palazzo fra maggioranza e opposizione.

Ora la Legge verrà inviata al Consiglio dei Ministri per avere il visto di legittimità entro 30 giorni. In caso favorevole saranno i giuristi facenti parte del Comitato regionale per i procedimenti referendari, che dovranno pronunciarsi in modo vincolante sulla corrispondenza della nuova legge al quesito referendario.

Noi chiederemo pertanto al Comitato per i procedimenti referendari di permettere ai cittadini di pronunciarsi per il sì all'abrogazione di ogni finanziamento diretto alle scuole private, in modo da conseguire attraverso l'esercizio della volontà popolare il soddisfacimento di tutti i punti del quesito. Solo così il Comitato promotore potrà garantire ai sottoscrittori il raggiungimento pieno della loro richiesta.

Sollecitiamo fin d'ora il Presidente Errani a dare corso agli impegni presi formalmente nell'incontro del 4 luglio con i responsabili del Comitato per il referendum e cioè di predisporre il decreto di spostamento della data di svolgimento (oggi il 18 novembre) a quella in cui si svolgerà il referendum nazionale sulla riforma costituzionale in senso federalista.

**Bologna 27 luglio 2001**

## Osservazioni sulla Legge n. 41/2001

L'analisi della legge va compiuta sotto due aspetti:

- 1) le sue finalità
- 2) la sua rispondenza al quesito referendario.

1) Le finalità della nuova legge ricalcano fundamentalmente quelle della Legge n. 10/99:

a) la legge pone fra le sue finalità all'art. 1, comma 4 "il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale" aggiungendo incredibilmente fra i soggetti della programmazione degli interventi l'associazionismo e le parti sociali;

b) la legge ripropone i due livelli di intervento della precedente:

- interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza delle attività scolastiche e formative. Sono quelli relativi alle persone (fornitura libri di testo, servizi di mensa, borse di studio..) di certa competenza regionale.

- "progetti volti a garantire e a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa". La Regione si assegna competenze dirette sul sistema scolastico, che non le appartengono.

La legge riconferma la logica "paritaria" di ogni intervento in materia e l'ambizione di voler intervenire sull'istruzione. Da una parte essa delimita in modo incostituzionale i soggetti dell'intervento ai soli frequentanti le scuole statali, paritarie e degli Enti locali, escludendo, come la Rivola, da ogni beneficio individuale gli studenti delle scuole non paritarie, dall'altra interviene, sempre incostituzionalmente sul sistema scolastico con la riconfermata ambizione di incidere sulla qualità dell'offerta, attraverso il sostegno a progetti di sperimentazione didattica e alla formazione del personale, al di fuori di ogni sua competenza.

Vengono riconfermati i benefici economici a favore delle scuole private attraverso l'assegnazione di supporti didattici e strumentali, in particolare computer, alle scuole di ogni ordine e grado, e attraverso interventi per la qualificazione delle scuole materne private e del personale in servizio.

Viene riconfermata ed aggravata la politica del diritto allo studio "fai da te" della legge precedente, tagliando fuori le scuole dall'interazione con gli studenti bisognosi.

Viene ampliata la platea delle famiglie coinvolta dall'erogazione, alzando il tetto massimo a 60 milioni ISE, contro i 52 netti precedenti.

Le borse di studio sono di pari importo, ma indipendenti dalla relativa documentazione di spesa solo per i redditi sotto i 30 milioni. Per i redditi da 30 a 60 sarà necessaria la documentazione di spesa, senza specificare quali voci sono documentabili (ci saranno presumibilmente anche le rette delle private).

2) Rimando alla relazione svolta in Commissione del Consiglio regionale, visto che il testo definitivo non modifica la sostanza del testo oggetto dell'intervento.

Bologna 30 luglio 2001

### **Comunicato stampa**

Oggi alle 15 è iniziata l'udienza della Commissione regionale per i procedimenti referendari, che deve giudicare se la nuova legge sul diritto allo studio soddisfa il quesito referendario o se il referendum viene confermato e trasferito al nuovo testo.

All'udienza hanno partecipato, come previsto dalla normativa referendaria, i promotori della consultazione popolare.

Il Prof. Moretto, primo firmatario del referendum, ha partecipato accompagnato dal Prof. Giovanni Cimbalo, ordinario di Diritto ecclesiastico dell'Università di Bologna, e dall' Avv. Corrado Maceri, legale della CGIL scuola nazionale.

Ha inoltre consegnato un parere del Prof. Massimo Lucani, ordinario di Diritto pubblico all'Un. La Sapienza di Roma.

Tutti questi hanno sostenuto concordemente davanti alla Commissione la necessità di mantenere la consultazione a causa della non rispondenza della L. 26 all'obiettivo del quesito, chiarito dalla Sintesi dello stesso.

La Sintesi, che precede, nel modulo sottoscritto dai 60.000 cittadini, l'articolato delle parti da abrogare e ne è parte integrante è chiara: "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto ed indiretto?"

La nuova legge conferma invece nel testo gli interventi a favore delle scuole non statali, attraverso la messa a disposizione di computer e il sostegno finanziario ai progetti di qualificazione e delle scuole private e del suo personale.

Conferma pertanto le finalità della precedente che ha istituito un sistema scolastico regionale nel quale le scuole pubbliche e le private hanno lo stesso ruolo e i relativi finanziamenti.

Esattamente quello che i cittadini sottoscrittori vogliono eliminare con il referendum.

Comitato bolognese Scuola e Costituzione

Bologna 31 agosto 2001

## **Un referendum a costo zero**

Nell'incontro del 2 luglio 2001 il Presidente della Regione Emilia Romagna Vasco Errani informò ufficialmente i responsabili del Comitato per il referendum abrogativo della L. E.R. n. 10/99 della sua intenzione di accorpate le date di svolgimento del referendum regionale indetto per il 18 novembre 2001 e del referendum nazionale confermativo della riforma "federale" della Costituzione.

In tale occasione i responsabili del referendum regionale espressero il loro accordo con tale decisione.

Non abbiamo motivo di dubitare sulle intenzioni del Presidente; l'accorpamento farà risparmiare oltre 20 miliardi alla Regione ed eviterà che i cittadini dell'Emilia Romagna votino due volte in un mese.

Visto che la data fissata dal Consiglio dei Ministri per il referendum nazionale è il 7 ottobre, occorre che il Presidente Errani emani immediatamente il decreto di spostamento della data in base all'art. 25 della L.R. sui procedimenti referendari n. 34/99.

Qualcuno dirà: fatica sprecata, dal momento che il referendum regionale non si svolgerà più dopo l'abrogazione della legge Rivola e l'approvazione di un nuovo testo sul diritto allo studio.

Le cose stanno in altro modo: la legge 34, in analogia con la legge nazionale, prevede una tutela in favore dell'esercizio della volontà popolare.

La Commissione di giuristi eletta ad inizio legislatura dal Consiglio regionale dovrà giudicare, una volta che la legge abbia avuto il visto del Consiglio dei Ministri, entro il 26 agosto, e sia stata pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione, se il nuovo testo modifichi i principi ispiratori e i contenuti essenziali dei singoli punti della legge sottoposta a referendum.

A nostro avviso la legge non muta i principi ispiratori: anche questa si muove in una logica di parità, prevedendo interventi a favore delle scuole pubbliche e private in modo indifferente.

E non muta anche la sostanza degli interventi di finanziamento diretto alle scuole private, tramite sostegno strumentale ai progetti di sperimentazione di tutte le scuole e sostegno finanziario ai progetti di qualificazione delle scuole materne private e del loro personale.

La grande mobilitazione di questi due anni ha portato ad un primo importante risultato: la legge "Rivola" non c'è più.

Ora si tratta di continuare la mobilitazione per portare a casa il risultato pieno.

E' evidente che ciò sarà possibile solo attraverso l'intervento diretto dei cittadini, che hanno chiesto con chiarezza di eliminare ogni finanziamento alle scuole private.

La partita è ancora aperta.

Coordinamento regionale dei Comitati Scuola e Costituzione

Bologna 3 agosto 2001

## PARERE

Il Prof. Bruno Moretto, nella qualità di promotore del referendum abrogativo della l. reg. Emilia-Romagna n. 10 del 1999, richiede, con urgenza, il mio parere sugli effetti che, in ordine a detto referendum, sono prodotti dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (pubblicata nel BUR, n. 112 del 9 agosto 2001), recante il titolo "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10". A tal fine trasmette il testo della legge oggetto della richiesta di referendum, il testo della richiesta referendaria, il testo della l. reg. n. 26 del 2001, con la relazione di accompagnamento del relativo progetto.

\*\*\*\*\*

Si deve rammentare, in via preliminare, che, l'art. 25 della l. reg. 22 novembre 1999, n. 34, prevede tre ipotesi di abrogazione (anteriore allo svolgimento della consultazione popolare) delle disposizioni già oggetto di referendum abrogativo. Nella prima (abrogazione totale) il Presidente della Giunta regionale dichiara che il referendum non ha più luogo (comma 1, ma v. anche art. 19, comma 2); nella seconda e nella terza (rispettivamente: abrogazione parziale e abrogazione totale o parziale accompagnata da altra disciplina della stessa materia) il Presidente stabilisce se il referendum debba avere ancora luogo e - in caso positivo - in riferimento a quali disposizioni (commi 2 e 3). Tanto nella seconda che nella terza ipotesi la deliberazione presidenziale viene assunta "su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare".

Nel caso di specie ricorre, con piana evidenza, la terza delle ipotesi sopra descritte. Pertanto, a tenore del comma 3 del menzionato art. 25, la Commissione per i procedimenti referendari deve compiere una duplice valutazione: giudicare, in primo luogo, se la nuova normativa abbia modificato "i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente"; stabilire, in secondo luogo, se risultino modificati "i contenuti essenziali dei singoli precetti". Nell'evenienza di un esito negativo dell'una o dell'altra di queste valutazioni (ovvero, ovviamente, di entrambe) la consultazione deve effettuarsi "solo o anche" sulle nuove disposizioni.

E' su tale problematica che è necessario, qui, soffermarsi.

\*\*\*\*\*

1.- Per quanto riguarda il primo ordine di valutazioni, si deve osservare che i principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999 rilevanti per il procedimento referendario (ché su questi occorre riflettere) sono stati puntualmente identificati dagli stessi promotori nella sintesi del quesito redatta ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. reg. n. 34 del 1999, sintesi che - è bene ricordare - è stata ritenuta esatta e coerente dalla Commissione per i procedimenti referendari in sede di verifica di ammissibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1 (spec. lett. d), della medesima legge.

Ora, detta sintesi così recita: "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto e indiretto?". I principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999 che la richiesta referendaria mira ad abrogare, pertanto, sono due: a) quello del coordinamento e dell'integrazione tra offerte formative statali e non statali; b) quello del finanziamento - diretto o indiretto - delle scuole non statali. Si tratta, pertanto, di stabilire se la legge di cui in epigrafe abbia o meno inciso su detti principi ispiratori.

Nel complesso, si può sin d'ora affermare che la nuova disciplina non ha affatto abbandonato l'impostazione generale dei principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999, ora sintetizzati.

1.1.- Quanto al principio di cui sub a), la relazione di accompagnamento afferma che "viene... esclusa, rispetto all'impianto della legge 10/99 la normativa riguardante il sistema formativo integrato", normativa che la Giunta regionale intenderebbe reintrodurre con un apposito "progetto di

legge che tratti organicamente la materia". Non per questo, però, atteso l'oggettivo contenuto del progetto di legge, sono venuti meno quel "coordinamento" e quella "integrazione" tra le "offerte formative statali e non statali" che - come detto - costituiscono la sostanza normativa di uno dei due principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999, di interesse per il procedimento referendario.

A tal proposito, invero, è sufficiente considerare che l'art. 1, comma 4, della nuova legge regionale stabilisce che "la Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali". Così statuendo, tale disposizione appare tuttora ancorata alla medesima logica dell'art. 1, comma 2, della l. reg. n. 10 del 1999, che riconosceva "il valore delle offerte formative espresse dalla società, come arricchimento di quella pubblica", fornendo così la base, da un lato, per il coordinamento tra i diversi soggetti interessati all'istruzione, e dall'altro per l'erogazione di specifiche provvidenze a favore della scuola privata (non è questa la sede per soffermarsi sui pur consistenti dubbi di violazione dell'art. 33 della Costituzione, prospettati anche dal TAR dell'Emilia-Romagna, Sez. II, con Ord. 20 dicembre 1999 - 21 aprile 2000, n. 1/2000).

L'art. 3, comma 1, lett. b), a sua volta, denuncia chiaramente la volontà di intervenire tuttora (non solo nella materia del diritto allo studio, ma anche) nella materia dell'istruzione scolastica (ancorché sottratta alla competenza del legislatore regionale, può incidentalmente osservarsi) con evidenti finalità di coordinamento dei vari operatori, come dimostra il riferimento a progetti volti a "migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa". Tale intento, del resto, è esplicitato dall'art. 2, che prevede azioni per la "realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati" (comma 1, lett. b) e per il "raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi" (comma 1, lett. c). Inoltre, l'art. 3, comma 4, lett. c), ancora più chiaramente, prevede "progetti di qualificazione e aggiornamento del personale" delle "scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione [ivi comprese le scuole private, ai sensi della l. 10 marzo 2000, n. 62, come poi si dirà] e degli Enti locali", "anche in riferimento al raccordo tra esse". Al di là del cambiamento delle parole, quindi, la sostanza del coordinamento e del raccordo tra istituzioni scolastiche, al fine della creazione di un "sistema", è rimasta intatta.

Nonostante l'eliminazione dell'esplicito riferimento al "sistema integrato" dell'istruzione pubblica e privata, pertanto, il principio del coordinamento, che caratterizzava la l. reg. n. 10 del 1999, non è mutato, il che significa che, per questa parte, la cessazione delle operazioni referendarie non può essere disposta.

1.2.- Anche quanto al principio di cui sub b), e cioè quanto al principio del finanziamento delle scuole non statali, ivi comprese quelle private, la l. reg. n. 26 del 2001 non sembra averne determinato l'eliminazione.

A tal proposito, va subito rilevato che gli interventi previsti nell'art. 3 non appaiono destinati solo ai singoli studenti, ma anche alle istituzioni scolastiche. In questo modo il legislatore esula dall'ambito del diritto allo studio e si addentra in quello dell'istruzione scolastica, confermando l'atteggiamento seguito nella redazione della precedente legge n. 10 del 1999 (si veda in particolare quanto previsto al già menzionato comma 4, lett. c) circa i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale: se ne dirà più diffusamente al successivo punto 2.2.2).

1.3.- Nessuno dei due principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999, pertanto, appare eliminato o modificato in modo così radicale da rendere inutile lo svolgimento delle operazioni referendarie. Conseguentemente, deve ritenersi che non ricorra l'ipotesi di improcedibilità di cui all'art. 19, comma 5, della l. reg. n. 34 del 1999.

2.- Quanto al secondo ordine di valutazioni, la nuova legge in parte modifica sostanzialmente, in

parte lascia inalterate (sempre nella loro essenza) le precedenti disposizioni, come risulta da una sintetica analisi, a campione, del nuovo testo normativo.

2.1.- Conviene sottolineare, anzitutto, che la nuova normativa appare rispondere allo spirito dell'iniziativa referendaria nella parte in cui detta una nuova disciplina in materia di borse di studio, poiché abbandona il criterio del rimborso delle spese effettivamente sostenute. Tale abbandono è significativo, in quanto proprio attraverso quel criterio si potevano introdurre trattamenti di favore a vantaggio degli utenti delle scuole private.

Non rileva, invero, il richiamo alla l. 10 marzo 2000, n. 62, operato dall'art. 4, comma 2. La legge statale, invero, anche per come attuata dal D.P.C.M. 14 febbraio 2001, n. 106, potrebbe consentire, in astratto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute dai discenti per l'iscrizione alle scuole private. Nondimeno, la legge regionale appare aver compiuto una scelta molto chiara e, in concreto, più rigorosa, tanto che il suo inequivoco tenore letterale esclude palesemente quella possibilità.

2.2.- La disciplina degli interventi di fornitura di attrezzature e strumenti didattici (di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), e comma 4, lett. a) e c), della l. reg. n. 26 del 2001) appare invece sostanzialmente una conferma di quella sottoposta a referendum.

2.2.1.- Nell'art. 3, comma 1, lett. b), della l. n. 26 del 2001 (definitivamente approvata il 25 luglio 2001), rispetto al testo precedente (approvato alla seduta del 4 luglio 2001), è scomparso il riferimento al "sistema scolastico e formativo", che poteva richiamare le precedenti velleità di stabilire un "sistema integrato" di istruzione. Nondimeno, come già osservato, il nuovo testo prevede comunque interventi a sostegno di "progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa", con una dizione ancora più ampia della precedente, che dunque non ne elimina le ambiguità, ed anzi le aggrava.

Per la concreta individuazione dei soggetti destinatari delle provvigioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), inoltre, bisogna fare riferimento agli artt. 5 e 6 del medesimo progetto di legge (come si evince dal richiamo contenuto nell'art. 3, comma 1). L'art. 6, in particolare, individua come destinatari degli interventi i "frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia". Data anche l'affermazione di cui all'art. 1, a tenor della quale la nuova legge regionale disciplina gli interventi per il diritto allo studio "in raccordo" con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62, deve dedursi che gli interventi di sostegno economico previsti dall'art. 3, comma 1, siano destinati anche alle scuole paritarie private. Secondo l'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, infatti, "il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali".

2.2.2.- E' bene rilevare che solo in apparenza e solo in parte gli interventi previsti dalla nuova legge sono disposti a favore dei singoli studenti. Lo stesso comma 4, lett. a), dell'art. 3, pur parlando di facilitazioni per l'utilizzo di strutture culturali, sportive e scientifiche, prevede provvidenze in favore (non già degli alunni ma) delle scuole. La prima impressione, infatti, è smentita dal successivo riferimento a progetti di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, ed è evidente come l'elaborazione di un progetto di innovazione e sperimentazione richieda un momento organizzativo e di coordinamento che trova proprio negli istituti scolastici la sua sede naturale. La disposizione, peraltro, riproduce nella sostanza (e riecheggia anche nel linguaggio) quella dell'art. 10, comma 4, lettera d), della l. reg. n. 10 del 1999, che prevedeva l'erogazione di fondi regionali a soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate, "finalizzati alla qualificazione dell'offerta formativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi". Risulta sostanzialmente riprodotto, così, anche il disposto dell'art. 2, comma 2, lettera a), della l. reg. n. 10 del 1999, che prevedeva in via generale la fornitura di materiale didattico a tutte le scuole ( e

dunque anche a quelle private) a sostegno di progetti educativi, finalizzati a favorire la qualificazione del sistema scolastico.

Si segnala infine la successiva lettera c) dello stesso comma, ove si prevede il finanziamento di interventi volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa: salvi i rilievi di cui si è detto più sopra, questa disposizione è criticabile anche per la specifica previsione di progetti di qualificazione del personale scolastico, che ancora più difficilmente potrebbero esser inquadrati tra quei sostegni individuali ai discenti, in cui gli interventi in materia di diritto allo studio dovrebbero esaurirsi. In questo senso risulta riprodotta, nella sua sostanza, la disciplina contenuta nell'art. 10, comma 4, lettera e), della l. reg. n. 10 del 1999.

Quest'ultima disposizione, infatti, prevedeva che i fondi fossero erogati dalle Province alle associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate, "finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico": la corrispondenza di contenuto con la previsione dell'art. 3, comma 4, lettera c), della nuova legge regionale è evidente.

2.3.- Anche per quanto riguarda alcune delle singole disposizioni della l. reg. n. 26 del 2001, conclusivamente, non si registrano innovazioni di sostanza della previgente disciplina (concernenti, cioè, il suo "contenuto normativo essenziale"). Conseguentemente, appare necessario il "trasferimento" del quesito referendario dalle disposizioni della l. reg. n. 10 del 1999 a quelle della l. reg. n. 26 del 2001, nell'ipotesi in cui queste ultime non risultino sostanzialmente innovative delle precedenti.

Roma, 23 agosto 2001

Prof. Avv. Massimo Luciani

## Memoria

presentata dal Prof. Bruno Moretto, a nome e nell'interesse dei promotori del referendum abrogativo parziale della L. R. n. 10/1999

Il sottoscritto, prof. Bruno Moretto, nella propria qualità di segretario responsabile del Comitato Bolognese Scuola e Costituzione, nonché di primo firmatario del Referendum abrogativo, formula la presente memoria sia per allegare il parere giuridico redatto a richiesta del Comitato dal prof. avv. Massimo Luciani, ordinario di Diritto pubblico all'Università La Sapienza di Roma, sia per illustrare il contesto in cui il compito della Commissione viene a collocarsi.

I rilievi del sottoscritto si articolano in due punti: il primo tende a ricostruire la vicenda referendaria, il secondo puntualizza il senso letterale e il significato del quesito referendario, per concluderne la perdurante attualità.

### 1) Storia del Referendum

La storia del Referendum di cui la Commissione deve valutare la odierna procedibilità, in seguito all'abrogazione totale della L.R. n. 10/1999 e all'approvazione della nuova normativa di cui alla L.R. n. 26/2001, inizia nel 1995, con l'approvazione della L.R. n. 52/1995 che introduceva il sistema integrato delle scuole materne pubbliche e private. Si tenga presente che tale legge è oggi sottoposta al giudizio di legittimità da parte della Corte Costituzionale per contrasto con gli artt. 33 e 117 della Costituzione, in seguito alla ordinanza del TAR Emilia Romagna del dicembre 2000 (n.1/2000). Si è già tenuta l'udienza pubblica di discussione e siamo in attesa del deposito della decisione della Corte.

La legge regionale n. 10/1999 altro non è che la estensione a tutti gli ordini di scuola del progetto di sistema integrato, con l'obiettivo dichiarato di fare da "apripista" ad un nuovo modello nel quale l'offerta scolastica sia indifferentemente erogata da soggetti pubblici e soggetti privati.

Il conseguente dirottamento di risorse finanziarie pubbliche verso i privati è stato molto consistente: ogni anno nella sola nostra regione oltre 60 miliardi pubblici vanno direttamente nelle casse delle scuole private, in particolare materne.

Tali gravosi oneri finanziari sostenuti per i privati hanno comportato il progressivo disimpegno degli Enti locali verso il settore pubblico, tanto che costituisce dato notorio che in questi ultimi anni le scuole dell'infanzia pubbliche hanno visto crescere le liste d'attesa in tutta la regione, a causa del mantenimento delle preferenze dei genitori verso tali scuole, nella convinzione che queste sia sul piano didattico che organizzativo offrano prestazioni decisamente superiori.

Così tutte le scuole pubbliche mancano di adeguati finanziamenti per attrezzature e usufruiscono spesso di edifici non a norma.

A questo si accompagna il fatto che, sul piano ideale, un esteso numero di Associazioni, composte da insegnanti, studenti, genitori, cittadini dell'Emilia Romagna è stata in prima fila in questi anni nella battaglia per l'affermazione dei principi costituzionali che assegnano alla scuola pubblica il compito fondamentale di assicurare a tutti un alto livello di istruzione in un'istituzione libera, pluralista, egualitaria, consapevole che un sistema basato sulla esistenza di scuole cattoliche o musulmane, leghiste o meridionaliste, per élite o per diseredati, annuncia un tempo in cui non è la libertà di ciascuno ad essere esaltata, ma - al contrario - il riconoscimento reciproco è sostituito dall'aspirazione della propria identità, il confronto dalla distanza dall'altro.

La consapevolezza che la maggioranza dei cittadini italiani e della nostra regione sia contraria a tali modifiche e disposta a battersi per imporre il rilancio della scuola pubblica, che ha bisogno di riforme e nuove risorse, ha portato una quindicina di associazioni prima a indire la grande manifestazione nazionale dei 50.000 a Bologna tenutasi il 17 febbraio 1999 e poi a proporre la raccolta delle firme necessarie per svolgere un Referendum popolare per l'abrogazione della Legge regionale n. 10/1999.

La proposta di consultazione popolare è stata fatta nella convinzione che su questioni di tale rilevanza sociale, che coinvolgono i diritti primari dei cittadini, sia necessario l'intervento diretto degli stessi.

Il 12 luglio 1999 500 promotori consegnarono la proposta di quesito alla Direzione generale del Consiglio regionale e, in seguito al parere favorevole della Commissione per i procedimenti referendari del 21 luglio 1999 e alla delibera di regolarità dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del 29 luglio 1999, iniziarono la raccolta delle firme dal settembre successivo.

Il 9 marzo 2000 sono state consegnate circa 60.000 firme (20.000 in più di quelle necessarie) e l'11 aprile l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ha dichiarato valida l'iniziativa referendaria. Il grande consenso alla proposta referendaria, che ha visto la costituzione di centinaia di Comitati spontanei presenti in tutte le province della regione, evidenzia l'ampiezza del dissenso sulla nuova politica regionale sulla scuola e la volontà dei cittadini di esprimersi direttamente sul tema dell'utilizzo delle risorse pubbliche in ambito scolastico.

Eppure, già nel corso della raccolta delle firme, si notarono i primi segnali di un atteggiamento di "ostruzionismo" da parte della maggioranza regionale contro l'iniziativa referendaria.

Dapprima, nel corso della raccolta delle firme, fu modificata la legge regionale sui referendum n. 35, che recava la data del 28/10/1997. Con la nuova legge regionale n. 34 del 13 ottobre 1999 furono introdotte scadenze e impicci prima non previsti. Poi si interpretò la nuova legge in modo da evitare lo svolgimento del referendum nella sua data naturale di novembre 2000. Poi, ancora, non fu discussa in tempo utile la legge di iniziativa popolare, proposta con il corredo di 6.000 firme, che chiedeva di votare a febbraio 2001.

E quando il Presidente della Regione, dopo aver rinviato l'atto di indizione della consultazione a ottobre 2000, fissò la data di svolgimento scelse il 20 maggio, ovvero una data concomitante con le elezioni politiche. Ciò comportò, a causa del divieto di svolgimento di referendum regionali nei tre mesi antecedenti e successivi a tale scadenza, previsto dalla L.R. 34/99, un nuovo decreto con il quale il Presidente spostò la data al 18 novembre 2001, a più di due anni dall'inizio del procedimento.

Da ultimo, nonostante l'ampiezza del tempo a disposizione, proprio alla vigilia della scadenza elettorale, è stata varata in data 25 luglio 2001 la nuova legge avente per titolo: "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della Legge regionale 25 maggio 1999, N. 10", che vorrebbe avere come espresso scopo quello di evitare la consultazione popolare. È significativo il fatto che il Consiglio regionale ha discusso il nuovo testo in soli tre giorni, a scuole chiuse e con procedura d'urgenza.

Il motivo dell'urgenza sta nel fatto che, vista la concomitanza con il Referendum nazionale sulla revisione in senso federale della Costituzione del 7 ottobre, il Referendum indetto per il 18 novembre 2001 avrebbe dovuto ragionevolmente essere accorpato all'altro, e ciò avrebbe sicuramente favorito il raggiungimento del quorum dei partecipanti al voto necessario per la validità del pronunciamento popolare.

La notte del 25 luglio 2001 il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza la nuova legge n. 26, che espressamente si premeva di abrogare la precedente.

Si fa rilevare, a conferma del dissenso prodotto fra i cittadini della nostra regione dalla nuova politica scolastica della Regione, che, dopo 12 anni di applicazione condivisa della L. R. 6/83, in soli 6 anni il Consiglio regionale ha deliberato ben 4 leggi sulla materia del diritto allo studio: L. 52/95, L. 155 del 15 gennaio 1999 rinviata a nuovo esame da parte del Consiglio regionale in seguito alla nota del Commissario del Governo in data 15 febbraio 1999, L. 10 approvata il 29 aprile 1999, L. 26 approvata il 25 luglio 2001.

2) La non aderenza della L.R. n. 26/2001 al quesito referendario

La legge regionale sui referendum ( L.R. n. 34, del 1999, all'art. 25) afferma, a tutela dei

sottoscrittori, che qualora nuove disposizioni intervengano nel corso dell'iter referendario, occorre verificare se le modifiche apportate superino i contenuti ispiratori o i contenuti essenziali dei singoli precetti della legge precedente.

Ciò, in sintonia con la legislazione nazionale, ha lo scopo di garantire l'esercizio della volontà popolare, che, in tutte le democrazie, è il momento più alto di partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale di uno Stato.

Il Quesito referendario, approvato dalla Commissione regionale per i referendum il 21 luglio 1999, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L. 34, si compone di una sintesi, che ne è parte integrante e obbligatoria "per favorirne la chiarezza e l'univocità": "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto ed indiretto." e dell'articolato delle disposizioni da abrogare.

L'obiettivo del referendum è quindi con chiarezza quello di eliminare il coordinamento e l'integrazione fra scuole pubbliche e private e ogni erogazione regionale a favore delle scuole private, con lo scopo di limitare l'ambito della legge agli interventi rivolti alle persone nel rispetto dell' art. 117 della Costituzione, che assegna alle Regioni la sola competenza sull'assistenza scolastica e non sull'istruzione. Gli interventi verso le persone debbono essere invece paritari per evitare discriminazioni in base al principio universale del diritto allo studio.

Questo è quanto hanno sottoscritto i cittadini. Occorre quindi giudicare se la nuova legge risponde a tale intenzione chiaramente espressa.

a) L'analisi del nuovo testo normativo evidenzia che i principi ispiratori della nuova legge sono esattamente gli stessi della precedente: tutti i provvedimenti diretti sia agli alunni che alle scuole sono rivolti in modo paritario al pubblico e al privato. Si parla espressamente di "principio di partecipazione delle scuole private paritarie" alla programmazione degli interventi previsti dalla legge. L'intenzione di confermare tuttora l'esistenza di un sistema scolastico integrato pubblico-privato in ambito regionale è chiara. L'argomento è ampiamente illustrato dal parere, qui allegato, del Prof. Luciani.

b) I contenuti essenziali delle singole disposizioni

E' bene chiarire che i punti della legge regionale n. 10/1999 sottoposti ad espressa abrogazione dalla legge successiva sono stati individuati con l'obiettivo di eliminare ogni disposizione specifica che prevedesse finanziamenti diretti ed indiretti alle scuole private. La maggior parte di tali finanziamenti viene confermata dalla nuova legge. La sostanza dei provvedimenti non cambia se l'Ente che materialmente eroga diventa la Provincia, perché già era così in base alla Legge 10 (vedi primo comma dell'art. 10.4.) e perché i fondi impiegati sono regionali. Nello specifico:

a) l'art. 1.4 riconferma l'art. 1.2.a della legge regionale n. 10/1999 confermando la partecipazione paritaria delle scuole private alla programmazione degli interventi e l'ambizione regionale di istituire il coordinamento fra le Istituzioni scolastiche statali e le scuole private.

b) L'art. 3. 4. a) della L.R. n. 26/2001, che fa riferimento ai progetti di cui all'art. 3. 1. b), riconferma l'impostazione dell'art. 2.2.a della L.R. n. 10/1999, del quale si vuole sottoporre ad abrogazione la fornitura di attrezzature e strumenti didattici, finalizzati alla qualificazione delle scuole non statali. La nuova legge conferma la messa a disposizione di materiale didattico, computer e altro, per sostenere progetti di sperimentazione in ambito didattico delle scuole private. E' da rilevare la riconfermata ambizione di intervenire sull'autonomia didattica degli istituti, che vedranno i loro progetti di sperimentazione didattica valutati da funzionari provinciali e non statali;

c) L'art. 3. 4. c) è quello più esplicito nel confermare i finanziamenti diretti alle scuole. Esso deve essere raffrontato non tanto con l'art. 2.2.d della L.R. n.10, ma con l'art. 10. 4 commi d), e), soggetti ad abrogazione, dove si esplicitano i finanziamenti a favore delle materne private. La nuova formulazione conferma i finanziamenti per la qualificazione delle scuole e per la formazione e aggiornamento del personale.

d) L'art. 4 risponde pienamente al quesito nel comma 2, mentre nel comma 3 si ripropone il riferimento alle spese per l'istruzione di cui all'art. 12, comma 5, introducendo in più una distinzione nelle modalità erogative delle borse a seconda del reddito, che non compariva precedentemente.

#### IN VIA SUBORDINATA:

In ogni caso, se vi fossero, a parere della Commissione, dubbi sulle disposizioni della L. 26, varrebbe necessariamente il principio in ragione del quale "in caso di dubbio o incertezza, si applicano le norme più favorevoli per i promotori del referendum" (art. 49, comma 2, lett. C) della L.R. 34/99. Tale principio non è altro che la doverosa traduzione normativa del comune principio del favor per il Referendum, che ha un chiaro fondamento costituzionale. Come ha recentemente osservato l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte Suprema di Cassazione, "il referendum ... è la forma più diretta e immediata di esercizio della sovranità popolare e come tale deve essere con interpretazione rigorosa e restrittiva fino al possibile preservato e non contenuto" (Ord. 7 dicembre 1999, n. 47)

#### Conclusioni

In base alle precedenti argomentazioni ritengo che il referendum debba essere confermato nelle sue finalità e quindi nella sintesi già individuata dalla Commissione per i procedimenti referendari, in data 21 luglio 1999, con riferimento alle disposizioni della legge regionale n. 26, Pertanto chiedo la riformulazione del quesito ai sensi dell'art. 25, comma 4, della L. 34/99.

Bologna 31 agosto 2001

## Comunicato stampa

La Commissione regionale per i procedimenti referendari, dopo le riunioni del 31 agosto e del 3 settembre ha riconvocato i suoi lavori per lunedì 10 settembre.

Ciò dimostra che la decisione sul futuro del referendum regionale contro i finanziamenti alle scuole private è complessa, a causa delle ambiguità della nuova legge.

A questo punto il silenzio del Presidente Errani verso le nostre sollecitazioni rivolte all'accorpamento fra il referendum regionale e quello nazionale del 7 ottobre è molto grave.

Se la Commissione deciderà per lo svolgimento del referendum il mancato accorpamento produrrà un costo aggiuntivo per le finanze regionali di oltre 20 miliardi.

Il Presidente deve emanare immediatamente il decreto di accorpamento onde permettere di esprimersi ai cittadini della regione, che attendono di votare da oltre due anni.

Bologna 4 settembre 2001



Deliberazione n. 1/01

Seduta del 10 settembre 2001

Parere della Commissione per i Procedimenti Referendari e d'Iniziativa Popolare, in ordine allo svolgimento del referendum per l'abrogazione parziale della l.r. n. 10/1999 - Applicazione comma 3, art. 25, l.r. n. 34/1999.

La legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (pubblicata nel BUR n. 112 del 9 agosto 2001) intitolata Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10, determina l'abrogazione totale della legge regionale n. 10/1999, Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato, oggetto della richiesta di referendum abrogativo parziale dichiarato ammissibile dalla Commissione per i procedimenti referendari in data 19 aprile 2000, ai sensi dell'art. 15, comma I, della l.r. n. 34/1999.

In tale ipotesi la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare è chiamata, ai sensi dell'art. 25, comma III, della l.r. n. 34/1999, a decidere se la consultazione debba avere egualmente luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum.

In particolare, sempre ai sensi dell'art. 25, comma III, il quesito referendario si intende superato nel caso la nuova normativa intervenga modificando "i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente" o dei "contenuti essenziali dei singoli precetti". In caso contrario il referendum si effettua solo o anche sulle nuove disposizioni."

A tal fine, nella seduta del 31/8/2001, la Commissione ha disposto, in applicazione dell'art. 44, comma V, della l.r. n. 34/1999, l'audizione dei rappresentanti dei sottoscrittori della richiesta di abrogazione parziale della l.r. n. 10/1999 e dei loro consulenti, nonché l'acquisizione della documentazione dagli stessi prodotta. E' stato pertanto necessario dare ai componenti il tempo utile ad un compiuto esame del materiale così acquisito e valutare attentamente le osservazioni esposte nel corso dell'audizione, aggiornando i lavori alla seduta del 3/9/2001.

L'esame della Commissione è stato finalizzato a verificare se la nuova legge regionale n. 26/2001 abbia inciso, ed in che misura, sui principi ispiratori della legge regionale n. 10/1999 rilevanti per il procedimento referendario così come identificati dai promotori nella sintesi del quesito redatto ai sensi dell'art. 15, comma I, l.r. n. 34/1999 (Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto o indiretto?).

I punti sui quali occorre procedere a valutazione comparativa fra i due testi normativi sono pertanto: a) il coordinamento e l'integrazione fra le offerte formative statali e non statali; b) il finanziamento -diretto o indiretto- delle scuole non statali.

La particolare rilevanza e, al contempo, complessità della questione in oggetto ha consigliato una ulteriore riunione della Commissione, per il 10/9/2001.

A seguito di un ampio dibattito al suo interno la Commissione, a maggioranza, ha ritenuto la nuova disciplina regionale idonea a superare il quesito referendario perché abbandona radicalmente l'impostazione generale dei principi ispiratori della l.r. n. 10/1999, arrivando a identica conclusione anche per quanto riguarda l'avvenuta modifica dei contenuti essenziali dei singoli precetti. Soffermandosi analiticamente all'esame delle disposizioni originarie investite dal quesito referendario la Commissione verifica nell'ordine:

- se i principi ispiratori ed il contenuto delle nuove disposizioni in tema di diritto allo studio modificano sostanzialmente la precedente disciplina sullo stesso oggetto;
- se esiste, nel nuovo testo normativo, una parte corrispondente al precedente "sistema formativo integrato" e, qualora esista, se i motivi ispiratori ed il contenuto essenziale siano o no

sostanzialmente diversi.

Il quesito referendario investiva quelle disposizioni, o parti di disposizioni (art. 12 l.r. n.10/1999), che attribuivano assegni di studio in misura percentuale alle spese effettivamente sostenute con la conseguenza che, a parità di reddito, gli alunni frequentanti le scuole non statali avrebbero usufruito di assegni molto superiori a quelli attribuiti agli alunni delle scuole pubbliche, realizzando così quel finanziamento indiretto alle scuole private denunciato dal comitato promotore del referendum regionale.

La nuova disciplina (art. 4 l.r. n. 26/2001, in particolare commi II e III) modificando sostanzialmente la l.r. n. 10/1999, attribuisce borse di studio in maniera eguale (<< borse di pari importo per gli studenti delle scuole pubbliche e private >>) senza neppure vincolarle, per i redditi fino a trenta milioni, alla dichiarazione che esse siano state usate per la scuola (<< indipendentemente dalla relativa documentazione di spesa>>).

Fuori di ogni dubbio, a parere unanime della Commissione, su questo specifico punto, la piena conformità della nuova legge regionale rispetto al quesito referendario.

Quanto al secondo punto, che ha visto la Commissione non più unanime, occorre anzitutto considerare che nel nuovo testo di legge scompare, significativamente, ogni riferimento testuale al "sistema formativo integrato" così come del resto, scompare ogni corrispondenza testuale fra le disposizioni della vecchia e della nuova legge.

Posto che un tale accertamento sul piano testuale dei contenuti, cui si sommano le conclusioni alle quali la Commissione è già pervenuta sul primo punto, rappresentano già condizione idonea a dichiarare la piena congruità della nuova legge regionale sul diritto allo studio rispetto al quesito referendario, ciò nondimeno la Commissione rileva ulteriormente, dopo un'ampia ed approfondita discussione sui singoli aspetti interpretativi dell'articolato legislativo, come sia possibile giungere alla conclusione che gli stessi motivi ispiratori dei singoli precetti siano sostanzialmente diversi.

In effetti il principio dell'integrazione pubblico - privato viene superato dall'art. 2, comma I, lett. a), della l.r. n. 26/2001, che fa riferimento al sistema nazionale di istruzione, come definito dalla l. n. 62/2000.

Inoltre, il principio di partecipazione delle scuole private paritarie alla programmazione degli interventi è principio riferito a tutte le componenti del sistema nazionale di istruzione, entro il quale sono comprese anche le scuole private paritarie.

D'altro canto, tutti gli interventi previsti dalla legge, essendo interventi nell'ambito del diritto allo studio, sono per loro stessa natura rivolti ai fruitori di tale diritto, come espressamente stabilito dall'art. 6 della l.r. n. 26/2001, vale a dire i soggetti frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione (compresi quelli delle scuole dell'infanzia), non le scuole in quanto tali.

P. Q. M.

La Commissione esprime il parere che la legge regionale n. 26/2001 abbia modificato i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente e i contenuti essenziali dei singoli precetti rispetto all'intero quesito referendario e, di conseguenza, ai sensi dell'art. 25, comma III, della l.r. n. 343/1999, ritiene che il referendum non debba avere luogo.

comunicati stampa

Coordinamento regionale dei Comitati Scuola e Costituzione

Il Coordinamento dei Comitati, venuto a conoscenza oggi della decisione della Commissione regionale per i procedimenti referendari che esprime a stretta maggioranza ( 4 a 3) il parere di non procedibilità del referendum contro il finanziamento diretto ed indiretto alle scuole private, esprime la sua profonda insoddisfazione.

Il Coordinamento si riserva di dare un parere compiuto sulla posizione di detta Commissione, una volta rese note le motivazioni della stessa e i verbali della discussione e di decidere conseguentemente eventuali successive iniziative giuridiche per tutelare il diritto costituzionale dei cittadini di manifestare tramite il voto il loro dissenso verso la legge di parità scolastica regionale.

Una prima lettura del documento finale consente di affermare che:

- la maggioranza della Commissione non è stata in grado di dimostrare la rispondenza della legge 41 al quesito referendario, tanto è vero che "ritiene che il referendum non debba avere più luogo" perché il nuovo testo sarebbe innovativo rispetto al precedente, non in base alla sua congruità con il quesito;
- la maggioranza afferma in modo apodittico che il nuovo testo non prevede finanziamenti alle scuole private. Verificheremo se le norme attuative della Legge saranno congrue con tale parere.

Protestiamo con forza contro tale decisione che contrasta con la Giurisprudenza dell'Ufficio Centrale per i Referendum presso la Suprema Corte di Cassazione, la quale ha sempre posto come criterio fondamentale di decisione quello del "favor" verso l'esercizio della sovranità popolare.

Non a caso la decisione ha visto schierato a favore della procedibilità del referendum il Prof. Giuseppe Ugo Rescigno, ordinario di Diritto Costituzionale all'Università La Sapienza di Roma. Desta stupore il comportamento del Difensore civico, che dovrebbe avere la funzione di difensore dei cittadini, il quale non solo ha votato contro il loro diritto di espressione, ma ha ritenuto di dover informare del parere della Commissione prima il Presidente della Regione e solo dopo i promotori del referendum.

Tutta la storia di questo referendum, che aveva visto una larghissima adesione popolare nel 1999, è stata segnata dalla volontà della maggioranza regionale di ostacolare il pronunciamento diretto dei cittadini.

Sono state allo scopo modificate le regole del gioco nel corso della partita, cioè nel corso della raccolta delle firme, approvando a novembre 1999 una nuova legge sui referendum.

Ciò ha permesso di rinviare di oltre un anno la convocazione elettorale e di modificare la composizione della Commissione, i cui componenti, mentre in base alla legge del 1997 venivano sorteggiati fra Professori di materie giuridiche, designati dai Rettori delle Università della Regione, ai sensi della legge approvata a novembre 1999 sono stati nominati direttamente dal Consiglio.

Tutte le ragioni che hanno portato 60.000 elettori della nostra regione a sottoscrivere il Referendum sono ancora valide: i Comitati si impegnano a continuare la battaglia per la scuola pubblica e contro ogni finanziamento alle scuole private certi del consenso della maggioranza dei cittadini.

Bologna 11 settembre 2001

## Le ragioni del referendum sulla scuola in Emilia Romagna

**Bruno Moretto**

*L'offensiva contro il sistema scolastico costituzionale, che ha permesso ad un paese, che nel dopoguerra era in gran parte analfabeta, di raggiungere tassi di scolarità pari a quelli di paesi che partivano da condizioni molto più favorevoli e alle donne di raggiungere e superare i livelli di preparazione scolastica degli uomini, ha avuto una delle punte più avanzate nella regione Emilia Romagna*

### La storia del referendum regionale

Dal 1995 con l'istituzione del Sistema integrato delle scuole materne pubbliche e private e poi dal 1999 con la legge "Rivola" la maggioranza (DS, Popolari, Verdi) della Regione Emilia Romagna ha voluto fare da apripista per un nuovo sistema nel quale l'offerta scolastica venisse indifferentemente erogata da soggetti pubblici e privati. Il conseguente dirottamento di risorse finanziarie verso i privati è stato molto consistente: ogni anno nella sola nostra regione oltre 60 miliardi pubblici vanno direttamente nelle casse delle scuole private, in particolare materne.

Un grande numero di Associazioni, composte da insegnanti, studenti, genitori, cittadini dell'Emilia Romagna è stata in prima fila in questi anni nella battaglia per l'affermazione dei principi costituzionali che assegnano alla scuola pubblica il compito fondamentale di assicurare a tutti un alto livello di istruzione in un'istituzione libera, pluralista, egualitaria, consapevoli che un sistema basato sulla esistenza di scuole cattoliche o musulmane, leghiste o meridionaliste, per élite o per diseredati, annuncia un tempo in cui non è la libertà di ciascuno ad essere esaltata, ma al riconoscimento reciproco è sostituito l'esasperazione della propria identità, il confronto dalla distanza dall'altro.

La consapevolezza che la maggioranza dei cittadini italiani e della nostra regione sia contraria a tali modifiche e disposta a battersi per imporre il rilancio della scuola pubblica, che ha bisogno di riforme e nuove risorse, ha portato una quindicina di associazioni prima a indire la grande manifestazione nazionale dei 50.000 a Bologna e poi a proporre la raccolta delle firme necessarie per svolgere un Referendum popolare per l'abrogazione della Legge Rivola.

Ci ha unito la convinzione che solo l'ingresso sulla scena dei cittadini avrebbe potuto invertire la tendenza, che vede invece la maggioranza delle forze politiche favorevole alla privatizzazione del sistema scolastico.

### I tentativi di impedirne lo svolgimento

Lo straordinario risultato raggiunto di 60.000 firme autenticate e certificate (20.000 più del necessario), l'entusiasmo dei tanti che hanno partecipato alla raccolta, la grande partecipazione dei cittadini all'iniziativa, la presenza attiva del PRC e della UIL e di tanti singoli esponenti di tutte le forze politiche e sindacali ci hanno confermato che la battaglia si può ancora combattere.

Il 9 marzo 2000 sono state consegnate le firme. Nel corso della raccolta si ebbero i primi segnali dell'ostruzionismo che la maggioranza regionale avrebbe prodotto contro il referendum.

Dapprima fu cambiata la legge sui procedimenti referendari, introducendo una serie di

modifiche a svantaggio dei promotori, poi fu interpretata la nuova legge in modo da evitare lo svolgimento del referendum nella sua data naturale di novembre 2000, poi fu insabbiata la legge di iniziativa popolare che chiedeva di votare a febbraio 2001 e infine è stata varata una nuova legge, nonostante il Programma della maggioranza eletta ad aprile 2000 (oltre ai DS, Margherita, Verdi, PdCI, PSI-PRI, anche PRC) prevedesse espressamente che "Nel caso sia indetto il relativo referendum sulla base della verifica delle firme raccolte, questo sarà svolto. Le componenti della coalizione, assumendosi le proprie responsabilità, contribuiranno a sviluppare un ampio dibattito culturale nella società regionale".

Il Consiglio regionale ha discusso la nuova legge dal 16 al 25 luglio a scuole chiuse e con procedura d'urgenza. Altro che dibattito nella società.

Il motivo dell'urgenza sta nel fatto che il Referendum indetto per il 18 novembre 2001 poteva essere a questo punto accorpato al Referendum nazionale sulla revisione in senso federale della Costituzione.

Il probabile accorpamento dei due referendum avrebbe sicuramente garantito il raggiungimento del quorum, necessario per la validità del pronunciamento popolare.

Come dice il proverbio: "il diavolo fa le pentole, ma non i coperchi" Chi puntava sull'astensionismo sarebbe stato sconfitto.

Tutti d'accordo allora a cambiare la Legge Rivola a partire dalle Gerarchie cattoliche. L'8 luglio monsignor Facchini, coordinatore regionale per la pastorale scolastica, scrive sull'*Avvenire* che il Progetto di legge sul diritto allo studio presentato dalla Giunta regionale è un grave arretramento rispetto alla Rivola, che la Giunta si è allineata con la linea dura della sinistra, ma che "si è voluto evitare un referendum che avrebbe avuto a suo favore, oltre alla coincidenza con quello nazionale, facili strumentalizzazioni politiche e vecchi pregiudizi sulla scuola non statale". Sandro Chesi, presidente regionale della FISM. (Federazione delle scuole materne cattoliche) dichiara sull'*Avvenire* del 6 luglio il giudizio positivo sulla nuova legge, salvo le verifiche in sede di applicazione, "sia per il richiamo alla legge nazionale sulla parità, sia per aver evitato il referendum abrogativo".

Anche l'assessore Rivola, Popolare, giunge al voto favorevole all'abrogazione della sua stessa legge.

### **La nuova legge n. 41**

La notte del 25 luglio il Consiglio regionale, con il voto favorevole di PRC, approva la nuova legge, che abroga la precedente. È questo un primo grande risultato del movimento referendario.

La nuova legge elimina:

- il sostegno alle scuole materne private per le spese di funzionamento;
- la disparità nell'entità degli assegni di studio (ora borse) a favore degli studenti del pubblico e del privato, anche se non elimina il riferimento alle spese per l'istruzione per la fascia di reddito fra i 30 e 60 milioni ISE (per 3 componenti del nucleo familiare).

L'obiettivo del referendum era però un altro: i sottoscrittori volevano imporre una svolta significativa nella politica scolastica regionale per rilanciare la centralità della scuola pubblica e impedire il dirottamento di ogni tipo di risorse verso i privati.

La sintesi del Quesito referendario, approvata dalla Commissione regionale per i referendum nel luglio 1999, affermava: "Volete voi abrogare le parti della legge che

introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto ed indiretto".

Ben 11 punti sui 14 sottoposti ad abrogazione riguardavano gli interventi finanziari verso le scuole private, e solo 3 intervenivano per evitare che gli assegni di studio favorissero gli alunni delle strutture private.

L'analisi della nuova Legge evidenzia che i principi ispiratori della nuova legge sono esattamente gli stessi della precedente; tutti i provvedimenti diretti sia agli alunni che alle scuole sono rivolti in modo paritario al pubblico e al privato. Si parla espressamente di "principio di partecipazione delle scuole private paritarie" alla programmazione degli interventi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda i singoli provvedimenti:

1. si mantengono i finanziamenti diretti a tutte le scuole private, tramite il sostegno a progetti relativi alla fruizione di computer ed ad altri strumenti didattici;
2. si mantengono i finanziamenti alle scuole materne private per progetti di qualificazione didattica e per la formazione del personale.

## **Il parere della Commissione contro lo svolgimento del referendum**

La legge regionale per i referendum prevede che, se una legge sottoposta a referendum viene modificata, una Commissione giudichi se tali modifiche siano tali da rendere inutile il giudizio popolare o meno.

I componenti di tale Commissione, mentre in base alla legge sui procedimenti referendari del 1997 venivano sorteggiati all'interno di rose di nomi di docenti di materie giuridiche, fornite dai Rettori delle Università della Regione, con la legge entrata in vigore durante la raccolta delle firme vengono nominati direttamente dal Consiglio regionale.

L'11 settembre la Commissione ha deliberato 4 a 3 di non permettere lo svolgimento della consultazione, in contrasto con il parere del vice presidente, professor Rescigno, che è titolare della cattedra di Diritto pubblico presso l'Università La Sapienza di Roma, che proponeva di far svolgere il referendum sulle parti che mantengono finanziamenti alle scuole private.

La debolezza del parere impone di ricorrere ad un vero Giudice terzo, al fine di difendere fino in fondo il diritto costituzionale dei cittadini di esprimersi direttamente su questioni che riguardano l'esercizio dei loro diritti primari.

## **Conclusioni**

In una vera democrazia si sarebbe favorito il pronunciamento dei cittadini e poi si sarebbe proceduto alla modifica della legge in base alla loro volontà.

Nel nostro caso partiti che si dichiarano democratici (DS, PPI, Democratici, Verdi, PdCI, PRC) hanno tenacemente operato per impedire l'espressione della volontà popolare.

La Regione Emilia Romagna conferma quindi l'ambizione di altre Regioni, come Lombardia, Veneto e Piemonte di intervenire sul terreno dell'istruzione, in sintonia con la proposta di "devolution" propugnata dalla maggioranza di Governo.

Io penso che la battaglia per il rilancio della centralità della scuola pubblica e contro ogni tentativo di smantellare il sistema scolastico costituzionale non sia affatto finita e che per

vincerla occorre continuare sulla strada del coinvolgimento diretto dei cittadini.

Se il Giudice a cui ricorreremo contro la decisione della Commissione e la Corte Costituzionale ci daranno ragione il referendum ritornerà in campo.

Bruno Moretto, responsabile del referendum abrogativo della Legge Rivola

[www.comune.bologna.it/iperbole/coscost](http://www.comune.bologna.it/iperbole/coscost)

## Presidente Errani: dalla scuola giù le mani.

Sono sempre più frequenti le dichiarazioni del Presidente della Regione Emilia Romagna e dell'Assessore all'istruzione sulla imminenza di un nuovo provvedimento legislativo in campo scolastico (sarebbe il quinto in 7 anni), che dovrebbe essere approvato, a scuole chiuse, entro l'estate.

L'intenzione dichiarata è quella di utilizzare la competenza legislativa concorrente in materia di istruzione assegnata alle Regioni dalla revisione costituzionale del titolo V per contrastare la riforma scolastica del nuovo Governo.

In realtà la bozza di lavoro della legge, il cui titolo è: "Sistema regionale integrato dell'istruzione, formazione, orientamento, transizione al lavoro e per la tutela e sicurezza del lavoro", ha, fra gli altri, i seguenti obiettivi:

- 1) realizzare "percorsi formativi ... adeguati alla domanda delle famiglie;
- 2) "sostenere la progettazione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti degli studi;
- 3) intervenire "sull'esercizio dell'autonomia gestionale e organizzativa e sulle interazioni fra le Istituzioni scolastiche e il territorio";
- 4) istituire "un organo di governo del sistema regionale integrato di cui farebbero parte il Direttore scolastico regionale e x rappresentanti delle Istituzioni scolastiche autonome, nominati dallo stesso";
- 5) intervenire sull'aggiornamento dei docenti della scuola statale in particolare sulle modalità gestionali e organizzative.

Tanti altri punti dimostrano il tentativo della Regione E. R., tentativo non nuovo e peraltro già respinto nel 1999 dal Governo D'Alema, di invadere le competenze statali nel campo dell'istruzione. Ma il fatto più preoccupante del provvedimento è il suo stesso impianto.

La Regione vede prevalente, per la scuola, la finalità di avviamento al lavoro, rispetto a quella della formazione del cittadino, che la Costituzione assegna al sistema dell'istruzione statale.

Intende la scuola come un servizio che deve rispondere alla domanda dell'utenza e non un Istituzione della Repubblica. In tal senso intende istituire un sistema regionale misto pubblico privato.

Fonda il suo intervento sulle modalità organizzative e gestionali degli istituti, secondo la tipica logica aziendale.

Non riconosce nei fatti l'autonomia del sistema scolastico sancita dalla Costituzione "Le arti e le scienze sono libere e libero ne è l'insegnamento" (art. 33, comma 1) e dal comma 1 dell'art. 21 della Legge 59, oltre che dal nuovo art. 117, ma solo la relativa autonomia delle singole scuole, che vengono messe sotto tutela, indirizzate nelle sperimentazioni, condizionate nell'aggiornamento.

La Regione non riconosce la rappresentatività degli organi elettivi di autogoverno del sistema scolastico, sia a livello territoriale, che a livello di Istituto, arrogandosi il potere di nominare organi di rappresentanza del sistema scolastico statale.

La Regione in sintesi ripropone la linea della frammentazione regionalistica del sistema scolastico, già proposta nel 1999 con la famosa Legge "Rivola".

Appare estremamente preoccupante che la Giunta regionale stia ripercorrendo la strada infausta già intrapresa allora; lavora in gran segreto per preparare un testo da approvare entro l'estate, senza coinvolgere nella discussione il mondo della scuola. Il movimento in atto in regione, che ha visto un momento estremamente significativo nella manifestazione delle scuole dei 10.000 di Bologna del 25 maggio, vuole essere protagonista di ogni intervento: come non accetta la Legge delega del Governo così non accetterà alcuna delega in campo scolastico alla Regione.

Appare poi frutto di arroganza e disprezzo per la volontà popolare avere approvato il 25 luglio scorso una legge per evitare il referendum che intendeva abrogare l'istituzione del sistema integrato e venirsene fuori dopo un anno con una nuova legge che addirittura rende istituzionale tale sistema e che fa diretto riferimento alla Legge di parità per giustificare questo.

E' inaccettabile ogni forzatura istituzionale in campo scolastico: la scuola è una Istituzione centrale nel nostro ordinamento costituzionale. La Costituzione assegna con chiarezza il compito di istituire e gestire il sistema scolastico allo Stato nella consapevolezza che solo lo Stato possa garantire a tutti i cittadini un'offerta scolastica uguale, finalizzata alla formazione del cittadino, laica e pluralista. L'art. 33 della Costituzione afferma: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi." Il nuovo art. 117 deve quindi essere interpretato alla luce del 33, che non consente interventi sussidiari sia alle Regioni, sia ai privati.

Non c'è dubbio che la riforma del titolo V presenti lacune e ambiguità; un minimo di senso di responsabilità istituzionale dovrebbe indurre la Regione ad evitare di innescare un conflitto istituzionale fra Regioni e Parlamento nazionale, che si aggiungerebbe a quelli già in atto fra Governo, Magistratura, Polizia.

Non si può piegare alle necessità politiche la funzione delle Istituzioni: la battaglia contro la riforma scolastica Moratti deve essere condotta dal movimento delle scuole, dai sindacati e dai Partiti, non può essere condotta dalle Regioni o dagli Enti locali.

In ogni caso ogni intervento regionale prima che il Parlamento italiano, nella sua sovranità, definisca "i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" e le "norme generali sull'istruzione", come previsto dai commi m) e n) del nuovo art. 117, ha carattere provvisorio e sarebbe soggetto a revisioni dopo l'approvazione dei suddetti punti.

L'effetto che la legge dell'Emilia Romagna avrebbe a livello nazionale sarebbe devastante: le Regioni del Nord avrebbero via libera ad intervenire anch'esse, si aprirebbe un conflitto difficilmente governabile fra Governo e Regioni, già paventato dal Presidente della Corte Costituzionale, il cui ruolo non a caso viene messo in discussione dalla Lega.

Ciò che la Regione darebbe in cambio alla scuola emiliana (il 20% del curriculum, che la legge delega darebbe alle Regioni) non interessa le scuole: queste non vogliono tanti sistemi scolastici, ma uno solo per quanto riguarda le finalità e gli ordinamenti.

In ogni caso c'è una condizione essenziale: ogni ipotesi di cambiamento deve essere discussa preliminarmente ed approvata dalle Istituzioni scolastiche autonome, non imposto già confezionato dall'alto.

La domanda che sorge immediata è se la Giunta regionale si renda conto di ciò che fa.

Se è si sappia che si riaprirà lo scontro con il mondo della scuola e con la maggioranza dei cittadini che ha già portato nel 2000 alla sottoscrizione da parte di 60.000 elettori del referendum per l'abrogazione della Legge Rivola.

E' già in corso la raccolta di firme per il referendum abrogativo del sistema integrato nazionale, derivante dalla Legge n. 62 (di parità), alla quale la nuova legge si richiama: la grande quantità di cittadini che sta sottoscrivendo conferma la volontà popolare di una scuola pubblica statale di qualità, non di surrogati regionali.

Se la Regione continua nella sua politica sappia che questa volta non ci faremo scippare il diritto costituzionale al pronunciamento popolare. Dopo il referendum nazionale faremo anche quello regionale.

Il futuro della scuola pubblica statale e del modello di società che rappresenta è cosa troppo importante per essere messa in discussione da un uso strumentale e ideologico del tema.

Come alla Moratti anche ad Errani la comunità scolastica dice: giù le mani dalla Scuola della Repubblica.

*Bruno Moretto, segretario del Comitato bolognese Scuola e Costituzione*

Ai Sindaci e agli Assessori all'istruzione dei Comuni dell'Emilia Romagna.

p.c. all'Assessore alle politiche sociali della Regione Emilia Romagna

p.c. all'Assessore all'istruzione della Regione Emilia Romagna

OGGETTO: applicazione della L. E.R. n.26/2001, divieto costituzionale di finanziamento alle scuole materne private.

Ci giungono notizie di deliberazioni da parte di alcuni Comuni, che rinnovano le convenzioni con le scuole materne private, prevedendo finanziamenti pubblici a favore di tali strutture.

Tali interventi sono illegittimi.

L'approvazione della Legge n. 26 da parte del Consiglio regionale innova profondamente la normativa riguardante le scuole materne private sotto diversi aspetti.

Tale legge è stata approvata dal Consiglio regionale con l'esplicito obiettivo (vedi relazione di accompagnamento) di accogliere gli obiettivi del referendum abrogativo della Legge E.R. n. 10/99, fissato per il 18 novembre 2001: "Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali diretto ed indiretto ?".

Nella nuova legge pertanto:

- non si fa più alcun riferimento al sistema integrato delle scuole dell'infanzia e al sistema delle convenzioni fra Enti locali ed Enti privati;
- non compare più nel testo (vedi art.2,2,f della Legge n. 10/99) il " sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro";
- sono abrogate di conseguenza le norme di cui all'art. 10, 4, c e f e 10, 5, 10,6 cioè le disposizioni riguardanti l'erogazione dei fondi alle scuole convenzionate con i Comuni ;

In sintesi la nuova legge riporta la situazione a prima della Legge del 1995.

Ogni intervento degli Enti locali dovrà pertanto essere rispettoso della norma costituzionale in materia (art. 33, c.3), che prevede l'assenza di oneri per lo Stato ( e ovviamente per gli altri Enti pubblici) a favore delle scuole private.

E' importante mettere in evidenza che tale divieto è chiaramente espresso in campo scolastico, nel quale la Costituzione esclude ogni intervento sussidiario: "La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi". (art 33, c. 2).

La Legge nazionale n. 62/2000 non interviene al riguardo, prevedendo, ai sensi dell'art. 33. c.4, il solo riconoscimento giuridico della parità alle Istituzioni scolastiche non statali, che adempiano a determinati requisiti, nel senso di "assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali".

Il riconoscimento a tali scuole di far parte del "sistema scolastico nazionale" non produce alcun mutamento di finalità di dette scuole, né cambiamenti nell'obbligo per la Repubblica (di cui fanno parte, ai sensi del nuovo articolo 114 della Costituzione, i Comuni) di adempiere al compito fondamentale di garantire a tutti i cittadini l'accesso (vedi art. 34, comma 1) alla scuola pubblica statale per ogni ordine e grado.

L'unica disposizione innovativa della Legge 62 riguarda l'istituzione di un piano straordinario di finanziamento alle Regioni per il diritto allo studio, tramite l'erogazione di borse di studio.

Nessun altro intervento legislativo è intervenuto a modificare il carattere delle scuole private e ha previsto finanziamenti diretti a tali strutture.

Il riferimento del comma 13 della Legge 62 al sistema prescolastico integrato non ha alcun valore giuridico. E' una misura tesa ad aumentare le dotazioni di alcuni capitoli della Legge finanziaria dello Stato. Si fa rilevare che tali capitoli di spesa ministeriale derivano da disposizioni legislative

antecedenti all'istituzione della scuola materna statale, che riconoscono a tali strutture contributi statali in considerazione della loro funzione sociale (tali scuole ricevono fondi solo se forniscono almeno una gratuità alle famiglie coinvolte).

Vi informiamo inoltre che l'iter del contenzioso davanti alla Corte Costituzionale sulla legittimità della L.E.R. 52/95 non è ancora concluso.

Con la sentenza del luglio 2001 la Corte ha rinviato nuovamente gli atti al T.A.R., che dovrà decidere se intervenire direttamente sulla legittimità delle disposizioni regionali del 1995 a favore delle scuole materne private o sollevare nuovamente la questione della legittimità costituzionale della legge.

Riteniamo importante informare tutte le amministrazioni comunali della regione che le associazioni afferenti al nostro coordinamento sono impegnate ad impugnare ogni delibera comunale che tenda a forzare il dettato costituzionale, utilizzando fondi pubblici a favore di strutture scolastiche private. Il Coordinamento è da sempre convinto della funzione scolastica della scuola dell'infanzia e della necessità che la funzione di supplenza dei Comuni, tramite proprie strutture, necessiti di un riconoscimento giuridico e finanziario specifico, senza confondere il ruolo di una Istituzione scolastica gestita da Enti pubblici con quello delle strutture private.

I cittadini della nostra Repubblica hanno diritto costituzionale all'offerta di scuola pubblica statale (o comunque gestita da Enti pubblici) in tutto il territorio nazionale.

Ogni lesione di tale diritto è pertanto sanzionabile sia sul piano costituzionale che su quello finanziario.

Disponibili ad ogni ulteriore approfondimento del tema porgiamo distinti saluti.

p. il Coordinamento regionale dei Comitati Scuola e Costituzione Bruno Moretto

Bologna 28 maggio 2002

## **Coordinamento regionale dei Comitati Scuola e Costituzione dell'Emilia Romagna**

### **Una decisione scandalosa della Regione**

### **Abbiamo presentato oggi 26 giugno 2002 il ricorso al Giudice ordinario (ex. Art. 700) per chiedere la fissazione del referendum abrogativo di tutti i finanziamenti regionali alle scuole private**

Lo scorso 18 giugno è stata approvata con il voto favorevole di D.S., Margherita, Verdi e con l'astensione di PRC, PdCI, PRI, SDI, AN, FI la delibera che stanziava 6 miliardi a favore delle scuole materne private.

Il PdCI ha dichiarato che "nella maggioranza esiste un nodo politico irrisolto, non sciolto dalla Legge Bastico".

Si svela in modo arrogante la funzione esclusivamente antireferendum della Legge n.26/2001, che affermava di voler accogliere i quesiti referendari.

Questi erano chiari " Volete voi abolire le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali sia in finanziamento delle scuole non statali in modo diretto ed indiretto ?"

Non è neanche passato un anno e la maggioranza in Regione ripropone lo stesso modello contestato da 60.000 cittadini:

- Nessun intervento a favore dei Comuni che vogliono riconoscere il diritto costituzionale all'istruzione pubblica per i loro figli di 3-5 anni;
- Riconferma del modello delle convenzioni privilegiate con la F.I.S.M., associazione delle scuole materne cattoliche;
- Finanziamenti diretti ed indiretti alle scuole private per 6 miliardi, che portano il contributo pubblico in regione a più di 60 miliardi l'anno, 50 milioni per classe.
- Attacco esplicito all'autonomia dei Comuni che vengono spinti CON I FINANZIAMENTI regionali verso il sistema integrato fra scuole pubbliche e private

Eppure i cittadini della regione continuano a scegliere la scuola pubblica e sono crescenti le liste d'attesa: più di mille nella scuola statale, 2.000 nella comunale.

Senza contare gli oltre 50 Comuni senza strutture pubbliche.

Ad oltre 4.000 bambini della nostra regione non viene riconosciuto il diritto costituzionale all'istruzione pubblica.

Ma la Regione continua a sostenere che la scuola dell'infanzia non sia scuola, sia un semplice servizio erogabile in funzione delle disponibilità di bilancio.

A questo punto è chiaro che il blocco del referendum indetto per novembre 2001 è illegittimo.

Per dire no alla presa in giro dei cittadini, per affermare il diritto democratico degli elettori di potersi esprimere direttamente su questioni che ci riguardano tutti, per dire no all'arroganza di chi ci

governa in Regione:

Abbiamo presentato il ricorso al giudice ordinario perché imponga alla Regione l'indizione del referendum abrogativo di ogni finanziamento alle scuole private.

**"Scuole private ve le pagate"**

*Bologna 26 giugno 2002*

## **La proposta di legge dell'Emilia Romagna sull'istruzione: applicazione della Legge Moratti o "devolution" ?**

Agli inizi di maggio inizierà la discussione in Commissione e poi in aula della legge di proposta della Giunta, che applica la riforma del Titolo V della Costituzione nell'ambito dell'istruzione.

La legge si propone da una parte di costruire un approccio alternativo alla "devolution" del centro destra e dall'altra di "correggere" gli effetti negativi della Riforma Moratti.

Il centro destra sta sviluppando un attacco "eversivo" e definitivo alla nostra Costituzione per smantellarne l'impianto ugualitario e di tutela dei diritti primari.

Si vuole togliere ai giovani provenienti dai ceti più deboli la possibilità di accedere ad un'istruzione di qualità e di promuovere la propria condizione sociale ed economica, in contrasto con l'art. 3, per orientarli precocemente verso l'addestramento professionale.

Il Governo e la maggioranza delle Regioni vogliono passare alle Regioni parte dei programmi e tutta l'istruzione tecnica e professionale, mettendo in discussione il principio costituzionale che assegna alla Repubblica il compito di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Si prefigura un sistema incostituzionale in cui la scuola di qualità e statale è garantita solo ai ceti medio alti, mentre agli altri viene offerto un sistema integrato locale basato su una formazione essenzialmente professionale orientata dal mondo delle imprese.

Occorre giudicare se la nuova legge sia capace di contrastare tali processi.

Sulla questione federalista la Regione Emilia Romagna non punta ad una battaglia politica perché venga definito almeno il quadro entro il quale le singole Regioni possono intervenire sull'istruzione attraverso la definizione consensuale fra Stato e Regioni delle prestazioni essenziali e delle norme generali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale in base ai commi m) e n) del nuovo art. 117.

Essa interviene in modo unilaterale utilizzando al massimo le nuove competenze assegnatele dalla revisione costituzionale del Titolo V. In tal modo rischia di invadere le competenze dello Stato introducendo nuovi indirizzi (biennio integrato fra istruzione e formazione), istituendo organi di governo del sistema che si sovrappongono agli organi collegiali statali, prefigurando un modello gestionale simile a quello in campo sanitario.

Per quanto riguarda il tema della alternatività alla Riforma Moratti occorre rilevare che il progetto è stato pubblicato dopo l'approvazione definitiva della L. 53/2003. Si afferma nella relazione di accompagnamento che il progetto si propone di attuare la riforma con alcuni correttivi.

Effettivamente la linea strategica della legge regionale accetta il terreno imposto dal centro destra, cioè quello di trasformare la scuola da luogo privilegiato e libero di formazione del cittadino a strumento di "addestramento al lavoro" al servizio delle esigenze delle famiglie e del settore produttivo.

La legge non si propone di rafforzare il modello costituzionale, migliorando la sua efficienza.

Intende modificare il modello ugualitario e nazionale, per introdurre il principio della differenziazione dell'offerta e quindi dei risultati, a livello locale.

Poggia il suo intervento su un giudizio negativo sui risultati della scuola della Repubblica.

In realtà i recenti dati OCSE dimostrano che il sistema scolastico italiano è stato capace di assolvere positivamente al suo compito di innalzare il livello culturale e del paese ( ad esempio ha triplicato in trenta anni il numero dei diplomati), di contrastare la differenziazione sociale e di favorire la

mobilità sociale dei ceti più disagiati.

I risultati ottenuti invece nei tests dell'Ocse dagli studenti di tutti i paesi con un sistema scolastico differenziato e localistico ( Germania, Belgio, Svizzera, U.S.A.) mostrano una forbice preoccupante fra le conoscenze dei migliori e i peggiori e una pesante penalizzazione degli studenti provenienti da famiglie di bassa condizione economico sociale.

La legge pone al suo centro il tema dell'integrazione fra istruzione e formazione professionale, senza venire incontro alla spinta sociale verso un maggiore livello di istruzione e ripropone il problema del rapporto fra sapere e saper fare nei soli termini, arretrati, di una integrazione fra istruzione e formazione professionale.

Ritiene erroneamente finito il tempo dell'alfabetizzazione in un paese dove il numero dei diplomati (57 % CONTRO 74% nella fascia d'età 25-34) e laureati è ancora nettamente più basso di quello europeo.

La legge ratifica il modello del sistema integrato pubblico privato sia in campo scolastico, che in quello del forzoso obbligo ad un rapporto fra istituzioni scolastiche e Enti di formazione professionale, caratterizzati da finalità e modelli organizzativi contrastanti.

Non sarà certo il neo dirigismo regionale in ambito scolastico, che saprà contrastare il centralismo morattiano, ma solo un nuovo protagonismo della scuola italiana e regionale.

Noi proponiamo al Consiglio regionale di emanare una vera legge di svolta: una legge che ponga a suo fondamento gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione, che persegua l'obiettivo dell'integrazione sociale contro le politiche liberiste, che investa risorse a favore delle scuole pubbliche statali, a partire da quelle dell'infanzia, che rilanci la funzione del tempo pieno, per proporre loro la costruzione di un progetto di rinnovamento e rilancio del sistema scolastico nazionale, capace di portare l'80% dei giovani al diploma in linea con i paesi più sviluppati.

Solo così la legge regionale potrà diventare un punto di riferimento e di sostegno per gli operatori, per gli studenti e per i genitori della scuola pubblica, che tutti credono nel ruolo costituzionale della scuola della Repubblica.

Bruno Moretto, segretario del Comitato bolognese Scuola e Costituzione

FORUM  
PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA

**Parità scolastica:  
quale legge per il rispetto della Costituzione**  
**Giuristi a confronto incontro dibattito**

**martedì 30 novembre 1999 ore 15.30**  
**ex hotel Bologna via S. Chiara 5**

**introduce:**

**Corrado Mauceri** Per la qualificazione della scuola pubblica nel rispetto dei principi costituzionali

**intervengono :**

**Giovanni Cimbalo, Nicola Colajanni, Mario Dogliani, Sergio Lariccia, Massimo Luciani, Ugo Rescigno, Ugo Spagnoli, Gustavo Visentini.**

**coordina: Antonia Sani**

*Hanno assicurato la loro adesione:*

**Gaetano Azzariti, Piero Bellini, Antonio Cervati,  
Gianni Ferrara, Luigi Lia, Francesco Onida, Alessandro Pizzorusso.**

---

**Per una legge di parità conforme alla  
Costituzione**

**contro la proposta in discussione in  
Parlamento.**

**Per la difesa e il miglioramento della  
scuola pubblica, contro ogni tentativo di**

**smantellarla.**

# **Manifestazione nazionale a Roma**

## **11 dicembre 1999**

ore 15.00

promossa dal

### **FORUM**

## **PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA**

### **FORUM**

## **PER LA SCUOLA DELLA REPUBBLICA**

### **Parità scolastica nel rispetto della Costituzione**

La scuola pubblica, la scuola di tutti, sta subendo l'ennesimo attacco da parte di quelle stesse forze che l'hanno mantenuta per decenni in condizioni di arretratezza e che oggi, a fronte delle riforme da fare, avanzano il ricatto di una legge che finanzia le scuole private - essenzialmente quelle cattoliche - in crisi di iscrizioni.

Il disegno di legge sulla parità recentemente approvato dal Senato non si limita a stabilire regole e requisiti per le scuole private che richiedono la parità come la Costituzione stabilisce. Esso in realtà assegna - in contrasto con la Costituzione - ulteriori finanziamenti pubblici alle scuole materne non statali e alle elementari parificate per una cifra complessiva ormai superiore ai 900 miliardi e ben lungi dal porre un argine alle pressanti richieste provenienti da ambienti clericali e confindustriali, esso apre la strada alla disgregazione del sistema pubblico dell'istruzione, con l'introduzione di fatto di un sistema integrato, in quanto riconosce alle scuole private una funzione "pubblica" - cioè, in prospettiva, sostitutiva di quella statale - che esse non possono avere perché portatrici ciascuna di un progetto educativo di parte.

E tale scelta è stata fatta ignorando persino quanto nello stesso ambito parlamentare, attraverso un ampio confronto con le diverse proposte e posizioni, era stato formulato e reso noto.

Il "Forum per la Scuola della Repubblica" si rivolge ai cittadini - quali che siano le opinioni politiche e/o religiose di ciascuno - cui stiano a cuore la civile convivenza, l'uguaglianza e la libertà di ognuno, e a tutte le forze che vogliono difendere e migliorare la scuola pubblica, affinché si mobilitino con la massima urgenza per:

- 1. Una raccolta di firme per una proposta di legge di iniziativa popolare sulla parità scolastica conforme alla Costituzione .**
- 2. Una raccolta di firme per una seconda proposta di legge di iniziativa popolare per l'istituzione su tutto il territorio nazionale di scuole pubbliche per l'infanzia utilizzando i fondi del bilancio pubblico già stanziati per le scuole private.**
- 3. Un convegno di giuristi su: Parità scolastica: quale legge per il rispetto della Costituzione (Roma ex hotel Bologna via S. Chiara 5, 30 novembre 1999, ore 15.30)**
- 4. Una manifestazione nazionale a Roma per sabato 11 dicembre 1999 alle ore 15.30.**

Firme raccolte suddivise per comune

| COMUNI                 | N°FIRME | TOTALE |
|------------------------|---------|--------|
| <b>BOLOGNA</b>         | 12488   |        |
| ANZOLA DELL'EMILIA     | 458     |        |
| ARGELATO               | 145     |        |
| BARICELLA              | 33      |        |
| BAZZANO                | 219     |        |
| BENTIVOGLIO            | 28      |        |
| BORGO TOSSIGNANO       | 1       |        |
| BUDRIO                 | 164     |        |
| CALDERARA DI RENO      | 475     |        |
| CAMUGNANO              | 3       |        |
| CASALECCHIO DI RENO    | 872     |        |
| CASALFIUMANESE         | 6       |        |
| CASTEL D'AIANO         | 4       |        |
| CASTEL DEL RIO         | 0       |        |
| CASTEL DI CASIO        | 10      |        |
| CASTEL GUELFO          | 35      |        |
| CASTELLO D'ARGILE      | 17      |        |
| CASTELLO DI SERRAVALLE | 48      |        |
| CASTEL MAGGIORE        | 304     |        |
| CASTEL S.PIETRO TERME  | 104     |        |
| CASTENASO              | 184     |        |
| CASTIGLIONE DEI PEPOLI | 32      |        |
| CREPELLANO             | 186     |        |
| CREVALCORE             | 62      |        |
| DOZZA                  | 14      |        |
| FONTANELICE            | 1       |        |
| GAGGIO MONTANO         | 17      |        |
| GALLIERA               | 11      |        |
| GRANAGLIONE            | 2       |        |
| GRANAROLO EMILIA       | 180     |        |
| GRIZZANA MORANDI       | 19      |        |
| IMOLA                  | 1055    |        |
| LIZZANO IN BELVEDERE   | 2       |        |
| LOIANO                 | 19      |        |

|                            |                 |               |
|----------------------------|-----------------|---------------|
| MALALBERGO                 | 39              |               |
| MARZABOTTO                 | 237             |               |
| MEDICINA                   | 805             |               |
| MINERBIO                   | 32              |               |
| MOLINELLA                  | 492             |               |
| MONGHIDORO                 | 18              |               |
| MONTE S. PIETRO            | 274             |               |
| MONTERENZIO                | 137             |               |
| MONTEVEGLIO                | 120             |               |
| MONZUNO                    | 91              |               |
| MORDANO                    | 11              |               |
| OZZANO DELL'EMILIA         | 177             |               |
| PIANORO                    | 390             |               |
| PIEVE DI CENTO             | 182             |               |
| PORRETTA TERME             | 13              |               |
| SALA BOLOGNESE             | 150             |               |
| S. BENEDETTO VAL DI SAMBRO | 15              |               |
| S. GIORGIO DI PIANO        | 117             |               |
| S. GIOVANNI PERSICETO      | 342             |               |
| S. LAZZARO DI SAVENA       | 695             |               |
| S. PIETRO IN CASALE        | 102             |               |
| SANT'AGATA BOLOGNESE       | 272             |               |
| SASSO MARCONI              | 215             |               |
| SAVIGNO                    | 22              |               |
| VERGATO                    | 39              |               |
| ZOLA PREDOSA               | 491             | 22676         |
|                            | <b>N° FIRME</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>FERRARA</b>             | 2124            |               |
| ARGENTA                    | 94              |               |
| BERRA                      | 13              |               |
| BONDENO                    | 23              |               |
| CENTO                      | 47              |               |
| CODIGORO                   | 11              |               |
| COMACCHIO                  | 382             |               |
| COPPARO                    | 406             |               |
| FORMIGNANA                 | 12              |               |
| GORO                       | 0               |               |
| JOLANDA DI SAVOIA          | 62              |               |
| LAGOSANTO                  | 28              |               |

|                         |                 |               |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| MASI TORELLO            | 10              |               |
| MASSA FISCAGLIA         | 146             |               |
| MESOLA                  | 0               |               |
| MIGLIARINO              | 12              |               |
| MIGLIARO                | 29              |               |
| MIRABELLO               | 12              |               |
| OSTELLATO               | 71              |               |
| POGGIO RENATICO         | 66              |               |
| PORTOMAGGIORE           | 524             |               |
| RO                      | 48              |               |
| SANT'AGOSTINO           | 17              |               |
| TRESIGALLO              | 19              |               |
| VIGARANO MAINARDA       | 33              |               |
| VOGHIERA                | 8               |               |
|                         |                 | 4197          |
|                         | <b>N° FIRME</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>FORLI'</b>           | 1240            |               |
| BAGNO DI ROMAGNA        | 209             |               |
| BERTINORO               | 206             |               |
| BORGHI                  | 46              |               |
| CASTROCARO TERME        | 6               |               |
| <b>CESENA</b>           | 2004            |               |
| CESENATICO              | 71              |               |
| CIVITELLA DI ROMAGNA    | 118             |               |
| DOVADOLA                | 25              |               |
| FORLIMPOPOLI            | 170             |               |
| GALEATA                 | 4               |               |
| GAMBETTOLA              | 117             |               |
| GATTEO                  | 76              |               |
| LONGIANO                | 117             |               |
| MELDOLA                 | 640             |               |
| MERCATO SARACENO        | 94              |               |
| MODIGLIANA              | 206             |               |
| MONTIANO                | 10              |               |
| PORTICO e SAN BENEDETTO | 0               |               |
| PREDAPPIO               | 3               |               |
| PREMILCUORE             | 1               |               |
| ROCCA SAN CASCIANO      | 0               |               |
| RONCOFREDDO             | 0               |               |

|                         |                 |               |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| SAN MAURO PASCOLI       | 100             |               |
| SANTA SOFIA             | 31              |               |
| SARSINA                 | 7               |               |
| SAVIGNANO SUL RUBICONE  | 16              |               |
| SOGLIANO AL RUBICONE    | 0               |               |
| TREDOZIO                | 0               |               |
| VERGHERETO              | 3               |               |
|                         |                 | 5520          |
|                         | <b>N° FIRME</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>MODENA</b>           | 1307            |               |
| BASTIGLIA               | 28              |               |
| BOMPORTO                | 21              |               |
| CAMPOGALLIANO           | 0               |               |
| CAMPOSANTO              | 0               |               |
| CARPI                   | 128             |               |
| CASTELFRANCO EMILIA     | 62              |               |
| CASTELNUOVO RANGONE     | 72              |               |
| CASTELVETRO             | 0               |               |
| CAVEZZO                 | 75              |               |
| CONCORDIA SULLA SECCHIA | 66              |               |
| FANANO                  | 5               |               |
| FINALE EMILIA           | 111             |               |
| FIORANO MODENESE        | 0               |               |
| FIUMALBO                | 0               |               |
| FORMIGINE               | 88              |               |
| FRASSINORO              | 1               |               |
| GUIGLIA                 | 1               |               |
| LAMA MOCOGNO            | 0               |               |
| MARANELLO               | 0               |               |
| MARANO SUL PANARO       | 106             |               |
| MEDOLLA                 | 9               |               |
| MIRANDOLA               | 196             |               |
| MONTECRETO              | 0               |               |
| MOTEFIORINO             | 0               |               |
| MONTESE                 | 2               |               |
| NONANTOLA               | 427             |               |
| NOVI DI MODENA          | 195             |               |
| PALAGANO                | 0               |               |
| PAVULLO NEL FRIGNANO    | 111             |               |

|                        |                 |               |
|------------------------|-----------------|---------------|
| PIEVEPELAGO            | 0               |               |
| POLINAGO               | 0               |               |
| PRIGNANO SULLA SECCHIA | 0               |               |
| RAVARINO               | 107             |               |
| RIOLUNATO              | 0               |               |
| SAN CESARIO SUL PANARO | 103             |               |
| SAN FELICE SUL PANARO  | 3               |               |
| SAN POSSIDONIO         | 13              |               |
| SAN PROSPERO           | 133             |               |
| SASSUOLO               | 124             |               |
| SAVIGNANO SUL PANARO   | 161             |               |
| SERRAMAZZONI           | 1               |               |
| SESTOLA                | 37              |               |
| SOLIERA                | 703             |               |
| SPILAMBERTO            | 333             |               |
| VIGNOLA                | 270             |               |
| ZOCCA                  | 30              |               |
|                        |                 | 5029          |
|                        | <b>N° FIRME</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>PARMA</b>           | 1975            |               |
| ALBARETO               | 2               |               |
| BARDI                  | 0               |               |
| BEDONIA                | 0               |               |
| BERCETO                | 0               |               |
| BORE                   | 0               |               |
| BORGO VAL DI TARO      | 1               |               |
| BUSSETO                | 1               |               |
| CALESTANO              | 0               |               |
| COLLECCHIO             | 0               |               |
| COLORNO                | 0               |               |
| COMPIANO               | 0               |               |
| CORNIGLIO              | 0               |               |
| FELINO                 | 0               |               |
| FIDENZA                | 99              |               |
| FONTANELLATO           | 10              |               |
| FONTEVIVO              | 0               |               |
| FORNOVO DI TARO        | 97              |               |
| LANGHIRANO             | 52              |               |
| LESIGNANO DE BAGNI     | 0               |               |

|                       |                 |               |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| MEDESANO              | 227             |               |
| MEZZANI               | 7               |               |
| MONCHIO DELLE CORTI   | 12              |               |
| MONTECHIARUGOLO       | 0               |               |
| NEVIANO DEGLI ARDUINI | 49              |               |
| NOCETO                | 4               |               |
| PALANZANO             | 0               |               |
| PELLEGRINO PARMENSE   | 0               |               |
| POLESINE PARMENSE     | 0               |               |
| ROCCABIANA            | 9               |               |
| SALA BAGANZA          | 0               |               |
| SALSOMAGGIORE TERME   | 3               |               |
| SAN SECONDO PARMENSE  | 0               |               |
| SISSA                 | 0               |               |
| SOLIGNANO             | 0               |               |
| SORAGNA               | 0               |               |
| SORBOLO               | 85              |               |
| TERENZO               | 0               |               |
| TIZZANO VAL PARMA     | 0               |               |
| TORNOLO               | 0               |               |
| TORRILE               | 50              |               |
| TRAVERSETOLO          | 3               |               |
| TRE CASALI            | 0               |               |
| VALMOZZOLA            | 0               |               |
| VARANO DE MELEGARI    | 0               |               |
| VARSÌ                 | 0               |               |
| ZIBELLO               | 0               |               |
|                       |                 | 2686          |
|                       | <b>N° FIRME</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>PIACENZA</b>       | 2057            |               |
| AGAZZANO              | 0               |               |
| ALSENO                | 40              |               |
| BESENZONE             | 0               |               |
| BETTOLA               | 9               |               |
| BOBBIO                | 83              |               |
| BORGONOVO VAL TIDONE  | 7               |               |
| CADEO                 | 4               |               |
| CALENDASCO            | 3               |               |
| CAMINATA              | 0               |               |

|                        |     |      |
|------------------------|-----|------|
| CAORSO                 | 7   |      |
| CARPANETO PIACENTINO   | 11  |      |
| CASTELL'ARQUATO        | 199 |      |
| CASTEL SAN GIOVANNI    | 11  |      |
| CASTELVETRO PIACENTINO | 52  |      |
| CERIGNALE              | 0   |      |
| COLI'                  | 6   |      |
| CORTE BRUGNATELLA      | 0   |      |
| CORTEMAGGIORE          | 8   |      |
| FARINI                 | 3   |      |
| FERRIERE               | 0   |      |
| FIORENZUOLA D'ARDA     | 245 |      |
| GAZZOLA                | 2   |      |
| GOSSOLENGO             | 18  |      |
| GRAGNANO TREBBIENSE    | 9   |      |
| GROPPARELLO            | 3   |      |
| LUGAGNANO VAL D'ARDA   | 0   |      |
| MONTICELLI D'ONGINA    | 4   |      |
| MORFASSO               | 0   |      |
| NIBBIANO               | 2   |      |
| OTTONE                 | 0   |      |
| PECORARA               | 0   |      |
| PIANELLO VAL TIDONE    | 2   |      |
| PIOZZANO               | 0   |      |
| PODENZANO              | 43  |      |
| PONTE DELL'OLIO        | 17  |      |
| PONTENURE              | 152 |      |
| RIVERGARO              | 24  |      |
| ROTOFRENO              | 110 |      |
| SAN GIORGIO PIACENTINO | 35  |      |
| SAN PIETRO IN CERRO    | 1   |      |
| SARMATO                | 1   |      |
| TRAVO                  | 4   |      |
| VERNASCA               | 0   |      |
| VIGOLZONE              | 15  |      |
| VILLANOVA SULL'ARDA    | 26  |      |
| ZERBA                  | 0   |      |
| ZIANO PIACENTINO       | 1   |      |
|                        |     | 3214 |

|                         | <b>N° FIRME</b> | <b>TOTALE</b> |
|-------------------------|-----------------|---------------|
| <b>RAVENNA</b>          | 6100            |               |
| ALFONSINE               | 422             |               |
| BAGNACAVALLO            | 625             |               |
| BAGNARA DI ROMAGNA      | 1               |               |
| BRISIGHELLA             | 25              |               |
| CASOLA VALSENO          | 65              |               |
| CASTEL BOLOGNESE        | 65              |               |
| CERVIA                  | 1394            |               |
| CONSELICE               | 125             |               |
| COTIGNOLA               | 31              |               |
| FAENZA                  | 807             |               |
| FUSIGNANO               | 17              |               |
| LUGO                    | 418             |               |
| MASSA LOMBARDA          | 447             |               |
| RIOLO TERME             | 10              |               |
| RUSSI                   | 326             |               |
| SANT'AGATA SUL SANTERNO | 3               |               |
| SOLAROLO                | 130             |               |
|                         |                 | 11011         |
|                         | <b>N° FIRME</b> | <b>TOTALE</b> |
| <b>REGGIO EMILIA</b>    | 551             |               |
| ALBINEA                 | 30              |               |
| BAGNOLO IN PIANO        | 17              |               |
| BAISO                   | 0               |               |
| BIBBIANO                | 36              |               |
| BORETTO                 | 1               |               |
| BRESCELLO               | 69              |               |
| BUSANA                  | 0               |               |
| CADELBOSCO SOPRA        | 52              |               |
| CAMPAGNOLA EMILIA       | 30              |               |
| CAMPEGINE               | 10              |               |
| CARPINETI               | 28              |               |
| CASALGRANDE             | 194             |               |
| CASINA                  | 0               |               |
| CASTELLARANO            | 26              |               |
| CASTELNOVO SOTTO        | 4               |               |
| CASTELNOVO MONTI        | 193             |               |

|                      |                 |               |
|----------------------|-----------------|---------------|
| CAVRIAGO             | 72              |               |
| CANOSSA              | 1               |               |
| COLLAGNA             | 0               |               |
| CORREGGIO            | 292             |               |
| FABBRICO             | 0               |               |
| GATTATICO            | 9               |               |
| GUALTIERI            | 106             |               |
| GUASTALLA            | 94              |               |
| LIGONCHIO            | 0               |               |
| LUZZARA              | 0               |               |
| MONTECCHIO EMILIA    | 21              |               |
| NOVELLARA            | 130             |               |
| POVIGLIO             | 25              |               |
| QUATTRO CASTELLA     | 5               |               |
| RAMISETO             | 0               |               |
| REGGIOLO             | 78              |               |
| RIO SALICETO         | 94              |               |
| ROLO                 | 6               |               |
| RUBIERA              | 7               |               |
| SAN MARTINO IN RIO   | 18              |               |
| SAN POLO D'ENZA      | 87              |               |
| SANT'ILARIO D'ENZA   | 68              |               |
| SCANDIANO            | 148             |               |
| TOANO                | 0               |               |
| VETTO                | 0               |               |
| VEZZANO SUL CROSTOLO | 0               |               |
| VIANO                | 0               |               |
| VILLA MINOZZO        | 74              |               |
|                      |                 | 2576          |
|                      | <b>N° FIRME</b> | <b>TOTALE</b> |
|                      |                 |               |
| <b>RIMINI</b>        | 682             |               |
| BELLARIA-IGEA MARINA | 130             |               |
| CATTOLICA            | 146             |               |
| CORIANO              | 2               |               |
| GEMMANO              | 0               |               |
| MISANO ADRIATICO     | 77              |               |
| MONDAINO             | 3               |               |
| MONTE COLOMBO        | 2               |               |

|                           |     |              |
|---------------------------|-----|--------------|
| MONTEFIORE CONCA          | 17  |              |
| MONTEGRIDOLFO             | 0   |              |
| MONTESCUDO                | 6   |              |
| MORCIANO DI ROMAGNA       | 40  |              |
| POGGIO BERNI              | 0   |              |
| RICCIONE                  | 298 |              |
| SALUDECIO                 | 9   |              |
| SAN CLEMENTE              | 12  |              |
| SAN GIOVANNI IN MARIGNANO | 235 |              |
| SANTARCANGELO DI ROMAGNA  | 59  |              |
| TORRIANA                  | 0   |              |
| VERUCCHIO                 | 0   |              |
|                           |     | 1718         |
|                           |     | <b>58627</b> |
|                           |     |              |
|                           |     | <b>511</b>   |
|                           |     |              |
|                           |     | <b>59138</b> |

(RELATORE SEN. BISCARDI)

**TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE**

*Attuazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione in materia di scuole private, parità scolastica e diritto allo studio*

**TITOLO I**

*Disciplina della scuola privata*

**CAPO I**

**SCUOLE ED ISTITUTI PRIVATI**

**Art. 1**

*(Istituzione e funzionamento)*

1. La Repubblica garantisce il diritto di enti pubblici e privati, persone fisiche e persone giuridiche, ad istituire scuole ed istituti di educazione con piena libertà di programmi e di ordinamenti, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
2. L'istituzione di una scuola o di un istituto di istruzione privato è subordinata esclusivamente al rilascio di nulla osta da parte dell'amministrazione scolastica, con il quale è accertata la sussistenza dei seguenti requisiti:
  - a. la denominazione, la sede legale, la sede di funzionamento e ogni altro elemento utile ad identificare con certezza la scuola;
  - a. il possesso da parte del richiedente, legale rappresentante della scuola, della residenza, della maggiore età, nonché dei diritti civili e politici;
  - a. l'adeguata pubblicità dei programmi didattici, dei nomi e dei titoli professionali dei componenti il corpo insegnante e del gestore;
  - a. l'idoneità dei locali destinati alla scuola o all'istituto dal punto di vista igienico sanitario;
  - a. la sussistenza di adeguata garanzia finanziaria per il normale funzionamento della scuola o dell'istituto.
3. E' vietata ogni forma di controllo sull'orientamento culturale e sull'indirizzo pedagogico-didattico delle scuole ed istituti di educazione privati.
4. Le scuole e gli istituti di educazione privati possono assumere una denominazione corrispondente a quella di scuole e istituti statali solo se i programmi di insegnamento e gli ordinamenti sono conformi a quelli in vigore nelle scuole ed istituti dello Stato; in ogni caso la denominazione deve prevedere le parole: "Scuola privata" o "Istituto di istruzione privato".
5. Chi intende istituire una scuola o un istituto di educazione privati deve presentare domanda scritta all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, documentando la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2.
6. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, nel termine di tre mesi, rilascia il nulla osta, ovvero lo nega, con provvedimento motivato, qualora accerti la mancanza di

taluno dei requisiti. Contro i provvedimenti del dirigente dell'Ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione entro il termine di trenta giorni.

7. Le scuole e gli istituti privati sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, che la esercita per mezzo dei suoi organi centrali e periferici, esclusivamente per ciò che concerne l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, il permanente dei requisiti richiesti, la corrispondenza dell'insegnamento ai programmi resi pubblici.

8. Il dirigente del competente ufficio scolastico regionale, con provvedimento motivato, sospende il funzionamento della scuola o dell'istituto quando accerti irregolarità e deficienze gravi e revoca il nulla osta quando sia venuto meno uno o più dei requisiti prescritti al comma 2.

9. Contro i provvedimenti del dirigente dell'ufficio scolastico regionale è ammesso ricorso al Ministro della Pubblica Istruzione nel termine di trenta giorni. In caso di revoca del nulla osta, il ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento e il Ministro della Pubblica Istruzione deve decidere nel termine di novanta giorni.

Trascorso tale termine, il ricorso si intende accolto.

10. Gli studi compiuti nelle scuole e negli istituti privati e gli attestati eventualmente rilasciati non hanno valore legale.

11. Le regioni disciplinano con legge le scuole private di formazione professionale in conformità ai principi del presente capo.

## **CAPO II**

### **SCUOLE PARITARIE**

#### **Art. 2**

##### ***(Scuole paritarie private)***

1. Ai sensi all'articolo 33 della Costituzione, le scuole private hanno diritto al riconoscimento della parità con le scuole statali, del grado e del tipo corrispondente, quando presentino, oltre ai requisiti indicati nell'articolo 1, anche quelli previsti nel presente articolo.

2. Alle scuole paritarie è garantita piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e il progetto educativo che da essi discende. L'insegnamento, tenuto conto del progetto educativo della scuola, deve essere improntato ai principi di libertà, secondo il primo comma dell'articolo 33 della Costituzione. Agli insegnanti, all'atto della nomina, può essere chiesto il rispetto del progetto educativo della scuola.

3. La scuola privata paritaria deve essere aperta a tutti coloro che ne accettano il progetto educativo. L'organizzazione della scuola deve risultare improntata ai principi di democrazia e della partecipazione e deve essere garantita l'applicazione delle norme statali riguardanti i diritti e i doveri degli studenti.

4. Sono altresì requisiti per il riconoscimento della parità:

- a. lo statuto, approvato con atto pubblico, in cui siano stabiliti il progetto educativo della scuola e le finalità educative e formative specifiche in armonia con i principi

della Costituzione, il piano dell'offerta formativa secondo modalità e contenuti conformi alle disposizioni vigenti per il sistema nazionale dell'istruzione, la titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;

- a. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche conformi alle norme vigenti per le scuole statali;
- a. il funzionamento degli organi collegiali previsti dalle disposizioni vigenti per le scuole statali;
- a. l'apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- a. la formazione delle classi secondo il numero massimo di studenti per classe previsto per le scuole statali;
- a. l'applicazione delle norme vigenti per le scuole statali in materia di inserimento di studenti portatori di handicap o in condizioni di svantaggio e una dotazione di personale di sostegno adeguata alle loro particolari esigenze educative;
- a. la personalità giuridica' e almeno un anno di funzionamento come scuola privata ai sensi dell'articolo 1;
- a. la organica costituzione in corsi completi corrispondenti a quelli delle scuole statali. In nessun caso può essere concessa la parità a singole classi o a singoli corsi;
  - i)* mezzi didattici rispondenti alle esigenze proprie del tipo di scuola;
  - l)* un organico di cattedre coperto con personale fornito di legale titolo di abilitazione. Il preside deve avere superato le prove di un corrispondente concorso statale per titoli ed esami;
  - m)* una disciplina del rapporto di impiego del personale dirigente e insegnante della scuola, nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell'impiego ed un trattamento economico adeguato alle sue funzioni;
  - n)* controlli amministrativi atti ad assicurare la trasparenza e la pubblicità di gestione dei bilanci della scuola;

5. La parità è riconosciuta con decreto del dirigente del competente ufficio scolastico regionale a cui è affidata l'istruttoria delle domande in ordine alla sussistenza delle condizioni prescritte. Il decreto che respinge la domanda deve essere motivato.

6. Le scuole private alle quali è riconosciuta la parità sono dette paritarie private ed assumono la denominazione delle corrispondenti scuole statali, accompagnata dalla parola: "paritaria".

7. Il riconoscimento della parità con le scuole statali determina per gli studenti delle scuole paritarie un trattamento scolastico equipollente a quello degli studenti delle scuole statali, gli studi compiuti e gli esami sostenuti in tali scuole hanno validità legale.

8. Per le iscrizioni, la frequenza e gli esami, si applicano agli studenti delle scuole paritarie le norme vigenti per gli studenti delle scuole statali. La misura delle rette scolastiche è stabilita dalla scuola.

9. Le scuole paritarie sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione nei limiti stabiliti dall'articolo 1: Esse sono soggette altresì alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del servizio nazionale per la qualità dell'istruzione, secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti.

10. Nel caso di comprovate infrazioni alle leggi ad ai regolamenti o se viene meno qualcuna delle condizioni previste per la concessione della parità, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, può disporre, con decreto motivato, la sospensione a tempo determinato o la revoca della parità ovvero anche la revoca del nulla osta di cui all'articolo 1, fatti salvi i diritti degli studenti che potranno iscriversi, in qualunque momento, presso le scuole statali equiparate di pari tipo e grado.

### Art. 3

#### *(Scuole paritarie degli enti locali)*

1. Gli enti locali possono istituire autonomamente scuole paritarie. Tali scuole devono soddisfare ai seguenti requisiti:

- a. quelli indicati all'articolo 2, con l'eccezione di quelli di cui al comma 2, secondo e terzo periodo, e al comma 3, primo periodo;
- a. l'applicazione ai docenti delle norme in materia di libertà di insegnamento in vigore nelle scuole statali;
- a. l'apertura della scuola a tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;
- a. la nomina dei docenti e del personale dirigente effettuata attingendo, nell'ordine, alle graduatorie dei concorsi ordinari per il reclutamento del personale della scuola statale e la nomina dei supplenti attingendo, nell'ordine, alle graduatorie provinciali compilate dall'amministrazione scolastica.

### Art. 4

#### *(Finanziamenti)*

1. Non è consentito alcun finanziamento pubblico, nè diretto, nè indiretto alle scuole private, paritarie e non.

#### Appendice legislativa (Proposta di legge sull'espansione della scuola dell'infanzia)

#### **Per il diritto alla scuola pubblica per l'infanzia per tutti.**

**1. In attuazione dell'articolo 33 secondo comma della Costituzione, la scuola per l'infanzia accoglie le bambine e i bambini da tre a sei anni;**

**l'iscrizione è facoltativa; la frequenza è gratuita.**

**2. Al fine di garantire a tutte le bambine e tutti i bambini il diritto all'istruzione pubblica in ogni Comune devono essere istituite sezioni di scuole per l'infanzia, statali o comunali, in misura adeguata al numero dei bambini/e per i quali è prevista la frequenza.**

**La scuola pubblica per l'infanzia non può rifiutare l'iscrizione di nessun bambino/a del Comune di residenza.**

**3. Ogni Comune, nei termini e con le modalità che saranno stabilite con il regolamento di cui all'art. 5, è tenuto ogni anno a comunicare al competente Ufficio scolastico provinciale l'elenco dei bambini/e da tre a sei anni residenti nel Comune.**

**I comuni, ove non ritengano di istituire scuole per l'infanzia comunale, sono tenuti, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento di cui all'art. 5, a richiedere all'Ufficio Scolastico provinciale l'istituzione delle sezioni di scuole statali per l'infanzia necessarie a consentire la frequenza a tutte le bambine e a tutti i bambini da tre a sei anni.**

**Ove il Comune non provveda, sono legittimati a formulare la richiesta i Consigli di quartiere o le Circoscrizioni del Comune medesimo nonché i genitori dei bambini/e e le loro associazioni.**

**In ogni caso lo Stato deve provvedere ad istituire le scuole per l'infanzia per tutti, indipendentemente da una specifica richiesta.**

**4. Le Regioni ogni anno adeguano il Piano Regionale delle istituzioni scolastiche in modo da garantire a tutte le bambine e a tutti i bambini il diritto alla frequenza della scuola per l'infanzia pubblica nei Comuni di residenza.**

**5. Il Ministro P.I. con proprio regolamento che dovrà emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti la Commissione Stato-Regioni ed il CNPI, un regolamento per disciplinare i tempi e le modalità di tutti gli adempimenti per l'istituzione delle sezioni di scuola per l'infanzia in ogni comune in modo corrispondente alla domanda sociale.**

**6. All'onere derivante dall'attuazione dei precedenti articoli per l'importo di L. 347 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a L. 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della Pubblica Istruzione e quanto a L. 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione; per l'importo pari a L. 250 miliardi per l'anno 2000 e L. 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del Tesoro, del bilancio e**

**della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a L. 100 miliardi per l'anno 2000 e L. 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri, quanto a L. 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a L. 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.**

**A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.**

**Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio pubblico e per garantire il diritto di tutti a frequentare sin dall'infanzia la scuola pubblica.**

**Appendice legislativa (Legge n. 10/99, con parti da abolire)**

L.n. 10/99  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
LEGGE REGIONALE  
VI Legislatura

**DIRITTO ALLO STUDIO E ALL'APPRENDIMENTO PER TUTTA LA VITA E  
QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO**

(riesame della deliberazione legislativa n. 155/99 del 15 gennaio 1999 a seguito del rinvio governativo di cui alla nota del Commissario del Governo prot. n. 212/4.1.10/C.G. in data 15 febbraio 1999)

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 aprile 1999

**TITOLO I**

**FINALITA' DELLA LEGGE**

**Art. 1**

**Finalità**

1. Al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, statale e non statale, nonché, il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione e gli Enti locali, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 promuovono interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che si frappongono al pieno godimento di tali diritti, a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile, a sostenere la qualificazione del complessivo sistema scolastico e formativo degli interventi per il diritto allo studio, in costante rapporto con il mondo del lavoro, della cultura e della ricerca.

2. Ai fini del comma 1, la Regione e gli Enti locali riconoscono il valore delle offerte formative espresse dalla società, come arricchimento di quella pubblica, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 e dell'art. 3 della Costituzione, e favoriscono altresì:

- a) la promozione e la qualificazione **di un sistema integrato di interventi** per il diritto allo studio in favore degli alunni di scuole, statali e non statali, e di agenzie formative, **basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative** nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché, della libertà di scelta educativa delle famiglie;
- b) la realizzazione di una offerta di servizi ed interventi differenziati, volta ad ampliare i livelli di partecipazione delle persone ai sistemi dell'istruzione e della formazione, anche funzionale al reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti;
- c) il raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi, scolastici, formativi, socio-sanitari, culturali, ricreativi e sportivi;
- d) il riequilibrio dell'offerta scolastica e formativa attraverso interventi prioritariamente diretti agli strati della popolazione con bassi livelli di scolarità, con particolare attenzione alle zone in cui l'ubicazione dei servizi comporta per gli utenti situazioni di particolare disagio;
- e) il sostegno al successo scolastico e formativo.

3. Ai fini della presente legge, sono soggetti formativi:

- a) le scuole dell'infanzia gestite dallo Stato, dagli Enti locali, nonché, da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro, convenzionate con i Comuni;
- b) le scuole statali;
- c) le scuole e gli istituti non statali, dell'obbligo e secondari, senza fini di lucro, che siano autorizzati a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, di seguito denominati "scuole non statali";
- d) le agenzie formative, pubbliche e private, accreditate ai sensi della legislazione vigente.

4. La Regione e gli Enti locali perseguono le finalità della presente legge e programmano gli interventi assicurando la partecipazione delle autonomie funzionali e delle reti di scuole di cui all'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997, nonché, degli organi collegiali del sistema scolastico e delle rappresentanze delle scuole non statali.

## TITOLO II TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI E DESTINATARI

### Art. 2

#### Tipologia degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono:

- a) interventi volti a facilitare l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative da parte dei destinatari di cui all'art. 7:
  - 1. fornitura dei libri di testo gratuiti agli alunni della scuola elementare ai sensi dell'art. 156, comma 1, del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche e integrazioni;
  - 2. servizi di mensa;
  - 3. servizi di trasporto e facilitazioni di viaggio;
  - 4. servizi residenziali;
  - 5. sussidi e servizi individualizzati per soggetti in situazione di handicap;
  - 6. assegni di studio;

b) progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità del sistema scolastico e formativo, a beneficio dei destinatari di cui agli artt. 6 e 7, anche per il tramite dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1.

2. I progetti di cui alla lettera b) del comma 1 riguardano:

a) fornitura di attrezzature e strumenti didattici, in particolare tecnologie multimediali, purché, a sostegno di progetti di sperimentazione didattica e di progetti educativi, finalizzati a favorire la qualificazione della scuola statale, **non statale**, degli Enti locali e dell'intero sistema scolastico e formativo;

b) facilitazioni per l'utilizzo a fini scolastici e formativi delle strutture culturali, sportive e scientifiche presenti sul territorio;

c) iniziative volte a promuovere e sostenere la coerenza e la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole statali e non statali, anche secondo quanto previsto dal regolamento sull'autonomia scolastica, nonché iniziative volte a sostenere forme di collaborazione fra scuole e famiglie;

d) iniziative volte a promuovere e sostenere la qualificazione delle scuole dell'infanzia di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1, con particolare riferimento alla continuità e al raccordo interistituzionale tra esse, gli asili nido e la scuola dell'obbligo;

e) azioni di prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica;

f) **sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;**

g) promozione e qualificazione di un sistema formativo integrato tra la scuola, la formazione professionale e il lavoro, fondato sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e su uno stretto rapporto con il territorio, anche tramite accordi o protocolli, finalizzati alla diffusione della cultura dell'integrazione fra questi sistemi, alla definizione di specifici profili professionali, alla qualificazione professionale degli operatori impegnati in attività formative integrate;

h) iniziative volte a favorire la prevenzione ed il recupero del disagio giovanile;

i) sostegno a servizi educativi per minori.

### Art. 3

#### Servizi educativi per minori

1. Ai fini di potenziare le opportunità educative e per rispondere ad esigenze di carattere sociale, la Regione promuove, gli Enti locali e le scuole favoriscono, l'offerta di servizi e di attività a carattere educativo e ricreativo, in orario non scolastico, destinati a soggetti in età compresa fra 0 e 18 anni, ricercando il collegamento anche con la formazione professionale, nonché, la collaborazione delle famiglie e dell'associazionismo di ogni tipo.

### Art. 4

#### Educazione degli adulti

1. Al fine di favorire l'educazione degli adulti, la Regione promuove l'integrazione fra il sistema scolastico ed il sistema della formazione professionale per la realizzazione di attività mirate al conseguimento di titoli di studio e di qualifiche professionali, ai fini del reciproco riconoscimento delle competenze e dei crediti formativi acquisiti nei due sistemi e nel mondo del lavoro, come previsto all'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

2. La Regione promuove inoltre:

a) corsi di alfabetizzazione e di formazione culturale di base, nonché, iniziative per l'acquisizione di

competenze professionali;

b) attività educative e formative per persone che si trovino all'interno di istituzioni assistenziali, sanitarie e detentive.

#### Art. 5

##### Formazione continua e permanente

1. Al fine di assicurare il diritto all'apprendimento per tutto l'arco della vita, la Regione incentiva la formazione continua e permanente delle persone sulla base delle esigenze di professionalità espresse dal mondo del lavoro, nonché, delle attitudini personali, nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione vigente.

#### Art. 6

##### Interventi per l'integrazione dei soggetti in situazione di handicap

1. La Regione e gli Enti locali promuovono - nell'ambito delle rispettive competenze ed in conformità a quanto disposto, in particolare, dalla legge n. 104 del 5 febbraio 1992 e dalla parte II, titolo VII, capo IV del T.U. 297/94 - interventi diretti a garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione nel sistema scolastico e formativo degli alunni handicappati nonché, di ogni cittadino che a causa di deficit fisici, psichici o sensoriali rischi di incontrare ostacoli al proprio percorso educativo e formativo.

2. Gli interventi vengono attivati nel quadro di accordi di programma, stipulati fra Enti locali, organi scolastici e aziende unità sanitarie locali, finalizzati a una programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività gestite sul territorio da enti pubblici e privati.

3. Nell'ambito degli accordi di programma, in particolare:

a) i Comuni provvedono - nei limiti delle proprie disponibilità e sulla base del piano educativo individualizzato predisposto con l'amministrazione scolastica e le aziende unità sanitarie locali - agli interventi diretti ad assicurare l'accesso e la frequenza del sistema scolastico e formativo attraverso la fornitura di servizi di trasporto speciale, di materiale didattico e strumentale, nonché, di personale aggiuntivo provvisto dei requisiti di legge e destinato a favorire e sviluppare l'autonomia e la capacità di comunicazione;

b) le aziende unità sanitarie locali provvedono alla certificazione, partecipano alla definizione del piano educativo individualizzato ed effettuano le verifiche necessarie al suo aggiornamento, assicurando altresì le attività di consulenza e di supporto richieste dal personale docente, educativo e socio-assistenziale impegnato nel processo di integrazione.

#### Art. 7

##### Destinatari degli interventi

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono attuati in favore:

a) dei frequentanti le scuole statali e dei frequentanti le scuole non statali;

b) dei frequentanti i corsi per adulti, organizzati ai fini del conseguimento di titoli di studio;

c) dei frequentanti i corsi di formazione professionale di base, superiore, continua e permanente, organizzati da soggetti accreditati ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale, comprese le persone in stato di detenzione.

#### Art. 8

Requisiti per la qualificazione delle scuole non statali ai fini degli interventi per il diritto allo studio

1. Al fine di partecipare agli interventi per la qualificazione del diritto allo studio, le scuole non statali, senza fini di lucro, devono possedere, oltre a quelli previsti dalla legislazione vigente, i seguenti requisiti:

- a) assicurare la pubblicità dei bilanci;
- b) applicare al personale dipendente (direttivo, docente e non docente) i contratti collettivi nazionali di categoria e di settore, fatta salva in ogni caso la normativa statale relativa ad attività diversamente qualificate;
- c) disporre di organi collegiali analoghi a quelli previsti per le corrispondenti scuole statali;
- d) accettare le iscrizioni di tutti gli alunni che ne facciano richiesta, senza discriminazione alcuna;
- e) adeguare, in coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alla determinazione dei curricula, all'autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, in conformità con la normativa nazionale;
- f) rispettare la libertà di insegnamento.

### TITOLO III

#### LINEE DI PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI E FUNZIONI DEGLI ENTI LOCALI

##### Art. 9

##### Funzioni della Regione

1. La Regione esercita funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione nelle materie di cui alla presente legge.
2. A tale fine, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva gli indirizzi triennali, di cui al comma 1 e, sulla base di questi, sentita la Conferenza Regione - Autonomie locali, il programma annuale degli interventi.
3. Nel programma annuale di cui al comma 2 possono essere previsti interventi di rilevanza regionale quando, ai fini dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale risulti la più adeguata, in particolare per gli interventi di promozione dell'integrazione fra sistema scolastico e sistema formativo, di sostegno alla qualificazione scolastica ed alla messa in rete dei sistemi e di sperimentazione di interventi innovativi nelle materie di cui alla presente legge.
4. Per la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale, la Regione può concedere contributi agli Enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. Per gli interventi di cui al comma 3, la Regione può realizzare progetti speciali, anche mediante la stipula di convenzioni con Università, enti, istituti e società di ricerca.
6. Il programma annuale di cui al comma 2 determinerà la ripartizione delle risorse regionali per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge.
7. Al fine di garantire uniformità di trattamento e pari opportunità alla fruizione del diritto allo studio, la Giunta regionale, sentite le Province, emana direttive in merito alle modalità di attuazione dei servizi e dei progetti di cui alla presente legge.
8. La Giunta regionale approva lo schema tipo di convenzione che i Comuni possono adottare per regolamentare i rapporti con le scuole dell'infanzia gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro.

9. La Regione e gli Enti locali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, attuano tutte le azioni necessarie per assicurare un efficace monitoraggio e controllo sulla finalizzazione delle risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

10. La Regione, gli Enti locali ed i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, anche agli effetti di cui all'art. 27 della legge 24 dicembre 1996, n. 675, favoriscono lo scambio di informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo sviluppo del sistema, ferma restando la piena autonomia delle istituzioni scolastiche pubbliche di aderire alla richiesta.

## Art. 10

### Funzioni degli Enti locali

1. Gli Enti locali esercitano le funzioni loro attribuite dall'art. 139 del d. lgs. 112 del 1998, nel quadro degli indirizzi e del programma annuale regionale di cui al comma 2 dell'art. 9.

2. Ferme restando le funzioni amministrative attribuite ai Comuni dall'art. 42 del DPR 616 del 24 luglio 1977, le Province elaborano, con il concorso dei Comuni e dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 1, ed approvano il programma degli interventi per il diritto allo studio e la qualificazione del sistema scolastico e formativo, comprendente il riparto dei fondi, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive e del programma annuale regionali.

3. La Giunta regionale, nell'ambito del programma annuale di cui al comma 2 dell'art. 9, approva il riparto dei fondi a favore delle Province per gli interventi di cui all'art. 2.

4. I fondi regionali sono erogati dalle Province a:

a) Comuni, singoli o associati, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5;

b) Comuni, singoli o associati, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, e soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1, per i progetti di cui all'art. 2, comma 2;

c) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;

d) soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;

e) associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;

f) scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).

5. Al fine di poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia già convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni dall'approvazione della legge medesima.

6. I Comuni ricevono i progetti dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 1 relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonché, i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b), e li trasmettono alle Province al fine della relativa valutazione ed inserimento nel programma provinciale, nel rispetto degli

indirizzi e delle direttive regionali.

7. Le Province trasmettono alla Regione una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi regionali e sul raggiungimento degli obiettivi della programmazione.

8. Le Province, in relazione alle competenze loro attribuite dall'art. 139 del decreto legislativo n. 112 del 1998, presentano progetti alla Regione per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 anche su richiesta dei Comuni interessati.

9. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle Province per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8.

10. Gli Enti locali possono concorrere con risorse proprie alla realizzazione degli interventi di cui alla presente legge.

11. La fornitura di libri di testo gratuiti per la scuola elementare e dei servizi di mensa e trasporto per gli alunni delle scuole materne e dell'obbligo è a carico del Comune di residenza dell'alunno, salvo che intervengano accordi diversi fra i Comuni interessati.

#### Art. 11

##### Conferenza permanente per il diritto allo studio

1. Ai fini di elaborare proposte per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio e di monitorarne gli avanzamenti è istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale la Conferenza permanente per il diritto allo studio.

2. La Conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente ed è composta da rappresentanti della Regione, degli Enti locali, del sistema dell'istruzione e della formazione, pubblico e privato, della Consulta regionale per le politiche a favore delle persone disabili, nonché, da soggetti designati da organismi rappresentativi a livello regionale dei soggetti gestori delle scuole dell'infanzia convenzionate e da associazioni di famiglie maggiormente rappresentative a livello regionale.

3. La Giunta regionale stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento della Conferenza permanente.

#### TITOLO IV

##### MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

#### Art. 12

##### Assegni di studio

1. Al fine di assicurare pari opportunità di trattamento, la Regione interviene a favore di studenti in disagiate condizioni economiche, frequentanti la scuola dell'obbligo, e degli studenti meritevoli ed in disagiate condizioni economiche, frequentanti gli altri gradi di scuola, residenti nel territorio regionale, attraverso l'attribuzione di assegni di studio.

2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico servirà a coprire una percentuale non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali, nonché, a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.

3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente potrà essere elevata fino al 90% qualora si tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della scuola frequentata, di concerto con le strutture per i servizi sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono

### scolastico a causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.

4. Le modalità per la definizione degli interventi, per l'individuazione dei beneficiari e per la concessione degli assegni di studio, ivi inclusa la definizione dell'importo massimo erogabile per ciascun ordine e grado di scuola frequentata, sono definiti con atto del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sulla base dei criteri di cui al successivo comma.
5. Gli assegni di studio dovranno essere rapportati al numero dei frequentanti le scuole statali, le scuole non statali e le agenzie formative, **a tutte le spese sostenute**, al reddito ed al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo i criteri e le modalità stabilite dal DPCM 30 aprile 1997, "Uniformità di trattamento del diritto agli studi universitari ai sensi dell'art. 4 della legge 2/12/91 n. 390" nonché, in relazione al grado e ordine di scuola.
6. Le Province ed i Comuni possono intervenire con risorse aggiuntive alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.
7. La Giunta regionale provvede alla definizione di parametri oggettivi in base ai quali procede alla ripartizione delle risorse per gli interventi di cui al presente articolo alle Province.
8. Le Province, in base a quanto previsto al comma 4, provvedono all'emanazione di appositi bandi per l'assegnazione degli assegni di studio e trasferiscono ai Comuni interessati le risorse per la concessione degli assegni stessi ai beneficiari.

#### Art. 13

##### Contribuzione dell'utenza

1. Gli utenti concorrono al costo dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3, 4 e 5 con contributi rapportati alle proprie condizioni economiche.
2. I Comuni individuano le fasce di reddito a cui rapportare tali contributi.

#### Art. 14

##### Uso delle strutture

1. In attuazione dell'art. 38 del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dell'art. 12 della Legge n. 517 del 4 agosto 1977, con riferimento alla Legge n. 845 del 21 dicembre 1978 sulla formazione professionale, per conseguire le finalità della presente legge gli Enti locali e le competenti autorità scolastiche promuovono una reale e piena utilizzazione delle strutture e delle attrezzature scolastiche e per il diritto allo studio, ivi compresi i mezzi adibiti al trasporto scolastico, in conformità con le norme vigenti in materia, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
2. Possono essere altresì stipulate convenzioni tra Enti locali, enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche, universitarie e agenzie formative per mettere a disposizione della scuola servizi e strutture culturali, scientifiche, sportive, ricreative, nonché, strutture ed attrezzature della formazione professionale.

### TITOLO V

#### NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E ABROGAZIONI

#### Art. 15

##### Norme finanziarie

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione della presente legge si fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto

dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

#### Art. 16

##### Abrogazioni

1. E' abrogata la legge regionale 28 agosto 1978, n. 34: "Assegnazione di fondi ai Comuni in materia di diritto allo studio, trasporti scolastici ed assistenza estiva ai minori, in attuazione dell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto-legge 29/12/1977, n. 946, convertito con modificazione nella Legge 27 febbraio 1978, n. 43" e successive modificazioni.
2. Sono abrogati gli artt. 3 e 4 della legge regionale 29 dicembre 1979, n. 48 "Interventi per favorire l'autonomia economica e sociale di cittadini portatori di handicaps".
3. E' abrogata la legge regionale 24 aprile 1995, n. 52 "Integrazioni alla L.R. 25 gennaio 1983, n. 6 "Diritto allo studio".
4. E' abrogata la legge regionale 25 gennaio 1983, n. 6.
5. Sono abrogate inoltre le norme incompatibili con la presente legge.

#### Art. 17

##### Norme transitorie

1. Ai procedimenti di erogazione dei benefici di natura finanziaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'approvazione del programma annuale di cui all'art. 9, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni delle norme regionali abrogate dall'art. 16.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli indirizzi di cui all'art. 9, comma 2, comprenderanno il programma annuale previsto allo stesso articolo.

Vuoi tu abrogare le seguenti parti della legge n.166/99 ?

1) Dal Titolo: **E QUALIFICAZIONE DEL SISTEMA FORMATIVO INTEGRATO**

2) di un sistema integrato

3) Dall'articolo 1, comma 2, lettera a) : basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative

4) Dall'articolo 2, comma 2, lettera a: **non statale**

5) L'articolo 2, comma 2, lettera f: **sostegno alle scuole dell'infanzia, convenzionate con i Comuni, gestite da enti, associazioni, fondazioni, cooperative, senza fini di lucro;**

6) Dall'articolo 10, comma 4, lettere c, d, e, f: e il comma 5:

c) **soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate con i Comuni ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, quali contributi aggiuntivi rispetto a quelli comunali, finalizzati all'attuazione delle convenzioni;**

d) **soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi;**

e) **associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 8, finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico;**

f) **scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate per progetti di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b).**

5. Al fine di poter accedere ai contributi di cui alla presente legge, i soggetti gestori di scuole dell'infanzia già convenzionate con i Comuni ai sensi della L.R. 52/95 sono tenuti ad adeguarsi ai requisiti di cui all'art. 8 entro due anni dall'approvazione della legge medesima.

6) Dall'articolo 10, comma 6: , nonché, i progetti dei soggetti di cui alla lettera f) del comma 4, relativamente agli interventi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a) e b)

7) Dall'articolo 12, i commi 2 e 3:

2. L'assegno di studio al fine di favorire il successo scolastico servirà a coprire una percentuale non superiore al 50% delle spese effettivamente sostenute dagli allievi iscritti e frequentanti le scuole statali e non statali, nonché, a corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative, con sede nel territorio regionale, che non abbiano fini di lucro e che rilascino titoli aventi valore legale o qualifiche professionali.

3. La percentuale di copertura delle spese di cui al comma precedente potrà essere elevata fino al 90% qualora si tratti di alunni valutati, dagli organi collegiali competenti della scuola frequentata, di concerto con le strutture per i servizi sociali del Comune di residenza, a rischio di abbandono scolastico a causa della condizione economica della famiglia di appartenenza.

8) Dall'articolo 12, comma 5: a tutte le spese sostenute

INTESA TRA REGIONE, ANCI EMILIA ROMAGNA, UPI EMILIA ROMAGNA, LEGA  
AUTONOMIE EMILIA ROMAGNA CON LA FEDERAZIONE ITALIANA

SCUOLE MATERNE DELL'EMILIA ROMAGNA (FISM)

Ai sensi dell'art. 7, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26.

Premesso che

0. la legge 10 febbraio 2000, n. 30 "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione" inserisce la scuola dell'infanzia, di durata triennale, nella articolazione del sistema di istruzione con finalità educative e di sviluppo affettivo, cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine, e assicura l'uguaglianza di opportunità e il rispetto dell'orientamento educativo dei genitori;
0. la stessa legge assicura la generalizzazione dell'offerta formativa per i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, e prevede la realizzazione di collegamenti con gli altri servizi dell'infanzia e con la scuola di base;
0. la legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione", disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli Enti locali, che "corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia"(art. 1, comma 2); la medesima legge (art. 1, comma 3) garantisce "piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico -didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso".

Preso atto che

- sul territorio regionale si è da tempo consolidato un sistema di scuole dell'infanzia facenti capo allo Stato, agli Enti locali, a soggetti privati convenzionati, che hanno instaurato reciproci rapporti di collaborazione orizzontale e verticale, determinando un innalzamento della qualità e raggiungendo la quasi completa copertura della domanda;
- 0. tale collaborazione ha consentito di rafforzare l'identità delle scuole, anche grazie alla continuità educativa tra le stesse, in raccordo con i nidi d'infanzia, con i servizi integrativi, con le altre agenzie educative del territorio e la scuola dell'obbligo;  
tra i soggetti privati convenzionati con le Amministrazioni comunali, le scuole aderenti alla FISM accolgono un'elevata percentuale di bambini (circa il 35% dell'intera scolarizzazione regionale 3-6 anni);

Ferma restando l'autonomia di ciascun Comune, si ribadisce l'utilità del sistema convenzionale per raggiungere gli obiettivi sopra richiamati o, in suo luogo, di un sistema di intese analoghe al presente atto;

Considerato che il perseguimento della qualità del sistema paritario regionale comporta la necessità di perfezionare ulteriormente la progettualità pedagogica, con particolare riferimento al miglioramento del contesto educativo nel suo complesso,

Considerato altresì che la Regione da tempo sostiene la continuità educativa 0-6 anni, specialmente a partire dall'approvazione della L.R- 10 gennaio 2000, n.1 "Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia",

Vista la L.R. 8 agosto 2001, n. 26 "Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita.

Abrogazione della L.R. 25 maggio 1999, n.10", che

- all'art. 1 comma 4, stabilisce che la Regione e gli Enti locali mettano a fondamento della propria programmazione il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali;
- all'art.2, lett. a) afferma che le azioni oggetto della legge si svolgono "nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogiche, didattiche e culturali, della libertà di insegnamento e della libertà di scelta educativa delle famiglie";
- all'art. 7 comma 1, impegna la Giunta regionale ad approvare, in coerenza con gli indirizzi triennali del Consiglio, il riparto dei fondi, che si sommano con quelli dello Stato e degli Enti locali, a favore delle Province per gli interventi volti a facilitare, da un lato, l'accesso e la frequenza alle attività scolastiche e formative e, dall'altro, a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa e le relative modalità di attuazione;
- all'art.7, comma 3 prevede che "gli interventi di cui all'art.3 e le relative modalità di attuazione" siano realizzati "anche in relazione a intese tra Regione, Enti locali e scuole";

Considerato che, anche in base alla indicazione dello stesso articolo 7, è opportuno procedere ad un'intesa tra Regione ed Enti locali con le scuole paritarie private per perseguire livelli più elevati di qualità a vantaggio di un intervento sempre più adeguato ai bisogni dei bambini frequentanti le scuole dell'infanzia della Regione.

La Regione e gli Enti locali convengono con la Federazione italiana scuole materne dell'Emilia - Romagna che occorre perseguire il miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto attraverso alcune delle seguenti azioni:

- a) adozione di una maggiore flessibilità degli orari, allo scopo di agevolare la gestione dei tempi organizzativi delle famiglie, nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini, che possono essere meglio soddisfatti tramite l'attivazione di orari differenziati;
- b) diffusione della compresenza del personale nei turni previsti, al fine di garantire l'innalzamento della qualità, derivante da un miglior rapporto numerico tra adulti e bambini, secondo le modalità previste dalla legge 62 del 2000;
- e) azioni di miglioramento del contesto attraverso una accurata organizzazione degli spazi di accoglienza dei bambini e dei genitori, con particolare riguardo all'accoglienza dei bambini disabili e degli spazi di intersezione e di sezione, per aumentare le possibilità didattiche (angoli, centri ludicodidattici e laboratori tematici), nonché il perfezionamento degli stili relazionali e comunicativi rivolti alle famiglie, tramite corsi di formazione;
- d) realizzazione del raccordo delle scuole dell'infanzia con le sezioni primavera, i nidi d'infanzia, i servizi integrativi del territorio, nonché con la scuola dell'obbligo;
- e) valorizzazione del coinvolgimento dei genitori nel progetto educativo;
- f) predisposizione della documentazione dell'attività svolta, sia per favorire la trasmissibilità e il confronto delle esperienze, sia per garantire la trasparenza dell'attività stessa.

Le scuole dell'infanzia paritarie aderenti alla FISM si impegnano a presentare progetti in aggregazione tra esse, su area provinciale a subprovinciale, comprendenti le attività di cui sopra.

Le Province si impegnano a ripartire i fondi per il finanziamento dei progetti tenendo conto del numero delle sezioni coinvolte.

La Regione, di anno in anno e in base alle disponibilità del bilancio, si impegna:

- a sostenere progetti di coordinamento pedagogico presentati, attraverso la Federazione, da

aggregazioni di scuole a livello provinciale o subprovinciale;

- ad assegnare a ciascuna Provincia somme proporzionali anche al numero delle sezioni funzionanti.

A un anno dalla firma della presente intesa, le parti si impegnano a verificarne i livelli di attuazione, in vista di una sua riconferma o modifica.

Regione Emilia-Romagna Federazione italiana scuole materne

Anci Emilia Romagna

UPI Emilia Romagna

Lega autonomie Emilia Romagna

*Bologna 2 agosto 2002*

## TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

### DELL'EMILIA ROMAGNA

#### RICORSO

**"COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE"**, con sede in Bologna (C.F. 92026850377) in persona del suo rappresentante legale Prof. Bruno Moretto nella sua qualità di segretario responsabile dell'Associazione, la "Chiesa Evangelica Metodista" di Bologna, con sede in Bologna (C.F. 92048930371), in persona del legale rappresentate, Massimo Aquilante, nella sua qualità di pastore, rappresentati e difesi sia congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Maria Virgilio e Corrado Mauceri ed elettivamente domiciliati presso lo Studio della prima in Bologna Via A. Rubbiani n. 3, come da mandato a margine del presente atto, propongono ricorso

#### CONTRO

- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore in carica;

#### per l'annullamento

- **della deliberazione del Consiglio Regionale dell'Emilia Romagna n. 373 del 18.06.2002 in parte de qua**, pubblicata nel BUR della Regione Emilia Romagna del 03.10.2001
- **della deliberazione della Giunta Regionale del 2 agosto 2002 n. 1495 in parte de qua**, pubblicata nel BUR della Regione Emilia Romagna del 03.10.2001;
- nonchè dell'Intesa tra Regione, ANCI Emilia Romagna, UPI Emilia Romagna, Lega delle Autonomie Emilia Romagna con al Federazione Italiana scuole materne dell'Emilia Romagna (FISM), sottoscritta il 02.08.2002.

#### FATTO

Attorno al 1994 per iniziativa di alcuni enti locali della Regione Emilia Romagna e in primo luogo dai Comuni di Bologna e di Reggio Emilia, fu previsto un finanziamento pubblico a favore delle scuole materne private, che com'è noto in Italia fanno riferimento, nella stragrande maggioranza, alla Chiesa cattolica.

Nel solco di queste prime iniziative pilota si collocò la Regione Emilia Romagna che, con la L.R. n. 52/95, introdusse il sistema integrato regionale delle scuole dell'infanzia che prevedeva finanziamenti regionali ai Comuni che sostenessero le spese di funzionamento delle scuole materne private.

Come era prevedibile l'adozione del cd. sistema integrato comportò il disimpegno di fatto dei Comuni nel settore delle scuole materne (che solo a Bologna passò dal 90% dell'utenza al 70%). Infatti all'incremento di domanda del servizio di scuola materna i Comuni risposero non con l'apertura di nuove sezioni, ma con l'invito ai genitori ad

iscrivere i figli alle scuole private, secondo il principio che genitori dovessero utilizzare indifferentemente le strutture pubbliche e quelle private.

In nome del principio di laicità dello Stato il Comitato Scuola e Costituzione e, tra le altre, la Chiesa evangelica – metodista di Bologna si opposero, ricorrendo anche ad iniziative giudiziarie, sia nei confronti del Comune di Bologna che della Regione Emilia Romagna.

Nel frattempo la Regione Emilia Romagna interveniva nuovamente sulla materia con legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema informativo integrato".

Già durante la discussione di tale legge gli oppositori avevano pre-annunciato il ricorso al referendum abrogativo; difatti si costituì in Bologna un "Comitato promotore per il referendum abrogativo parziale della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 recante Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema informativo integrato".

Raccolte le firme necessarie, detto referendum fu indetto e fissato, dopo ripetuti e pretestuosi rinvii, per il 18.11.2001.

Nel frattempo presso la Regione, al fine di impedire il referendum, approvò una nuova legge e precisamente la L.R. 08/08/2001, n. 26 (pubblicata nel bur, n. 112 del 09.08.2001), recante il titolo "*Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10*".

Il Comitato Scuola e Costituzione, che è stata tra i promotori del referendum, sosteneva che la nuova legge non abrogava le norme della precedente legge, sottoposte a referendum; la nuova legge difatti, sia pure con formulazioni diverse, riproponeva gli stessi principi ispiratori della L.R. n. 10/91 sottoposta a referendum e gli stessi contenuti sostanziali.

Difatti, l'art. 1, comma 4, della nuova legge regionale stabilisce che "la Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali". Così statuendo, tale disposizione resta tuttora ancorata alla medesima logica dell'art. 1, comma 2, della l. reg. n. 10 del 1999, che riconosceva "il valore delle offerte formative espresse dalla società, come arricchimento di quella pubblica", fornendo così la base, da un lato, per il coordinamento tra i diversi soggetti interessati all'istruzione, e dall'altro per l'erogazione di specifiche provvidenze a favore della scuola privata.

L'art. 3, comma 1, letto *b*), a sua volta, manifesta la chiara volontà di intervenire tuttora non solo nella materia del diritto allo studio, ma anche nella materia dell'istruzione scolastica con evidenti finalità di coordinamento dei vari operatori, come dimostra il riferimento a progetti volti a "*migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa*". Tale intento, del resto, è esplicitato dall'art. 2,

che prevede azioni per la *"realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati"* (comma 1, lett. b) e per il *"raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi"* (comma 1, lett. c). Inoltre, l'art. 3, comma 4, letto d), ancora più chiaramente, prevede *"progetti di qualificazione e aggiornamento del personale"* delle *"scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione [ivi comprese le scuole private, ai sensi della l. 10 marzo 2000, n. 62], e degli Enti locali"*, *"anche in riferimento al raccordo tra esse"*. Al di là del cambiamento delle parole, quindi, la sostanza del coordinamento e del raccordo tra istituzioni scolastiche, al fine della creazione di un "sistema", è rimasta intatta.

Nonostante l'eliminazione dell'esplicito riferimento al "sistema integrato" dell'istruzione pubblica e privata, pertanto, il principio del coordinamento, che caratterizzava la l. reg. n. 10 del 1999, non è mutato, il che significa che, per questa parte, l'operazione referendaria deve aver luogo.

Anche per quanto concerne il finanziamento delle scuole non statali, ivi comprese quelle private, la l. reg. n. 26 del 2001 non ne ha determinato l'eliminazione.

A tal proposito, va subito rilevato che gli interventi previsti nell'art. 3 non appaiono destinati solo ai singoli studenti, ma anche alle istituzioni scolastiche. In questo modo il legislatore esula dall'ambito del diritto allo studio e si addentra in quello dell'istruzione scolastica, confermando l'atteggiamento seguito nella redazione della precedente legge n. 10 del 1999.

A conferma di quanto affermato dal Comitato circa la sostanziale identità della L.R. n. 26/2001 con quello oggetto del referendum, la Regione, in sede di applicazione della predetta L.R., ha adottato gli impugnati provvedimenti che ricalcano quelli a suo tempo adottati in applicazione della L.R. n. 34/99, formalmente abrogato.

Difatti con la deliberazione consiliare n. 373 del 18 giugno 2002 con cui la Regione definisce gli indirizzi per gli interventi di qualificazione delle scuole dell'infanzia (progetti 0 – 6) si stabilisce, tra l'altro: "Finalità: le linee di indirizzo e i criteri generali promuovono, nel rispetto delle autonome e delle diverse identità pedagogico-didattiche, una progettualità al fine di sollecitare:

- la qualificazione delle scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti Locali;
- il miglioramento complessivo delle scuole dell'infanzia paritarie private;
- la realizzazione di interventi di rilevanza regionale attuati direttamente o tramite Enti Locali.

Tali finalità potranno essere perseguite attraverso:

a) aggregazione tra scuole

a.1) interventi (progetti e azioni) presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione:

- costituite da due o più scuole, anche di diverse tipologie gestionali, tra quelle che aderiscono al sistema nazionale d'istruzione.

a.2) Interventi (progetti e azioni) presentati da aggregazioni di scuole dell'infanzia degli Enti locali, non aderenti al sistema nazionale di istruzione:

- formate esclusivamente da scuole di tale tipologia gestionale e rappresentate da un Comune capofila,

- o costituite anche da scuole del sistema nazionale di istruzione, comunque rappresentate da un Comune capofila.

#### b) Intese tra Regione ed Enti Locali e scuole

b.1) progetti di innovazione e miglioramento complessivo del contesto, del rapporto educativo, nonché delle prestazioni offerte, conseguenti a intese tra Regione ed Enti Locali con le scuole dell'infanzia paritarie private, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L.R. 26 del 2001; le intese dovranno essere finalizzate ad individuare gli elementi fondanti il miglioramento dell'offerta formativa per le scuole dell'infanzia. Le Province ripartiranno i fondi per il finanziamento dei progetti tenendo conto del numero delle sezioni coinvolte.

#### Progetti e interventi ammissibili.

##### 1) Progetti e azioni di qualificazione e di miglioramento

1.1) Sostegno a progetti e azioni finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia, all'aggiornamento del personale, al raccordo interistituzionale e alla continuità educativa, sia in senso verticale (tra nidi, servizi integrativi e sperimentali, scuole dell'infanzia gestite da enti diversi, famiglie, servizi educativi, socio-sanitari, altre agenzie di cura, sedi formative come biblioteche, ludoteche...).

1.2) sostegno ad azioni di miglioramento del contesto e della proposta educativa nel suo complesso, a seguito di intese tra Regioni ed Enti Locali con le Associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private.

Le intese prevederanno che le scuole dell'infanzia paritarie aderenti alle associazioni firmatarie si impegnino a presentare, in aggregazione tra esse o con altre scuole paritarie o statali, progetti su area provinciale o subprovinciale, comprendenti alcune delle seguenti azioni:

a) adozione di una maggiore flessibilità degli orari, allo scopo di agevolare la gestione dei tempi organizzativi delle famiglie, nel rispetto dei diritti e dei bisogni dei bambini, che possono essere meglio soddisfatti tramite l'attivazione di orari differenziati;

b) diffusione della compresenza del personale nei turni previsti, al fine di garantire l'innalzamento della qualità, derivante da un miglior rapporto numerico tra adulti e bambini".

Con la deliberazione della Giunta Regionale n. 1495 del 02/08/2002, la Regione, tenuto conto delle intese tra Regione ed Enti Locali con le Associazioni Regionali dei gestori delle scuole dell'infanzia paritarie private del 2 agosto 2002, ha approvato il riparto e le conseguenti assegnazioni dei fondi tra le province "per l'attuazione degli interventi di qualificazione e di miglioramento dell'offerta educativa delle scuole aderenti al sistema nazionale di istruzione e degli Enti Locali..." per gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. n. 26/2001.

In conclusione nella L. n. 26/01, al fine di impedire il referendum della L. n. 10/99, non si fa cenno esplicito alla erogazione di fondi a favore delle scuole private; con l'impugnata delibera si fa invece esplicito riferimento all'erogazione di fondi anche per le scuole "dell'infanzia paritarie private".

### **DIRITTO**

Le impuginate deliberazioni sono illegittime per i seguenti

#### **motivi**

#### **1. VIOLAZIONE DELLA L.R. N. 26 DELL'08/04/2001 CON RIFERIMENTO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONE EMILIA ROMAGNA N. 283 DELL'11.09.2001 ED ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E SVIAMENTO.**

Come si è prima rilevato, la Regione Emilia Romagna con il decreto n. 283 dell'11.09.2001, uniformandosi al parere formulato dall'apposita Commissione Regionale per il referendum ha sostenuto che la L.R. n. 26/01 aveva abrogato le norme soggette al referendum abrogativo; la nuova L.R. secondo detto parere ed il relativo decreto presidenziale, non consentirebbe alcuna forma di finanziamento diretto alle scuole private e non avrebbe più previsto il sistema integrato tra scuole pubbliche e private se questa è l'interpretazione corretta della nuova L.R., in tal caso però le impuginate deliberazioni si devono ritenere illegittime sia perchè in contrasto con la L.R. n. 26/01, sia per eccesso di potere per palese contraddittorietà e sviamento: non c'è dubbio difatti che le impuginate deliberazioni prevedono forme di finanziamento dirette ed indirette alle scuole dell'infanzia private e mantengono in vita il sistema integrato tra scuole statali, degli EE.LL. e private; la deliberazione consiliare n. 373 del 18.06.2002 prevede espressamente il "sostegno a progetti e azioni finalizzati alla qualificazione dell'offerta educativa nelle scuole dell'infanzia, all'aggiornamento del personale, al raccordo istituzionale ... (scuole dell'infanzia gestite da Enti diversi, ...); "sostegno ed azioni di miglioramento del contesto e della proposta educativa nel suo complesso, a seguito di intesa tra Regione ed Enti Locali con le associazioni delle scuole dell'infanzia paritarie private".

La deliberazione della G.R. n. 1495 del 02.08.2002 prevede espressamente "il sostegno al miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto delle scuole dell'infanzia paritarie private firmatarie delle ..... sopra richiamate".

Nè la Regione Emilia Romagna può interpretare le proprie leggi in modo così

palesamente contraddittorio; non può difatti, per evitare un referendum abrogativo, sostenere una interpretazione coerente con i principi costituzionali e successivamente, dopo avere impedito il referendum abrogativo, sostenere con le impugnate deliberazioni un contenuto che il referendum si proponeva di abrogare.

E' vero che le interpretazioni delle leggi possono essere nel tempo contrastanti; nel caso in esame la diversità di interpretazione aveva però soltanto lo scopo di impedire il referendum e successivamente, eliminate il rischio del referendum abrogativo, esplicitare con le impugnate deliberazioni il reale contenuto della L.R. n. 26/01.

## **2. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 33, COMMI 1 E 3, DELLA COSTITUZIONE.**

La L.R. n. 26/01 prevede il mantenimento di un sistema integrato di scuole pubbliche e private e che inoltre prevede un finanziamento pubblico a favore delle scuole private; in tal caso le delibere impugnate si devono considerare conformi alla L.R. n. 26/01, ma illegittime al pari di detta L.R. per violazione dell'art. 33 Cost. a tenor del quale "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato", in combinato disposto con il comma 1 del medesimo art. 33.

Come è noto, è attualmente assai accesa la discussione sulle modalità di un possibile sostegno pubblico che favorisca la frequenza della scuola privata, senza modificare l'art. 33, comma 4, Cost. il dettato costituzionale non si presta però ad equivoci. Come ha osservato la più autorevole dottrina costituzionalistica, l'art. 33, comma 3, Cost., esclude "nei termini più larghi" che l'esercizio della (pur indiscutibile) libertà di istituire e gestire scuole private possa gravare sul bilancio dello Stato (così V. CRISAFULLI, **La scuola nella Costituzione**, in Riv. trim. dir. pubbl. 1956, 86). Il divieto, peraltro, non riguarda solo lo Stato ma anche gli altri enti pubblici (così G. BALLADORE PALLIERI, **Diritto costituzionale**, 4<sup>a</sup> ed., Milano 1955, 352), fra i quali ovviamente le Regioni. La logica della disposizione costituzionale è infatti quella che l'iniziativa privata nel settore scolastico non debba - sì - essere compressa, ma non possa neppure essere sostenuta da pubbliche risorse, ché altrimenti si stornerebbero fondi da impiegarsi per il necessario e imprescindibile intervento pubblico in materia, che è così vasto che lo Stato è tenuto ad istituire proprie scuole "per ogni ordine e grado" (art. 33, comma 2, Cost).

Questo regime, del resto, è coerente con il principio di libertà che - come già accennato - ispira tutta la normativa costituzionale in materia di scuola. Tale principio illumina tutto il settore: libertà di istituire scuole private; libertà di insegnamento; libertà degli studenti di formarsi i propri autonomi convincimenti, etc.

La preclusione del finanziamento pubblico non comprime, ma addirittura esalta la libertà, che (è stato rilevato ad es. da F. RIGANO, **La libertà assistita**, Padova 1995, 290 sgg.) è inevitabilmente assoggettata a limiti e controlli quando la mano pubblica interviene per sostenerla finanziariamente (e la cosa, qui, si è puntualmente verificata, con il sistema degli "impegni" che le scuole private debbono assumere in sede di convenzione per poter poi godere del pubblico sostegno). Il divieto di finanziamento

con pubblico danaro delle scuole private non è un limite, ma una vera e propria **garanzia** per la libertà (fondamentale!) di istituirle.

Tutto questo è stato completamente dimenticato dal legislatore regionale, che invece, come risulta dalle delibere impugnate, ha previsto un'assegnazione di fondi per il "sostegno al miglioramento della proposta educativa e del relativo contesto delle scuole dell'infanzia paritarie private".

In palese violazione dell'art. 33 della Costituzione la Regione Emilia Romagna ha quindi previsto ancora una volta l'erogazione di risorse finanziarie pubbliche a favore delle scuole private.

Nè tale "sostegno" si può considerare un intervento a favore degli studenti; si tratta difatti di un intervento a sostegno dell'attività delle scuole e quindi di un onere che dall'art. 33 Cost è precluso .

Come ha recentemente affermato la Corte costituzionale (sent. n. 454 del 1994), però, l'art. 33, comma 3, Cost., non è violato solo laddove la "prestazione pubblica" di sostegno ("coerentemente con i principi propri dell'assistenza scolastica") abbia **"come destinatari diretti gli alunni, e non le scuole"**. A queste, invece, si rivolgono, appunto, **direttamente** le provvidenze previste dalla l. reg. n. 26/01, così come esplicitato con le delibere impugnate; tale legge viola pertanto in modo inequivocabile il parametro costituzionale invocato.

### **3. ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 33 E 117 COST.**

Le impugnate deliberazioni, come si è prima rilevato, prevedono il mantenimento del sistema integrato tra scuole pubbliche e scuole private dell'infanzia (sostegno a progetti per la qualità e il raccordo sostegno ad azioni di miglioramento del contesto e della proposta educativa **nel suo complesso**, ecc.), nonché ad intervento per l'aggiornamento del personale.

Si deve rilevare che tali interventi della Regione contrastano con le competenze attribuite alle Regioni ex art. 117 Cost. (anche nel testo recentemente novellato).

Difatti le Regioni non possono modificare gli ordinamenti generali dell'istruzione che non prevedono un sistema integrato tra scuole pubbliche e scuole private dell'infanzia ne attribuiscono alle Regioni alcuna competenza in materia di aggiornamento del personale docente.

Si tratta di materie che, pur dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, devono essere disciplinate, con le leggi dello Stato e che quindi sono sottratte alla competenza legislativa delle Regioni.

#### **P.Q.M.**

si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia annullare gli impugnati atti eventualmente sollevando in via pregiudiziale questione incidentale di legittimità costituzionale della

1. reg. Emilia-Romagna n. 26 dell'08/04/2001 in riferimento agli artt. 3; 33, commi 1 e 3; 34;117, comma 1 della Costituzione.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e segg. del DPR n. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indeterminato.

Bologna, 2 dicembre 2002

Avv. Maria Virgilio

Avv. Corrado Mauceri

### **RELATA DI NOTIFICA**

A richiesta del COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE, come sopra rapp.to e dom.to, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte d'Appello di Bologna -Ufficio Unico- ho notificato il presente atto in copia conforme all'originale a:

**1. REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, ivi consegnandone copia conforme a mani di

**2. ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani**, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Bologna, Via Malvasia n. 6, ivi consegnandone copia conforme a mani di

**3. LEGA REGIONALE AUTONOMIE LOCALI**, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Bologna, Via Malvasia n. 6, ivi consegnandone copia conforme a mani di

**4. UPI – Unione Province d'Italia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, in Bologna, Via Zamboni n. 13, ivi consegnandone copia conforme a mani di

**5. FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.)**, in persona del

legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Saragozza n. 57, ivi  
consegnandone copia conforme a mani di

# **TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

## **RICORSO**

del **COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE DI BOLOGNA**, con sede in Bologna (Cod. Fiscale 92026850377), in persona del rappresentante legale PROF. BRUNO MORETTO, rappresentato e difeso dall'avv. Corrado Mauceri e dall'avv. Maria Virgilio ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda in Bologna, Via Rubbiani n. 3 come da mandato a margine del presente atto,

## **CONTRO**

- **COMUNE DI ZOLA PREDOSA**, nella persona del Sindaco;

e per quanto di ragione

- **REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale;

- **FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.)**, in persona del legale rappresentante pro tempore

- **SCUOLA MATERNA "BEATA VERGINE DI LOURDES"**, in persona del legale rappresentante pro tempore

- **SCUOLA MATERNA "S. MARIA DI GESSO"**, in persona del legale rappresentante pro tempore

## **per l'annullamento**

della deliberazione della Giunta Comunale di Zola Predosa n. 86 del 23/05/2002 nonchè, per quanto di ragione, della Risoluzione del Consiglio Regionale della Regione Emilia Romagna n. 5172/5362 del 06 ottobre 1994 e del Protocollo di Intesa firmato in data 08/03/1985 tra il Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia Romagna e del Presidente della Federazione Italiana della Scuola materna dell'Emilia Romagna – FISM, nonchè della deliberazione del Consiglio Comunale di Zola Predosa n. 52 del 06/07/1999 in parte de qua.

## **FATTO**

Il Comune di Zola Predosa per far fronte alla domanda sociale relativa alla scuola per l'infanzia, anziché attivarsi per l'adeguamento della scuola pubblica per l'infanzia, ha ritenuto opportuno stipulare convenzioni con scuole private, sulla base della L.R. n.52 del 24/04/1995, e realizzare in tal modo un sistema integrato tra scuola pubblica e scuola privata, sulla base di uno schema-tipo di convenzione approvato con la deliberazione impugnata.

Il Comune di Zola Predosa, oltre a non considerare che in base ai principi costituzionali la domanda sociale di istruzione deve essere soddisfatta tramite le scuole pubbliche, non ha nemmeno considerato che la L.R. n. 52/1995 è stata già abrogata dalla L.R. n. 26/2001.

## **DIRITTO**

L'impugnata deliberazione è palesemente illegittima per i seguenti

## **MOTIVI**

### **1. VIOLAZIONE DELLA L. R. N. 26 DELL'8 AGOSTO 2001.**

Nella premessa dell'impugnata deliberazione si fa esplicita menzione della L.R. n. 26/01 che ha espressamente abrogato la L.R. n. 10 del 25/05/1999 che a sua volta aveva abrogato la L.R. n. 52/95.

Per effetto della L.R. n. 26/01 il sistema delle convenzioni per realizzare il cd sistema integrato tra scuola pubblica e scuola privata per l'infanzia è stato abrogato; per effetto di tale L.R. la Regione e quindi gli Enti Locali intervengono a sostegno del diritto allo studio con borse di studio o altre provvidenze e non più con convenzioni con scuole private.

E' quindi fuor di dubbio che l'impugnata deliberazione, che si basa su una legislazione oramai abrogata e sostituita da una nuova legge, sia illegittima perchè in contrasto con tale nuova legge regionale.

## **2 - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 128 DELLA COSTITUZIONE.**

Nella denegata ipotesi che le censure dedotte con il primo motivo non siano considerate fondate ritenendosi che la deliberazione impugnata non sia violata della menzionata normativa regionale e segnatamente la L.R. n. 52/95 e n. 10/99, in tal caso si deve ritenere illegittima la normativa regionale, in parte de qua con riferimento agli artt. 33, e 117, comma 1 della Costituzione.

Fra le materia di competenza regionale di cui all'art. 117 Cost., infatti, sono ricomprese l'istruzione artigiana e professionale" e l'"assistenza scolastica".

La materia "istruzione" in generale, invece, non menzionata. A sua volta, il d.lgs n. 616 del 1977 non consente che si faccia confusione fra istruzione e assistenza scolastica.

Ai sensi dell'art. 42, comma 1, infatti, le funzioni amministrative in materia scolastica riguardano **solo** "i servizi e le attività destinate a **facilitare** ..... l'assolvimento dell'obbligo scolastico", nonchè la prosecuzione degli studi per gli "studenti capaci e meritevoli: ancorchè privi di mezzi". Il comma 2 del medesimo art. 42, poi, esemplifica le funzioni in materia con un elenco ("gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari") nel quale non v'è alcuna traccia di interventi in materia di "istruzione" in senso proprio (tanto è vero che il successivo art. 43 si premura di chiarire l'ambito delle competenze regionale in riferimento ai libri di testo, conferendo la riserva alla Stato della scelta e del contenuto pedagogico degli stessi).

Ora, appare chiaro che il legislatore regionale ha inteso, in violazione del dettato costituzionale, disciplinare proprio la materia istruzione, fuoriuscendo dai limiti ad esso assegnati, ed in particolare andando ben al di là della semplice" assistenza scolastica".

Già la modificazione del titolo originario della l. reg. n. 6 del 1983 è rilevante. Mentre, come riferito in narrativa, tale legge si intitolava semplicemente "Diritto allo Studio", il nuovo titolo è "Diritto allo studio e qualificazione del sistema integrato pubblico-privato delle scuole dell'infanzia". Come risulta da tale formulazione letterale, il legislatore regionale ha inteso andare ben oltre il campo ( che, solo, avrebbe potuto legittimamente percorrere) della garanzia del diritto allo studio, invadendo quello della disciplina generale dell'istruzione. Tanto, oltretutto, con ambizioni di altissimo profilo: l'obiettivo è - nientemeno ! - la realizzazione di un "sistema integrato delle scuole dell'infanzia basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione fra le diverse offerte educative", e il legislatore regionale mira alla "qualificazione" di tali offerte, per "valorizzare competenze, risorse e soggetti pubblici e privati" (art. 1, comma 2, punto 2 bis, della l. reg. n. 6 del 1989, nel testo introdotto dalla l. reg. n. 52 del 1995).

Tutto l'impianto della legge n. 52 del 1995, nonchè della successiva L.R. n. 10/99 comunque, è radicalmente illegittimo, perché tutti gli interventi ivi previsti sono funzionalizzati al raggiungimento di tali obiettivi. E' dunque questo un caso di illegittimità costituzionale di un intero testo legislativo, ipotesi che, come è noto, secondo la giurisprudenza costituzionale ricorre tutte le volte in cui il legame della legge sia tanto stretto che esse risultano in autonome le une rispetto alle altre.

Già nelle sentt. nn. 7 del 1967, 106 del 1968 e specialmente 36 del 1982, invero, la Corte costituzionale ha sottolineato che la materia "assistenza scolastica" è "distinta", ancorché collegata, rispetto alla materia "istruzione". Il collegamento, evidentemente, sta in ciò che l'assistenza è volta a rendere effettivo il diritto allo studio, che a sua volta è elemento essenziale del sistema dell'istruzione. La distinzione, invece, sta in ciò che un conto è occuparsi delle condizioni materiali per il godimento dell'istruzione, e cosa del tutto diversa è disciplinare direttamente l'istruzione, sotto il profilo dell'organizzazione, della struttura e dei programmi del servizio. Il punto è stato chiarito senza possibilità di equivoco dalla dottrina costituzionalistica. Si è, infatti, osservato che la nozione di assistenza scolastica trova direttamente nella Costituzione "una sua più che sufficiente delimitazione", a tenor della quale le funzioni attinenti alla materia possono scindersi in due gruppi: funzioni di "assistenza sociale", in riferimento alla garanzia della gratuità e dell'obbligatorietà dell'istruzione inferiore (art. 34, comma 2, Cost; funzioni di "assistenza pubblica" in riferimento all'apprestamento di mezzi in favore dei capaci e meritevoli (art. 34, comma 3, Cost.), perché essi possano raggiungere i gradi più alti degli studi (così, per tutti, S. MANGIAMELI, **Le materie di competenza regionale**, Milano 1992, 100 sg.).

Per convincersi ancor più chiaramente di questo è sufficiente, comunque, ricordare che la distinzione fra la materia "istruzione" e quella "assistenza scolastica" è scolpita, a livello delle fonti costituzionali, sia direttamente dalla Costituzione che dagli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale. Quanto alla Costituzione, essa distingue **letteralmente** fra assistenza ed istruzione laddove contrappone, nello stesso periodo dell'art. 117, comma 1, l'istruzione, artigiana e professionale, **l'assistenza**, per ciò solo dimostrando che le due materie sono ben distinte e che nel campo dell'istruzione in senso proprio le Regioni possono intervenire solo limitatamente al sotto settore dell'istruzione artigiana e professionale. Quanto agli Statuti, è banale osservare che, quando si è voluto conferire alla Regione una più ampia competenza in materia di istruzione, lo si è disposto a chiare lettere (cfr. artt. 14, lett. r, e 17 St. Sic.; 5 St. Sar.; 3, lett. g, St. V. d'A; 11, n. 2, e 12 nn. 2 e 3 St. T.A.A.; 6, n. 1, St. F.-V.G.).

Infine, lo stesso Statuto della Regione Emilia-Romagna ancora le competenze regionali nel settore scolastico al diritto allo studio (art. 3, comma 3, lett. 1), in conformità all'art. 117 Cost. La legge qui censurata è, dunque, in contrasto logico con lo stesso Statuto regionale.

Per tutto questo, pertanto, risultano violati gli artt. 33, 34 e 117 Cost., che nel loro combinato disposto definiscono gli ambiti rispettivi di competenza dello Stato e delle Regioni, precludendo a queste ultime di intervenire nella materia "istruzione", riservata allo Stato ad eccezione del sottosettore dell'istruzione artigiana e professionale.

### **3.- ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE, IN RIFERIMENTO ALL'ART. 33, COMMI 1 E 3, DELLA COSTITUZIONE.**

Ulteriormente viziata da illegittimità costituzionale risulta peraltro la L. Reg. n. 52 del 1995, e con essa la deliberazione impugnata, nonché della successiva L.R. n. 10/99, per violazione dell'art. 33, c. 3; della Costituzione, a tenor del quale "Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato", in combinato disposto con il comma 1 del medesimo art. 33.

Il dettato costituzionale non si presta ad equivoci; come ha osservato la più autorevole dottrina costituzionalistica, l'art. 33, comma 3, Cost., esclude "nei termini più larghi" che l'esercizio della (pur indiscutibile) libertà di istituire e gestire scuole private possa gravare sul bilancio dello Stato (così V. CRISAFULLI, **La scuola nella Costituzione**, in Riv. trim. dir. pubbl. 1956, 86). Il divieto, peraltro, non riguarda solo lo Stato ma anche gli altri enti pubblici (così G. BALLADORE PALLIERI, **Diritto costituzionale**, 4<sup>a</sup> ed., Milano 1955, 352), fra i quali ovviamente le Regioni. La logica della disposizione costituzionale è infatti quella che l'iniziativa privata nel settore scolastico non debba - sì - essere compresa, ma non possa neppure essere sostenuta da pubbliche risorse, ché

altrimenti si stornerebbero fondi da impiegarsi per il necessario e imprescindibile intervento pubblico in materia, che è così vasto che lo Stato è tenuto ad istituire proprie scuole "per ogni ordine e grado" (art. 33, comma 2, Cost).

Tutto questo è stato completamente dimenticato dal legislatore regionale, che ha tranquillamente previsto che i Comuni possano contribuire alla gestione delle scuole private, addossandosi "oneri . . . per contributi di spesa corrente e di investimento" (art. 10, penultimo comma, della l. reg. n. 6 del 1983, nel testo introdotto dalla l. reg. n. 52 del 1995), e che essi possano attivarsi per il "sostegno" (sic) delle scuole private (art. 2, comma 1, lett. B), della l. reg. n. 6 del 1983, nel testo introdotto dalla l. reg. n. 52 del 1995).

### **P.Q.M.**

si chiede che, in accoglimento del presente ricorso, codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia annullare gli impugnati atti eventualmente sollevando in via pregiudiziale questione incidentale di legittimità costituzionale della L.R. Emilia-Romagna n. 6 del 1983, per come modificata dalla L.R. Emilia-Romagna n. 52 del 1995, e successivamente dalla L.R. n. 10/99 in riferimento agli artt. 3; 33, commi 1 e 3; 34; 117, comma 1, e 128 della Costituzione.

Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e segg. del DPR n. 115/2002 si dichiara che il valore della controversia è indeterminato.

Bologna, 13 novembre 2002

avv.

Corrado

Mauceri

avv. Maria Virgilio

### **RELATA DI NOTIFICA**

A richiesta del COMITATO BOLOGNESE SCUOLA E COSTITUZIONE, come sopra rapp.to e dom.to, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte d'Appello di Bologna -Ufficio Unico- ho notificato il presente atto in copia conforme all'originale a:

- 1. COMUNE DI ZOLA PREDOSA**, nella persona del Sindaco pro tempore, nella casa comunale, Piazza della Repubblica n. 1, Zola Predosa, ivi consegnandone copia conforme a mani di
- 2. REGIONE EMILIA ROMAGNA**, in persona del Presidente della Giunta Regionale, Viale Aldo Moro n. 52, Bologna, ivi consegnandone copia conforme a mani di
- 3. FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE (F.I.S.M.)**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, Via Saragozza n. 57, ivi consegnandone copia conforme a mani di
- 4. SCUOLA MATERNA "BEATA VERGINE DI LOURDES"**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Raibolini n. 5, Zola Predosa, ivi consegnandone copia conforme a mani di
- 5. SCUOLA MATERNA "S. MARIA DI GESSO"**, in persona del legale rappresentante pro tempore, Via Gesso n. 88, Zola Predosa, ivi consegnandone copia conforme a mani di

## TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA

### ATTO DI CITAZIONE

Il prof. **Bruno MORETTO**, *in proprio e quale primo promotore nonché rappresentante dei sottoscrittori della richiesta di referendum abrogativo* di alcuni articoli della legge regionale 25 maggio 1999 n. 10 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema informativo integrato", rappresentato e difeso, come da mandato a margine del presente atto dal prof. avv. Massimo Luciani del Foro di Roma, dall'avv. Corrado Mauceri del Foro di Firenze, dall'avv. Franco Bambini, dal prof. avv. Marcello Pedrazzoli e dall'avv. Maria Virgilio del Foro di Bologna, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Bologna, Via A. Rubbiani n. 3,

### CITA

la Regione Emilia Romagna, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n.52, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, a comparire nel Tribunale di Bologna, davanti al Giudice istruttore che sarà designato, all'udienza del **24 ottobre 2002** ad ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art.166 c.p.c., e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al Giudice designato ai sensi dell'art.168 *bis* c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art.167 c.p.c., per ivi sentire accogliere le conclusioni che seguiranno.

### SI PREMETTE IN FATTO

Il Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna, con decreto 283 in data 11.9.2001 (doc. 1), ha disposto che non abbia luogo il referendum (modulo doc. 2 – quesito doc. 3) per l'abrogazione parziale della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato" (doc. 4), già indetto per la data del 18 novembre 2001.

Con il presente atto di citazione il prof. Bruno Moretto, in qualità di primo promotore e rappresentante i sottoscrittori della richiesta di referendum ex art. 13 L.R. n. 189/99 chiede che venga accertato il diritto dei proponenti allo svolgimento del referendum, previa disapplicazione del suddetto decreto perché illegittimo.

\*\*\* \*\*

Non possiamo non ripercorrere l'intero contesto della vicenda che nasce nell'anno 1994 dalla iniziativa politica, praticata da enti locali della regione Emilia Romagna e in primo luogo dai Comuni di Bologna e di Reggio Emilia, di un finanziamento pubblico a favore delle scuole materne private, che com'è noto in Italia fanno riferimento, nella stragrande maggioranza, alla Chiesa cattolica.

Nel solco di queste prime iniziative pilota si collocò la Regione Emilia Romagna che, con la L.R. n. 52/95 (doc. 5), introdusse il sistema integrato regionale delle scuole

dell'infanzia che prevedeva finanziamenti regionali ai Comuni che sostenessero le spese di funzionamento delle scuole materne private.

Purtroppo - come era prevedibile - l'adozione del cd. sistema integrato comportò il disimpegno di fatto dei Comuni nel settore delle scuole materne (che solo a Bologna passò dal 90% dell'utenza al 70%). Infatti all'incremento di domanda del servizio di scuola materna i Comuni risposero non con l'apertura di nuove sezioni, ma con l'invito ai genitori ad iscrivere i figli alle scuole private, secondo il principio che genitori dovessero utilizzare indifferentemente le strutture pubbliche e quelle private.

Con conseguente creazione di consistenti liste d'attesa alle scuole comunali dell'infanzia dei genitori che non intendevano rinunciare alla scuola pubblica.

In nome del principio di laicità dello stato il Comitato Scuola e Costituzione si oppose, ricorrendo anche ad iniziative giudiziarie, sia nei confronti del Comune di Bologna che della regione Emilia Romagna.

Nel frattempo la Regione Emilia Romagna interveniva nuovamente sulla materia con legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema informativo integrato".

La discussione della legge fu alquanto travagliata. Diverse riscritture fecero riscontro sia ad un rinvio da parte del Governo della prima versione che era stata approvata a gennaio 1999 sia ad una manifestazione nazionale del febbraio 1999 che raccolse a Bologna 50.000 persone.

Già durante la discussione della legge gli oppositori avevano preannunciato il ricorso al referendum abrogativo. Si noti che a quel momento i referendum erano regolati dalla legge regionale 25 ottobre 1997 n. 35, che poi sarebbe stata modificata nel novembre di quell'anno.

Intanto si raccoglieva in Bologna un "Comitato promotore per il referendum abrogativo parziale della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10 recante Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema informativo integrato".

Il 12 luglio 1999 veniva depositata presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale rituale istanza abrogativa della legge suddetta, che veniva poi pubblicata nel B.U. della Regione n. 98 del 30 luglio 1999. Il 21 luglio la proposta veniva approvata dalla Commissione per i procedimenti referendari e il 29 luglio 1999 veniva dichiarata ammissibile con atto n. 162 dell'Ufficio di presidenza del Consiglio Regionale (doc. 6).

Con legge regionale 22 novembre 1999 n. 34 la normativa regolante lo strumento referendario veniva modificata (doc. 7).

Il 9 marzo 2000, i suddetti promotori e presentatori depositavano presso l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale le firme necessarie ai sensi dell'art. 18 della nuova legge regionale n. 34 del 1999 per l'ulteriore corso del procedimento referendario. Si

trattava di n. 59.730 firme.

L'11 aprile 2000 (con delibera n. 61 resa sulla base del verbale n. 4150 del 7 aprile 2000 redatto dal Direttore generale del Consiglio regionale, Responsabile del procedimento referendario) l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale dichiarava la validità della richiesta di referendum abrogativo e disponeva la trasmissione della delibera stessa ai promotori e al Presidente della giunta regionale al fine dell'indizione della consultazione popolare (ciò ai sensi dell'art. 21, comma 2, lett. b L.R. n. 34/99).

In mancanza di tale indizione, il Comitato, in data 12 giugno 2000, era costretto a notificare diffida (doc. 8) affinché il Presidente della Regione Emilia Romagna adempiesse al dovere di emanare il decreto di indizione del referendum abrogativo.

In risposta alla diffida 12 giugno 2000, il Presidente della Giunta regionale asseriva di trovarsi in uno dei periodi di sospensione dei referendum: non procedeva alla indizione della consultazione e dunque non fissava la data di svolgimento delle votazioni referendarie. Sosteneva, infatti, che dal 16 aprile 2000 ricorresse nella fattispecie concreta la causa di sospensione indicata all'art. 24, comma 1, della L.R. Emilia Romagna 22 novembre 1999, n. 34, e cioè che ci si trovasse nel periodo di sei mesi successivi alla elezione del nuovo consiglio regionale.

Successivamente, scaduto con la data del 16 ottobre 2000 il preteso periodo di sospensione di sei mesi decorrenti dal 16 aprile, data di rinnovo del Consiglio regionale, il giorno successivo -con decreto n. 400 del 17 ottobre 2000- il Presidente della Regione indiceva sì il referendum, ma per la data del 20 maggio 2001, respingendo così la richiesta del Comitato promotore di indire la consultazione popolare per la più vicina data del 18 febbraio 2001, individuata conteggiando 120 giorni di distanza tra indizione e votazione.

Va subito precisato che il disappunto del comitato promotore nasceva dal fatto che, sicuramente, la scelta di procrastinare al 20 maggio avrebbe comportato lo slittamento del referendum al periodo novembre-dicembre 2001, a causa delle elezioni politiche previste -notoriamente- per la primavera 2001. Questo perché il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 34/99 prevede che "tutte le operazioni e le attività relative allo svolgimento del referendum sono sospese: nei tre mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data fissata per elezioni politiche o amministrative che riguardino almeno la metà dei Comuni e delle Province della Regione o interessino comunque la metà degli elettori della Regione". Il comma 2 prevede che "I referendum abrogativi già indetti per una domenica che venga a ricadere in uno dei periodi di cui al comma 1, sono trasferiti, con decreto del Presidente della Giunta, alla prima tornata utile". Poiché l'art. 21, comma 2, prevede che "I referendum abrogativi si svolgano di norma in due tornate annuali": 16 maggio -30 giugno e 1 novembre-15 dicembre, la fissazione della data delle elezioni politiche fra marzo e maggio avrebbe comportato automaticamente lo slittamento del referendum a novembre/dicembre 2001, e dunque ad oltre due anni dal momento in cui i 59.730 cittadini avevano

sottoscritto la richiesta di referendum. Ecco perché la scelta della data del 20 maggio 2000 da parte del Presidente della Giunta Regionale appariva oggettivamente volta a procrastinare oltremodo lo svolgimento della consultazione.

Nell'intento di evitare il prevedibile slittamento fu formulata anche una proposta di legge popolare regionale, che, a modifica della L.R. n. 34/99, riducesse i tempi e consentisse di votare il 18 febbraio 2001. Ma la proposta, depositata il 16 ottobre 2000, sottoscritta da circa n. 6000 cittadini, approdò al Consiglio Regionale solo nel gennaio 2001, e dunque vanamente.

Fatto è che con decreto n. 113 del 26 aprile 2001 il Presidente della Giunta Regionale spostava il referendum alla data del 18.11.2001.

Interveniva nel frattempo la legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (pubblicata nel BUR, n. 112 del 9 agosto 2001), recante il titolo "*Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10*" (doc. 9).

Nasceva così il problema -che qui ci interessa- degli effetti prodotti, in ordine al già indetto referendum, da tale legge regionale, espressamente abrogativa della legge oggetto del referendum.

\*\*\*\*\*

A tale proposito l'art. 25 della l. reg. 22 novembre 1999, n. 34 (doc. 7) distingue tre ipotesi di abrogazione (anteriore allo svolgimento della consultazione popolare) delle disposizioni già oggetto di *referendum* abrogativo.

Nella prima, quella della abrogazione totale, il Presidente della Giunta regionale deve dichiarare che il referendum non ha più luogo (comma 1, ma v. anche art. 19, comma 2); nella seconda e nella terza (rispettivamente: abrogazione parziale e abrogazione totale o parziale accompagnata da altra disciplina della stessa materia), sta al Presidente stabilire se il referendum debba avere ancora luogo e - in caso positivo - in riferimento a quali disposizioni (commi 2 e 3). Tanto nella seconda che nella terza ipotesi la deliberazione presidenziale viene assunta "*su conforme parere della Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare*".

Poiché nel caso di specie ricorreva, con piena evidenza, la terza delle ipotesi sopra descritte (abrogazione totale o parziale accompagnata da altra disciplina della stessa materia) il Presidente della Giunta Regionale procedeva ad attivare la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, che in data 10 settembre 2001 rendeva il proprio parere, nel senso di ritenere che il referendum non dovesse avere luogo.

Come risulta dai verbali della Commissione, il parere non era unanime: uno dei componenti la Commissione, il prof. Giuseppe Ugo Rescigno, depositava parere e osservazioni dissenzienti dalla maggioranza.

Preso atto di tale parere, il Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna, con

decreto 283 in data 11.9.2001, ha disposto che non abbia luogo il referendum per l'abrogazione parziale della L.R. 25 maggio 1999, n. 10, recante "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema formativo integrato", già indetto per la data del 18 novembre 2001.

\*\*\* \*\*

## IN DIRITTO

Secondo il comma 3 del menzionato art. 25, la Commissione per i procedimenti referendari doveva compiere una duplice valutazione, esaminando:

- 1) se la L.R. n. 10/1999 e la successiva L.R. n. 26/2001 avessero modificato *i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente*;
- 2) se ne fossero risultati modificati *"i contenuti essenziali dei singoli precetti"*.

Nell'evenienza di un esito negativo dell'una o dell'altra di queste valutazioni (ovvero, ovviamente, di entrambe) la consultazione avrebbe dovuto effettuarsi *"solo o anche"* sulle nuove disposizioni.

**1.-** Quanto ai principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999, rilevanti per il procedimento referendario, questi sono stati puntualmente identificati dagli stessi promotori nella sintesi del quesito redatta ai sensi dell'art. 14, comma 4, della l. reg. n. 34 del 1999, sintesi che - è bene ricordare - è stata ritenuta esatta e coerente dalla Commissione per i procedimenti referendari in sede di verifica di ammissibilità, ai sensi dell'art. 15, comma 1 (spec. lett. *d*), della medesima legge.

Ora, detta sintesi così recita: *"Volete voi abrogare le parti della legge che introducono sia il coordinamento e l'integrazione fra le offerte educative statali e non statali, sia il finanziamento delle scuole non statali in modo diretto e indiretto?"*. Dal quesito si desume che i principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999 che la richiesta referendaria mira ad abrogare sono due: a) quello del coordinamento e dell'integrazione tra offerte formative statali e non statali; b) quello del finanziamento - diretto o indiretto - delle scuole non statali.

Si tratta, ora, di stabilire se la L.R. n. 26/2001 abbia o meno inciso su detti principi ispiratori. La tesi qui sostenuta è che la nuova disciplina della L.R. n. 26/2001 non ha affatto abbandonato l'impostazione generale dei principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999, appena sintetizzati.

**1.1.-** Quanto al principio di cui *sub a*), la relazione di accompagnamento afferma che "viene... esclusa, rispetto all'impianto della legge 10/99 la normativa riguardante il sistema formativo integrato", normativa che la Giunta regionale intenderebbe reintrodurre con un apposito "progetto di legge che tratti organicamente la materia". Non per questo, però, atteso l'oggettivo contenuto del progetto di legge, sono venuti meno quel "coordinamento" e quella "integrazione" tra le "offerte formative statali e non statali" che - come detto - costituiscono la sostanza normativa di uno dei due principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999, di interesse per il procedimento

referendario.

A tal proposito, invero, è sufficiente considerare che l'art. 1, comma 4, della nuova legge regionale stabilisce che *"la Regione e gli Enti locali pongono a fondamento della programmazione degli interventi di rispettiva competenza in materia di diritto allo studio il principio della partecipazione delle istituzioni scolastiche, statali, paritarie e degli Enti locali, degli enti di formazione professionale, dell'associazionismo e delle parti sociali"*. Così statuendo, tale disposizione resta tuttora ancorata alla medesima logica dell'art. 1, comma 2, della l. reg. n. 10 del 1999, che riconosceva *"il valore delle offerte formative espresse dalla società, come arricchimento di quella pubblica"*, fornendo così la base, da un lato, per il coordinamento tra i diversi soggetti interessati all'istruzione, e dall'altro per l'erogazione di specifiche provvidenze a favore della scuola privata.

L'art. 3, comma 1, lett. b), a sua volta, denuncia chiaramente la volontà di intervenire tuttora (non solo nella materia del diritto allo studio, ma anche) nella materia dell'istruzione scolastica con evidenti finalità di coordinamento dei vari operatori, come dimostra il riferimento a progetti volti a *"migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa"*. Tale intento, del resto, è esplicitato dall'art. 2, che prevede azioni per la *"realizzazione di una offerta di servizi e di interventi differenziati"* (comma 1, lett. b) e per il *"raccordo delle istituzioni e dei servizi educativi"* (comma 1, lett. c). Inoltre, l'art. 3, comma 4, lett. d), ancora più chiaramente, prevede *"progetti di qualificazione e aggiornamento del personale"* delle *"scuole dell'infanzia del sistema nazionale di istruzione [ivi comprese le scuole private, ai sensi della l. 10 marzo 2000, n. 62, come poi si dirà] e degli Enti locali"*, *"anche in riferimento al raccordo tra esse"*. Al di là del cambiamento delle parole, quindi, la sostanza del coordinamento e del raccordo tra istituzioni scolastiche, al fine della creazione di un "sistema", è rimasta intatta.

Nonostante l'eliminazione dell'esplicito riferimento al "sistema integrato" dell'istruzione pubblica e privata, pertanto, il principio del coordinamento, che caratterizzava la l. reg. n. 10 del 1999, non è mutato, il che significa che, per questa parte, l'operazione referendaria deve aver luogo.

**1.2.-** Anche quanto al principio di cui *sub b)*, e cioè del finanziamento delle scuole non statali, ivi comprese quelle private, la l. reg. n. 26 del 2001 non ne ha determinato l'eliminazione.

A tal proposito, va subito rilevato che gli interventi previsti nell'art. 3 non appaiono destinati solo ai singoli studenti, ma anche alle istituzioni scolastiche. In questo modo il legislatore esula dall'ambito del diritto allo studio e si addentra in quello dell'istruzione scolastica, confermando l'atteggiamento seguito nella redazione della precedente legge n. 10 del 1999 (si veda in particolare quanto previsto al già menzionato comma 4, lett. c) circa i progetti di qualificazione e aggiornamento del personale: se ne dirà più diffusamente al successivo punto 2.2.2).

**1.3.-** Nessuno dei due principi ispiratori della l. reg. n. 10 del 1999, pertanto, appare

eliminato o modificato in modo così radicale da rendere inutile e superato lo svolgimento delle operazioni referendarie. Conseguentemente, deve ritenersi che non ricorra affatto l'ipotesi di improcedibilità di cui all'art. 19, comma 5, della l. reg. n. 34 del 1999, come ritenuto dal Presidente della Giunta Regionale.

**2.-** Quanto al secondo ordine di valutazioni -relativo al contenuto essenziale dei singoli precetti- la nuova legge in parte modifica sostanzialmente, in parte lascia inalterate (sempre nella loro essenza) le precedenti disposizioni. Indichiamo, a campione, alcune fattispecie esemplari.

**2.1.-** Innanzitutto la nuova normativa appare rispondere allo spirito dell'iniziativa referendaria nella parte in cui detta una nuova disciplina in materia di borse di studio, nella misura in cui abbandona il criterio del rimborso delle spese effettivamente sostenute. Tale abbandono è significativo, in quanto proprio attraverso quel criterio si potevano introdurre trattamenti di favore a vantaggio degli utenti delle scuole private.

**2.2.-** Al contrario, la disciplina degli interventi di fornitura di attrezzature e strumenti didattici (di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b*), e comma 4, lett. *a*) e *c*), della l. reg. n. 26 del 2001) appare sostanzialmente una conferma di quella sottoposta a *referendum*.

**2.2.1.-** Nell'art. 3, comma 1, lett. *b*), della l. n. 26 del 2001 (definitivamente approvata il 25 luglio 2001), rispetto al testo precedente (approvato alla seduta del 4 luglio 2001), è scomparso il riferimento al "sistema scolastico e formativo", che poteva richiamare le precedenti velleità di stabilire un "sistema integrato" di istruzione. Nondimeno, come già osservato, il nuovo testo prevede comunque interventi a sostegno di "*progetti volti a garantire ed a migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa*", con una dizione ancora più ampia della precedente, che dunque non ne elimina le ambiguità, ed anzi le aggrava.

Per la concreta individuazione dei soggetti destinatari delle provvigioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. *b*), inoltre, bisogna fare riferimento agli artt. 5 e 6 del medesimo progetto di legge (come si evince dal richiamo contenuto nell'art. 3, comma 1). L'art. 6, in particolare, individua come destinatari degli interventi i "*frequentanti le scuole del sistema nazionale di istruzione, compresi quelli delle scuole dell'infanzia*". Data anche l'affermazione di cui all'art. 1, a tenor della quale la nuova legge regionale disciplina gli interventi per il diritto allo studio "in raccordo" con le norme della legge 10 marzo 2000, n. 62, deve dedursi che gli interventi di sostegno economico previsti dall'art. 3, comma 1, siano destinati anche alle scuole paritarie private. Secondo l'art. 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, infatti, "*il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali*".

**2.2.2.-** E' bene rilevare che solo in apparenza e solo in parte gli interventi previsti dalla nuova legge sono disposti a favore dei singoli studenti. Lo stesso comma 4, lett. *a*), dell'art. 3, pur parlando di facilitazioni per l'utilizzo di strutture culturali, sportive e scientifiche, prevede provvidenze in favore (non già degli alunni, ma) delle scuole.

La prima impressione, infatti, è smentita dal successivo riferimento a *progetti* di innovazione e sperimentazione in ambito didattico ed educativo, ed è evidente come l'elaborazione di un progetto di innovazione e sperimentazione richieda un momento organizzativo e di coordinamento che trova proprio negli istituti scolastici la sua sede naturale. La disposizione, peraltro, riproduce nella sostanza (e riecheggia anche nel linguaggio) quella dell'art. 10, comma 4, lettera *d*), della l. reg. n. 10 del 1999, che prevedeva l'erogazione di fondi regionali a soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate, "*finalizzati alla qualificazione dell'offerta formativa, da realizzarsi tramite progetti migliorativi dei servizi*".

Significativa infine è la successiva lettera *c*) dello stesso comma, ove si prevede il finanziamento di interventi volti a migliorare la qualità dell'offerta formativa: salvi i rilievi di cui si è detto più sopra, questa disposizione è criticabile anche per la specifica previsione di progetti di qualificazione del personale scolastico, che ancora più difficilmente potrebbero esser inquadrati tra quei sostegni individuali ai discenti, in cui gli interventi in materia di diritto allo studio dovrebbero esaurirsi. In questo senso risulta riprodotta, nella sua sostanza, la disciplina contenuta nell'art. 10, comma 4, della l. reg. n. 10 del 1999, da cui il quesito referendario (punto 6) mirava ad espungere le lettere da *c*) a *f*).

In particolare, la lettera *e*) dell'art. 10 citato prevedeva che i fondi fossero erogati dalle Province alle associazioni rappresentative a livello locale o regionale di soggetti gestori di scuole dell'infanzia convenzionate, "*finalizzati a realizzare progetti di qualificazione dell'offerta educativa, tramite la formazione degli operatori e la dotazione di figure di coordinamento pedagogico*": la corrispondenza di contenuto con la previsione dell'art. 3, comma 4, lettera *c*), della nuova legge regionale è evidente.

**2.3.-** Conclusivamente, anche per quanto riguarda le singole disposizioni della l. reg. n. 26 del 2001, non si registrano innovazioni di sostanza rispetto alla previgente disciplina (concernenti, cioè, il suo "contenuto normativo essenziale").

Ha errato dunque la Commissione per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare quando ha ritenuto che la nuova disciplina regionale abbia abbandonato radicalmente l'impostazione della precedente normativa (si allegano il parere conclusivo 10.9.2001 e i verbali n. 5, 6, 7 (doc. 10, 11, 12)).

Del resto è significativo la lettura della relazione dissenziente del prof. Ugo Rescigno, che aveva anche indicato al Presidente della Giunta Regionale il nuovo quesito, così formulandolo

*"Volete voi abrogare le parti della Legge Regionale n. 26/2001 che consente a Regione, Province e Comuni di finanziare anche a vantaggio delle scuole private progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa?"*

*Per quanto riguarda le nuove disposizioni che vengono sottoposte a*

*referendum abrogativo esse diventano: 2A) le parole "e delle agenzie formative" contenute nella lettera a) del comma 1 dell'art. 2; 2B) la lettera a) del comma quarto dell'art. 3; 2C) la lettera c) del comma quarto dell'art. 3".*

Conseguentemente, il decreto n. 283 in data 11.9.2001 del Presidente della Giunta Regionale appare illegittimo e deve essere disapplicato. E dunque deve essere disposto il "trasferimento" del quesito referendario dalle disposizioni della l. reg. n. 10 del 1999 a quelle della l. reg. n. 26 del 2001, nelle parti in cui queste ultime non risultano sostanzialmente innovative delle precedenti.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti difensori chiedono l'accoglimento delle seguenti

### **CONCLUSIONI:**

voglia il Tribunale di Bologna, respinta ogni contraria istanza ed eccezione:

1. accertare e dichiarare che il referendum abrogativo avente originariamente ad oggetto alcune norme della Legge Regionale 25/5/1999 n.10, poi abrogata dalla Legge Regionale 8/8/2001 n.26, deve essere effettuato, ai sensi dell'art.25 comma 3° della Legge Regionale 22/11/1999 n.34, nonostante il diverso avviso della Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare, il cui parere deve quindi essere disapplicato per violazione di legge;
2. disapplicare quindi il decreto n.283 dell'11/9/2001 del Presidente della Giunta Regionale Emilia Romagna, in quanto conseguente al parere *contra legem* della Commissione consultiva,

e conseguentemente:

3. in via principale, ordinare al Presidente della Giunta Regionale di indire il referendum abrogativo della Legge Regionale 8/8/2001 n.26 sul seguente quesito: "volete voi abrogare le parti della Legge Regionale 8/8/2001 n.26 che consentono a Regione, Province e Comuni di finanziare anche a vantaggio delle scuole private progetti volti a garantire e migliorare i livelli di qualità dell'offerta formativa ed educativa?";
4. in via subordinata e salvo gravame, ordinare al Presidente della Giunta Regionale di indire il referendum abrogativo della Legge Regionale 8/8/2001 n.26, previa consultazione della Commissione consultiva per i procedimenti referendari e d'iniziativa popolare in ordine alla riformulazione del quesito referendario, ai sensi dell'art.25 comma 4° della Legge Regionale 22/11/1999 n.34.

In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 5 legge 23/12/1999 n. 488 dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminabile e che il contributo unificato ammonta a € 310,00.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) decreto n. 283 dell'11.9.2001 Presidente Giunta Regionale Emilia Romagna;
- 2) modulo raccolta firme referendum;
- 3) testo quesito referendario;
- 4) L.R. 25.5.99 n. 10;
- 5) L.R. 24.4.1995 n. 52;
- 6) deliberazione Uff. Presidente Cons. Reg. 29.7.99 n. 162 – dichiarazione ammissibilità referendum;
- 7) L.R. 22.11.1999 n. 34 testo unico in materia di iniziativa popolare e referendum;
- 8) diffida per l'indizione referendum 12.6.2000;
- 9) L.R. 8.8.2001 n. 26
- 10) verbale n. 5/2001 del 31 agosto 2001 con allegata relazione;
- 11) verbale n. 6/2001 del 3.9.2001 con allegate ulteriori riflessioni prof. Rescigno;
- 12) verbale n. 7/2001 del 10.9.2001 con allegato parere della Commissione per i procedimenti referendari.

Bologna - Firenze - Roma, 26 giugno 2002

Avv. Franco Bambini

Prof. Avv. Massimo Luciani

Avv. Corrado Mauceri

Prof. Avv. Marcello Pedrazzoli

Avv. Maria Virgilio

#### Relazione di notificazione

Ad istanza della avv. Maria Virgilio, io sottoscritto Assistente U.N.E.P. addetto alla Corte d'Appello di Bologna, ufficio unico, ho notificato il presente atto alla Regione Emilia Romagna, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, con sede in Bologna, Via Aldo Moro n.52, ivi consegnandone copia conforme a mani di

# Le foto



9mar200 taglio della torta in Regione



(3 giugno 2000) conferenza stampa in Regione per chiedere lo svolgimento del referendum regionale



(3 giugno 2000) manifestazione in Regione per chiedere la convocazione del referendum



(3 giugno 2000) manifestazione in Regione per chiedere la convocazione del referendum

Articoli

La lista (partigiana) è insana e gravissima, sono inafferrabili una legge

di Nico Perrone  
Un colpo di spugna e il reato non c'è più. L'onorevole Luca Volontè, capogruppo del Ccd-Cdu alla Camera dei Deputati, ha presentato una proposta di legge di soli cinque articoli. Ma che articoli. Partendo da un titolo generico come "semplificazione del procedimento relativo alla sottoscrizione delle liste e delle candidature elettorali" alla fine Volontè inserisce un piccolo comma che, senza vergogna e con il pregio della chiarezza, recita così: "... sono archiviati per insussistenza del fatto i procedimenti penali e amministrativi non ancora definiti, relativi a difetti nel numero delle firme, alla raccolta e alla autenticazione delle stesse, nonché a carenze ed errori...". La sanatoria non vale se le violazioni hanno comportato "modificazioni al risultato elettorale e fatti salvi i diritti di terzi direttamente interessati". Sempre

nell'articolo 5 si prevede la derubricazione da reato penale a semplice sanzione amministrativa, insomma al pagamento di una somma di denaro.  
La cosa però non è sfuggita all'opposizione e ha suscitato l'immediata e dura reazione del vicepresidente della Margherita, Arturo Parisi, deputato di Bologna, che parla di «iniziativa gravissima» e accusa il Ccd di aver assunto «lo stile del padrone».  
La proposta di legge salta fuori a pochi giorni dalla conclusione della prima parte dell'indagine della Procura di Bologna sulle cosiddette "firme false" a sostegno delle candidature della Casa delle libertà alle ultime elezioni politiche. L'inchiesta, aperta dal pubblico ministero Lucia Musti, sulla base di una segnalazione dell'ufficio elettorale del Comune di Bologna, ha fatto un altro passo avanti: ben otto persone, cinque esponenti del Polo, due della Lista del



L'onorevole Arturo Parisi

sindaco Guazzaloca, tra cui il coordinatore Daniele Corticelli, e Bologna - sono state raggiunte da altrettanti «avvisi di fine indagine», possibile preludio al rinvio a giudizio per i reati di falso nell'ap-

plicazione della legge elettorale. Quanto alla proposta di legge questa è stata presentata con le firme, tra gli altri, dei ministri alle politiche comunitarie e ai rapporti col Parlamento, Rocco Buttiglione e Carlo Giovanardi e del segretario del Ccd Marco Follini.  
Che ne pensano della proposta gli indagati bolognesi? Da parte loro c'è molta prudenza. Il coordinatore della lista del sindaco non conosce il testo e quindi non commenta. La contessa socialista Tina Soncini ribadisce la sua estraneità: «Ripeto ciò che dissi, e cioè che mi è stato regalato un bon bon, sono stata trascinata per i capelli in un trappolone, e nessuna iniziativa, per quanto natalizia, può sanare la situazione e le aggressioni che ho subito dalla stampa». Ma Arturo Parisi va giù duro: «Non riesco a crederci, per la gravità dell'iniziativa e dell'intenzione afferma - anche se la cosa in se non mi sorprende perché è l'enne-

sima dimostrazione del rapporto di totale indifferenza che il Polo ha con la legge e con le regole». Il vicepresidente nazionale della Margherita si dice «doppiamente sorpreso per il fatto che il primo firmatario sia il capogruppo Ccd-Cdu. Credevo che quel partito avesse un atteggiamento diverso, che non condividesse lo stile del padrone della Casa delle libertà. Evidentemente mi sono sbagliato». Per l'esponente della Margherita la sanatoria «rispecchia ancora una volta la determinazione arrogante del centrodestra a procedere con sanatorie ad personam per risolvere problemi e contraddizioni della maggioranza». Insomma, chiude Parisi, «siamo di fronte ad una delle tante applicazioni di uno stile già visto con la vicenda delle "liste civetta" e l'abuso fatto dal centrodestra di questo strumento impedisce ancora oggi al Parlamento di riunirsi in seduta plenaria».

### Il Comitato scuola e costituzione risponde alla polemica di monsignor Ernesto Vecchi «La scuola pubblica ci arricchisce»

I ragazzi che guidano i cortei a difesa della scuola pubblica? «Bravi ragazzi ma strumentalizzati». E il Comitato scuola e costituzione, che si batte da anni per conservare la laicità della scuola pubblica? «Due persone, sempre le stesse». Le parole del monsignor Ernesto Vecchi, vescovo ausiliario di Bologna, accendono la polemica e Bruno Moretto, segretario del Comitato, spiega le sue posizioni: «Noi pensiamo che solo una scuola pubblica o "comune" possa trasformare la molteplicità in ricchezza e che nella società multiculturali in cui viviamo occorre insegnare al giovani il metodo del confronto e del rispetto di tutte le posizioni culturali, onde permettere loro di sviluppare liberamente le proprie idee». Il Comitato bolognese scuola e costituzione nasce nel 1991 come associazione alla quale aderiscono, oltre a centinaia di cittadini, anche la Comunità

Ebraica, la Chiesa Evangelica metodista, la Chiesa Cristiana avventista, la Cgil e la Uil scuola e la Fnisim. Tra le iniziative promosse dall'associazione c'è stato il referendum contro il finanziamento regionale alle scuole private, che ha contato l'adesione di oltre 60mila persone (a termini di legge ne occorrono 40mila, ndr). Moretto ribadisce che il «passaggio ad un sistema scolastico fortemente privatizzato, quale quello prefigurato dai provvedimenti già presi o posti in essere dalla attuale maggioranza di Governo, basato sull'esistenza di scuole cattoliche e musulmane, padane e siciliane, per élite e per diseredati, annuncia un tempo in cui non è la libertà di ciascuno ad essere esaltata, ma nel quale il riconoscimento reciproco è sostituito dall'aspirazione della propria identità, il confronto dalla distanza dall'altro». Il comitato non vorrebbe vedere all'interno

della scuola «le regole della concorrenza. Trasformare il sapere in merce, che si vende o si compra, produrrebbe uno stravolgimento del modello di società democratica, laica e popolare definito dalla nostra Costituzione, a danno di chi ha meno mezzi e in definitiva di tutto il Paese». Anche Anna Grattarola Romano, della segreteria del Comitato bolognese Scuola e Costituzione, si trova in disaccordo con le parole del monsignor Vecchi che accusa «un'intera generazione di studenti che, manifestando critiche a provvedimenti del Governo sono, a suo dire, plagiati». Romano ricorda al monsignore che «lo Stato pontificio non esiste più e parrebbe non più proponibile e che, quando si richiamano termini come "stato" e "nazione" occorre, se si è onesti, definire i concetti in modo univoco e non ambiguo, dichiarare il contesto di riferimento e situarli storicamente».



Bruno Moretto

Grattarola Romano spiega che l'associazione di cui fa parte ha propri organismi statutari e una segreteria che lo rappresenta nelle occasioni pubbliche e si avvale dell'opera volontaria e gratuita dei propri iscritti, «compatibilmente con gli impegni professionali e familiari di ciascuno». Il fronte delle accuse al prelado bolognese da parte di Romano si estendono anche al tipo di lotta che avanzano: «Ricorriamo ai



Monsignor Ernesto Vecchi

Tribunali e alla Corte Costituzionale per difendere i diritti e la libertà di coscienza di tanti studenti e genitori, libertà di coscienza coartata da prelati che non ammettono punti di vista diversi dai propri, e i rispettano solo se costretti (un esempio per tutti: la celebrazione della Messa durante l'orario di lezione, in sostituzione delle lezioni regolari)».

Cristiano Zecchi

Il Domani  
26 dicembre 2001

«Il Domani», 26 dicembre 2001